

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	113
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	115
GIUSTIZIA (II)	»	120
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	122
DIFESA (IV)	»	133
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	137
FINANZE (VI)	»	202
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	214
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	215
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	224
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	226
AFFARI SOCIALI (XII)	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	240

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	<i>Pag.</i>	244
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	248
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	250

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza
del presidente Enrico COSTA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.45 alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

SEDE REFERENTE

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno **Nicola Molteni**.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda preliminarmente che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Rammenta, quindi, che sono state presentate 334 proposte emendative (*vedi allegato*). Con riferimento all'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo, presentato entro la scadenza del termine, comunica che ne è

pervenuto un nuovo testo. Entrambi i testi sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Ricorda che il provvedimento reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, di gestione di beni sequestrati e confiscati, di tutela del personale delle forze dell'ordine, di attività di informazione per la sicurezza, di vittime di usura, nonché in materia di ordinamento penitenziario.

Fa presente che le presidenze hanno quindi ritenuto ammissibili le proposte emendative che incidono sulle tematiche prese in considerazione dai diversi articoli del disegno di legge e su quelle ad esse connesse, nonché le proposte emendative comunque riconducibili alla finalità sottesa al provvedimento di intervenire per arginare fenomeni che destano allarme sociale.

Alla luce dei suddetti criteri, le presidenze ritengono inammissibili le seguenti proposte emendative:

Giuliano 1.01, che modifica il delitto di sequestro di persona, abrogando la disposizione che ne subordina la punibilità alla querela della persona offesa;

Dori 2.03, in quanto prevede il divieto di accesso dei minorenni alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco;

Iezzi 3.01, che reca una disciplina ordinamentale in materia di istituzione e funzionamento del Registro nazionale dei luoghi di culto appartenenti alle confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

Iezzi 3.03, che reca una disciplina ordinamentale in materia di istituzione dell'Albo nazionale dei ministri di culto appartenenti alle confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

Iezzi 3.05, in quanto reca disposizioni in materia di finanziamento e realizzazione di edifici di culto, prevedendo che i bilanci non siano redatti in forma semplificata e che siano depositati presso la Camera di commercio del territorio in cui è situata la sede;

Iezzi 3.06, che introduce il reato di commercializzazione di prodotti con marchi o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

D'Orso 08.03, in quanto prevede l'istituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile;

Alfonso Colucci 08.05, che prevede la sottoscrizione da parte dei sindaci e dei prefetti di Patti per la legalità al fine di promuovere pratiche virtuose un maggiore

coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali;

Sportiello 08.06, che reca disposizioni volte a incrementare i contributi in favore dei comuni per l'assunzione di assistenti sociali;

Ascari 08.07, che differisce al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per fare fronte alle istanze di cittadini stranieri in relazione alla crisi ucraina;

Bonafè 8.32, che incrementa il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo per la morosità incolpevole;

Gianassi 8.02, che prevede l'adozione di un Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica;

Gianassi 8.03, che autorizza la società Cassa depositi e prestiti ad erogare finanziamenti a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica;

D'Orso 8.04, che istituisce e disciplina un fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

D'Orso 8.05, che incrementa la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Bonafè 8.06, che incrementa l'importo delle detrazioni fiscali per i conduttori di immobili;

Gianassi 8.07, che, da un lato, inserisce nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento le locazioni di immobili a canone concordato e, dall'altro, inserisce nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento le locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali;

Serracchiani 8.08, che proroga al 31 dicembre 2025 le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa in favore degli acquirenti di età inferiore a 36 anni;

Iezzi 9.02, che introduce quale requisito per l'ingresso nel territorio nazionale del cittadino non appartenente all'Unione europea lavoratore autonomo il versamento di una somma cauzionali a fini di garanzia della solvibilità fiscale;

Iezzi 9.03, reca disposizioni in materia di attribuzione della partita IVA ai cittadini non appartenenti all'Unione europea a fini di tutela della loro solvibilità fiscale;

Iezzi 11.01, che, introducendo una norma di interpretazione autentica dell'articolo 610 del codice penale, è in contrasto con l'articolo 25 Costituzione che vieta la retroattività delle norme penali sfavorevoli;

Penza 014.02, che reca l'istituzione di un fondo per la costruzione o la ristrutturazione di immobili al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato;

Penza 014.03, che reca disposizioni in materia di concessione al personale della Polizia di Stato di alloggi di servizio appartenenti alle Forze armate;

Iezzi 15.012, che devolve alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti il rapporto di lavoro degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile;

gli identici Gianassi 16.9, Auriemma 16.10 e Dori 16.11, che prevedono l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione dei veicoli in dotazione alla polizia locale;

Calderone 18.013, che aumenta i termini di impugnazione nei processi penali;

Calderone 18.014, che interviene sulla sospensione feriale dei termini processuali;

Manzi 22.011, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante e ne regola il funzionamento;

Manzi 22.012, che istituisce nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola », destinato ai Comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di mensa agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica;

Manzi 22.013, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la gratuità degli asili nido, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido;

Manzi 22.015, il quale contiene disposizioni per garantire la gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Del Barba 23.2, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio l'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva;

Calderone 23.01, che demanda ad un apposito DPCM la disciplina dello stato giuridico, della progressione di carriera e dell'avanzamento del personale, proveniente dalle forze armate e dalle forze di polizia in servizio presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Urzi 23.02, che disciplina l'impiego delle guardie particolari giurate destinate alla protezione delle merci, dei valori e degli impianti delle imprese operanti in territorio estero; inoltre, reca una disciplina dettagliata delle imprese incaricate dei servizi di vigilanza privata che impiegano guardie giurate all'estero;

Zaratti 23.03, che modifica il codice penale introducendo i nuovi reati di « Omicidio sul lavoro », « Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime » e « Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro ». Inoltre, in conseguenza dell'introduzione delle nuove fattispecie penali, reca alcune misure di coordinamento allo stesso codice penale, al codice di procedura penale e alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Mauri 24.05, che autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose;

Bonafè 24.06, che incrementa di 5 milioni di euro dall'anno 2024 il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori;

Iezzi 24.07, che prevede l'istituzione Autorità garante per la tutela delle vittime di reato;

Furguele 24.08, che istituisce Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere;

Ascari 24.09, che prevede una provvisoria a titolo di ristoro anticipato alle vittime di violenza di genere o agli aventi diritto;

Manzi 28.01, che stanziava risorse finalizzate alla promozione della lettura e al sostegno della filiera dell'editoria libraria;

Bonafè 28.02, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui per la promozione della lettura e per il sostegno all'editoria libraria, al fine di prevenire la commissione dei reati disciplinati dal provvedimento in esame;

Mauri 28.05, che reca una delega al Governo per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware*;

D'Orso 28.011, che modifica la disciplina in materia di stabilizzazione di personale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024, in quanto, sopprimendo la previsione dello svolgimento di una procedura di selezione comparativa, si pone in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione.

Invita infine i relatori, ai fini dell'espressione dei pareri di competenza, a un'attenta valutazione del rispetto dei principi costituzionali con riferimento alla proposta emendativa a prima firma del deputato Iezzi 3.04, in quanto prevede, limitatamente alle confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato, che la predicazione nei luoghi di culto sia svolta in lingua italiana, prevedendo sanzioni in caso di violazioni nonché agli articoli aggiuntivi 9.04, 9.05, 9.06 e 9.07, a prima firma del deputato Iezzi che prevedono varie modalità di trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per i soggetti responsabili di reati di violenza sessuale.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il ritardo con il quale sono iniziati i lavori delle Commissioni. Si rammarica in particolare del fatto che – dopo un primo rinvio della convocazione di trenta minuti – ne siano occorsi altre trenta per avviare la seduta senza avvertire in alcun modo né i deputati presenti in seduta, né quelli che intendevano partecipare da remoto e che sono stati lasciati a lungo in attesa di potersi collegare. Invita, quindi, le presidenze a prestare, per il futuro, maggiore attenzione al rispetto degli orari di convocazione delle Commissioni, specialmente quando sia prevista la partecipazione anche da remoto alle sedute.

Filiberto ZARATTI (AVS) si associa alle considerazioni della collega D'Orso, e sottolinea come un ritardo così consistente meriterebbe almeno una giustificazione da parte delle presidenze, per rispetto nei confronti dei commissari.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rispondendo agli onorevoli D'Orso e Zaratti, precisa come il ritardo con il quale è iniziata la seduta odierna è stato causato dalla necessità delle presidenze di definire e condividere – a fronte di un provvedimento che tratta diverse tematiche e di emendamenti che incidono su questioni particolarmente sensibili – un criterio di ammissibilità che, come precedentemente esplicitato, non si limitasse a rendere ammissibili le sole proposte emendative incidenti sulle tematiche prese in considerazione dai diversi articoli del disegno di legge e su quelle ad esse connesse. Infatti, un siffatto orientamento restrittivo avrebbe escluso dall'esame parlamentare un rilevante numero di proposte emendative che invece, in base al criterio adottato dalle presidenze, sono state ritenute comunque connesse alle finalità sottese al provvedimento richiamate nel proprio intervento precedente.

Igor IEZZI (LEGA), nel preannunciare l'intenzione di presentare ricorso avverso la dichiarazione di ammissibilità delle Presidenze, considera singolare l'invito rivolto ai relatori a un'attenta valutazione del rispetto dei principi costituzionali con riferimento ad alcuni articoli aggiuntivi a sua firma. Pur comprendendo che i relatori in virtù del loro ruolo sono chiamati ad entrare nel merito del contenuto delle proposte emendative, ritiene tuttavia che in presenza di eventuali profili di incostituzionalità si sarebbe dovuto allora, più opportunamente, dichiarare inammissibili tali proposte emendative, come peraltro è avvenuto in relazione ad un'altra specifica sua proposta. In conclusione ribadisce di non comprendere la scelta operata dalle Presidenze.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rinviando ogni ulteriore valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti ad una fase successiva alla presentazione delle richieste di riesame, avverte che il termine per la loro presentazione sarà definito nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, convocata al termine della presente seduta.

Preannuncia, comunque che occorrerà in quella sede definire se riunirsi nuovamente al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea per le relative decisioni – ed in questo caso il termine non potrà essere fissato oltre le ore 17 – oppure se fissare la seduta nella giornata di domani.

Valentina D'ORSO (M5S), nel riservarsi di intervenire nella riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite per evidenziare la posizione del suo gruppo, anticipa sin da ora di non condividere la proposta di fissare il termine per la presentazione dei ricorsi alle ore 17 della giornata odierna.

Pasqualino PENZA (M5S), preannunciando l'intenzione del suo gruppo di presentare ricorso con riguardo ad alcune delle proposte emendative dichiarate inammissibili, invita le Presidenze ad un supplemento di riflessione circa due specifici articoli premissivi a sua prima firma, proprio in ragione dell'interpretazione estensiva dei criteri di ammissibilità cui ha fatto riferito il Presidente Maschio.

Nel comprendere che l'inammissibilità dell'articolo premissivo a sua prima firma 014.02, che istituisce un fondo per le strutture alloggiative per il personale della Polizia di Stato, possa essere motivata da ragioni di carattere finanziario, dichiara invece di non concordare sull'inammissibilità dell'articolo premissivo a sua prima firma 014.03.

Ritiene infatti che tale articolo premissivo, essendo volto a consentire al personale delle forze di Polizia di accedere agli alloggi di servizio appartenenti alle Forze Armate, costituisca un intervento strumentale a promuovere la sicurezza pubblica, considerando altresì che attualmente l'accesso a tali strutture è consentito anche al personale militare straniero.

Fa presente che, in alternativa, al fine di garantire un alloggio al personale di Polizia impiegato in servizi di sicurezza, lo Stato dovrebbe sostenere oneri finanziari significativi, soprattutto in città come Roma e Milano. Al contrario, la soluzione proposta nell'articolo premissivo 014.03 consenti-

rebbe, senza ulteriori oneri finanziari, di far fronte alle esigenze di sicurezza favorendo l'impiego di un maggior numero di personale delle forze dell'ordine, anche con riferimento all'imminente svolgimento del Giubileo.

Ritiene, quindi, che alla luce di tali considerazioni tale articolo premissivo dovrebbe essere considerato ammissibile.

Matteo MAURI (PD-IDP) anticipa che il proprio gruppo farà ricorso su tutte le proposte emendative dichiarate inammissibili, ritenendole attinenti all'ambito del provvedimento in esame e precisando che per « sicurezza » non si intende soltanto la pubblica sicurezza, ma anche la sicurezza urbana.

Nel sottolineare che lo stesso disegno di legge prova a intervenire, per quanto impropriamente, in materia di sicurezza urbana, fa presente che il Partito Democratico ha affrontato i diversi temi attinenti alla materia, approntando anche le relative risorse finanziarie.

Dichiara, pertanto, di non comprendere le ragioni che hanno indotto le Presidenze a dichiarare inammissibili tali proposte emendative, a meno che la motivazione di tale inammissibilità non risieda nella clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 29 del disegno di legge, che tuttavia può essere emendata come peral-

tro è previsto in talune proposte emendative di altri gruppi.

Nel sottolineare l'importanza che il suo gruppo attribuisce a tale argomento, ribadendo che in materia di sicurezza è necessario prestare la dovuta attenzione sia all'ambito urbano sia al miglior trattamento delle Forze di Polizia, invita le Presidenze a svolgere un supplemento di riflessione, anche di natura politica.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, oltre al termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità, sarà definito anche il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 13.06 (nuovo testo).

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 270-*quinquies*.2 è inserito il seguente:

« Art. 270-*quinquies*.3. – (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, con finalità di terrorismo, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite ».

1.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Giannassi, Di Biase.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 270-*quinquies*.2 è inserito il seguente:

« Art. 270-*quinquies*.3. – (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) – Chiun-

que, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite ».

1.3. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Giannassi, Di Biase.

Al comma 1, lettera a), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* consapevolmente *con le seguenti:* con finalità di terrorismo;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.

1.4. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Giannassi, Di Biase.

Al comma 1, lettera a), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* di violenza ovvero;

b) *sostituire le parole* da due a sei anni con *le seguenti:* fino a 3 anni.

1.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l’articolo 270-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 270-*octies*. – (*Integralismo islamico*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

a) l’applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;

b) l’applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;

c) la negazione della libertà religiosa;

d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma, la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell’ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceve da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a

essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma ».

1.6. Iezzi, Ravetto.

Al comma 1, lettera b), capoverso, *sopprimere le parole:* , o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,.

1.9. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(*Modifiche all’articolo 605 del codice penale*)

1. Il sesto comma dell’articolo 605 del codice penale è abrogato.

1.01. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(*Modifica all’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione*)

1. Al primo comma dell’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo la parola: « manifestazioni » sono inserite le seguenti: « , incluso il saluto romano, ».

1.02. Dori, Zaratti.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, allo storico dei passaggi di proprietà e di sub-noleggio »;

b) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 512 euro, nonché con la sospensione dell'attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, fino ad un anno ».

2.1. Michelotti, Donzelli, La Porta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Divieto di accesso dei minorenni alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco)

1. È vietato ai minori di diciotto anni l'accesso alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco. Il responsabile dell'evento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 600.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina al-

l'attuazione di iniziative di educazione alla non violenza.

2.03. Dori, Zaratti.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: d'ufficio o su istanza di parte, accerti con le seguenti: su documentata istanza dell'interessato, accerti, a seguito delle verifiche effettuate dal Gruppo interforze.

3.1. Calderone, Patriarca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.

(Istituzione del Registro dei luoghi di culto)

1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e radicalizzazione di matrice religiosa che possano condurre al compimento di attività terroristiche, presso il Ministero dell'interno è istituito il Registro nazionale dei luoghi di culto presenti nel territorio nazionale appartenenti alle confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di seguito denominato « Registro ».

2. Ai sensi del comma 1 sono considerati luoghi di culto gli edifici destinati ai servizi religiosi e gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali le sale di preghiera, le scuole di religione o i centri culturali.

Art. 3-ter.

(Domanda di iscrizione nel Registro)

1. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-

finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, dal soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o di responsabile della direzione del luogo di culto, e presentata al Ministro dell'interno mediante la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in cui è ubicato l'immobile, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19-*quater*.

2. La domanda di iscrizione nel Registro deve contenere, a pena di nullità:

a) l'indicazione della denominazione e della sede del luogo di culto;

b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

c) la dichiarazione riguardante il possesso della residenza e del domicilio in Italia del soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o di responsabile della direzione del luogo di culto;

d) la certificazione attestante il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di edilizia;

e) una relazione contenente:

1) l'esposizione dei principi religiosi cui si ispira l'attività svolta nel luogo di culto;

2) qualora i principi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento, l'indicazione delle materie e dei principi oggetto dell'insegnamento;

3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o funzioni analoghe, le generalità del soggetto medesimo;

4) l'autorità religiosa da cui dipende l'attività svolta nel luogo di culto;

5) la consistenza numerica dei fedeli;

f) una copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede, dalla quale si evinca che la disponibilità dei locali è garantita per un congruo periodo di tempo;

g) una dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto;

h) l'elenco della documentazione allegata.

3. La domanda di iscrizione nel Registro è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 3-*quater*.

(Istruttoria sulle domande di iscrizione nel Registro)

1. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza e a tale fine, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure eventualmente ritenute necessarie;

b) verifica la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico nonché la conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica;

c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

2. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 1 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesti la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3-*quinquies*.

(Iscrizione nel Registro)

1. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro

nazionale e verificato l'esito favorevole degli accertamenti di cui agli articoli 3-ter e 3-quater, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione del luogo di culto nel Registro.

2. Il Ministro dell'interno, qualora sussistano le condizioni previste e il luogo di culto sia realizzato nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio esso è ubicato, dispone l'iscrizione nel Registro.

Art. 3-sexies.

(Adempimenti successivi all'iscrizione nel Registro)

1. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute nel luogo di culto, segnala le variazioni concernenti i soggetti che esercitano la funzione di ministro di culto o di responsabili della direzione del luogo di culto e comunica i fatti di particolare rilevanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.

2. Il soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o è il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria del luogo di culto e l'elenco aggiornato degli eventuali finanziatori, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.

3. In caso di successione del soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o di responsabile della direzione del luogo di culto, il soggetto subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 3-ter.

4. Il prefetto, qualora sia venuto meno uno dei requisiti del luogo di culto o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dagli articoli 3-ter e 3-quater, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione nel Registro e, nei casi di particolare

gravità, nelle more della decisione del Ministro concernente la revoca, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto.

3.01. Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;

b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente relazioni familiari e affettive, rapporti di interessi e sociali ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i predetti soggetti ».

3.02. Colosimo, Kelany.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione dell'albo nazionale dei ministri di culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto)

1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e radicalizzazione di matrice re-

ligiosa che possano condurre al compimento di attività terroristiche, presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale dei ministri di culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di seguito denominato «albo».

2. I soggetti che esercitano la funzione di ministro di culto ovvero che sono responsabili della direzione di un luogo di culto o di un centro culturale le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa sono tenuti a chiedere al Ministro dell'interno l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situato il luogo di culto o il centro culturale, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, pena il divieto di esercitare la propria funzione o di presiedere ai riti di preghiera.

3. La domanda di iscrizione all'albo deve contenere, a pena di nullità, dichiarazioni riguardanti:

a) la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

b) la residenza e il domicilio in Italia da almeno cinque anni;

c) il compimento della maggiore età;

d) l'assenza di sentenze definitive di condanna, pronunziate o riconosciute in Italia o all'estero, per delitti commessi con dolo ovvero di sottoposizione a un procedimento penale;

e) la conoscenza e la condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2007.

4. Alla domanda di iscrizione all'albo, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642, devono, altresì, essere allegati:

a) l'esposizione dei principi religiosi ai quali si ispira l'attività svolta nel luogo di culto o centro culturale;

b) l'indicazione di eventuali attività di insegnamento esercitate, comprese quelle relative a corsi di istruzione superiore, delle materie e dei principi oggetto dell'insegnamento;

c) l'indicazione dell'autorità religiosa dalla quale eventualmente si dipende;

d) l'elenco delle altre sedi italiane o estere presso le quali eventualmente si esercita la funzione.

5. Ai fini dell'iscrizione all'albo, il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, verifica l'estraneità del soggetto richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.

6. In qualsiasi momento il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto può chiedere la revoca dell'iscrizione all'albo, informando il Ministro dell'interno, e la chiusura del luogo di culto o del centro culturale.

7. Il Ministro di culto che esercita la propria funzione nel territorio nazionale è tenuto a rinnovare la domanda di iscrizione all'albo ogni tre anni, corredandola dei dati di cui ai commi 1 e 2.

8. L'istigazione all'odio o alla violenza commessa da parte di un ministro di culto è punita con cinque anni di reclusione e con la chiusura del luogo di culto o del centro culturale. In caso di sentenza di condanna sono altresì disposti la revoca dell'iscrizione del Ministro di culto all'albo, il divieto di presentare una nuova richiesta di iscrizione e la decadenza dalla funzione.

3.03. Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di predicazione)

1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e radicalizzazione di matrice religiosa che possano indurre al compimento di attività terroristiche, la predicazione nei luoghi di culto o nei centri culturali le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, è svolta in lingua italiana.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Il prefetto competente per territorio, ricevuta notizia della violazione, dispone con ordinanza immediatamente esecutiva la chiusura del luogo di culto nel quale la violazione stessa è stata commessa.

3.04. Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni concernenti il finanziamento e la realizzazione di edifici di culto)

1. Al fine di prevenire il finanziamento di attività con finalità terroristiche, gli enti, le associazioni e le comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi redigono i bilanci non in forma semplificata e li depositano, ai fini della loro pubblicità, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio in cui è situata la propria sede.

2. Sono considerate attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi di cui al comma 1:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;

b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;

d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque parti terze residenti nel territorio nazionale.

3.05. Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al Titolo VIII del codice penale per finalità di contrasto dello sfruttamento economico illecito di prodotti ispirati ad associazioni o a fenomeni criminali organizzati)

1. Al codice penale, dopo l'articolo 517-*quinquies* è inserito il seguente:

« Art. 517-*sexies*.

(Commercializzazione di prodotti con marchi o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, mette in circolazione o vende prodotti recanti marchi o segni dichiarati dall'organo competente contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro ».

3.06. Iezzi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni integrative in materia di avviso orale all'articolo 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 3, comma 6-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole « il questore può proporre » sono aggiunte le seguenti: « al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o », e dopo le parole « al tribunale per i minorenni, » sono aggiunte le seguenti: « nei casi di cui al comma 3-bis ».

3.07. Calderone, Patriarca.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)

1. In deroga all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della medesima legge si applicano in quanto compatibili anche al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b) c) e d) della medesima legge, che abbia subito danni

economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese, di seguito indicato come « testimone per motivi di giustizia ».

2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 6 del 2018 è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale, che la valuta secondo le medesime modalità previste per l'applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia. La domanda può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo. La domanda può altresì essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.

4.01. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Mauri, Bonafè.

ART. 5.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 2, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

5.1. Calderone, Patriarca.

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « dall'amministratore stesso » sono inserite le seguenti: « o dall'esperto coadiutore, se nominato ».

5.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso « 2-bis », dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per tali verifiche sui beni immobili l'amministratore giudiziario si può avvalere di un esperto coadiutore, ovvero di un professionista tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o

dei geometri, all'albo dei consulenti tecnici o all'albo dei periti del Tribunale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo la parola: forniscono aggiungere le seguenti: all'esperto coadiutore se nominato, e in ogni caso.

5.3. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Giannassi, Di Biase.

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso « 2-bis », aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili e sulla sussistenza di eventuali abusi, nonché per l'interlocuzione con i competenti uffici comunali, l'amministratore giudiziario può avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore, al quale sarà richiesto di esprimersi anche sul valore di mercato degli immobili in sequestro, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per l'eventuale sanatoria degli stessi. Nel caso in cui i competenti uffici comunali non provvedano tempestivamente alle attività ad essi demandate, l'amministratore giudiziario segnala l'inerzia al Tribunale e al dirigente dell'ufficio preposto.

5.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso « 2-bis », aggiungere il seguente:

2-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'Interno, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici di cui al precedente comma 2-bis, nominati esperti coadiutori dell'amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Il Tribunale della prevenzione o il giudice per le indagini preliminari liquida le spettanze dell'esperto coadiutore, i compensi

da imputare al conto della gestione o, in caso di incapacienza, le spese di giustizia.

5.5. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Giannassi, Di Biase.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023 n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

5.6. Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera c), capoverso « 1-bis », primo periodo, dopo le parole: non sanabili aggiungere le seguenti: , il Tribunale per le misure di prevenzione, il Tribunale penale o.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il capoverso « 1-bis », aggiungere il seguente:

1-ter. Per la demolizione disposta ai sensi del comma 1-bis, quanto alle spese e oneri, si fa riferimento agli articoli 5 e 204 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Il Giudice penale o di prevenzione dispone la demolizione come spesa ripetibile, e la cancelleria dà corso all'incarico ad impresa operante sul libero mercato, imputando l'onere finanziario a spese di giustizia, poi da ripetere nei confronti del condannato o proposto. Se la demolizione è curata per condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa sostenuta dai competenti Ministeri viene imputata al Ministero della giustizia.

5.7. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Giannassi, Di Biase.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso « 1-novies », sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: trimestrale.

5.8. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso « 1-novies », sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: semestrale.

5.9. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « 5-bis », dopo la parola: liquidabile, aggiungere le seguenti: previa attestazione di un tecnico esperto iscritto all’albo dei gestori della crisi d’impresa tenuto preso il Ministero della giustizia, di cui all’articolo 356, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) il comma 6-bis è abrogato.

5.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all’articolo 48:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l’immobile »;

2) al comma 4, dopo le parole: « Fondo unico giustizia, » sono inserite le seguenti: « per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai conces-

sionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte »;

5.11. Boschi, Giachetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza atti e progetti aventi l’obiettivo di aumentare l’inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e l’integrazione culturale.

5.12. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla lettera c) del comma 53 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi compresi i beni destinati con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ».

* **5.13.** Dori, Zaratti.

* **5.14.** Bonafè, Mauri, Serracchiani, Giannasi, Di Biase.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla

criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025.

3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approva-

zione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.

5.01. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza *Next Generation Eu*, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

5.02. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)

1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo Unico Giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.

5.03. Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Gianassi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

5.04. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Abrogazione dell'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)

1. L'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è abrogato.

* **7.1.** Soumahoro.

* **7.2.** Magi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 2:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II

e III, titolo XII, capi I e III e titolo XIII, capo I del codice penale;

b) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2-ter. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

2-quater. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza).

7.3. Cavandoli, Iezzi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* la condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l'umanità, di ecicidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza).

7.4. Zaratti, Bonelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o possa acquisire.

7.5. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Giannassi, Di Biase.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Giannassi, Di Biase.

ART. 8.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

(Potenziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito « Fondo nazionale per la sicurezza urbana », con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-*quinquies*, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia

di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-ter.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

08.01. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08

(Fondo nazionale sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato « Fondo nazionale per la sicurezza urbana », con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.

2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscano le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; esso è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

08.011. Dori, Zaratti.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08

(Fondo nazionale sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato « Fondo nazionale per la sicurezza urbana », con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.

2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

08.012. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Giannasi, Di Biase.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

(Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)

1. Il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

08.010. Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal perdurare della crisi in Ucraina

e sostenere il lavoro delle questure e delle prefetture, all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ». Per gli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

08.07. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della polizia locale)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

08.04. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti

allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino ecce-

denti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è

richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

* **08.013.** Mauri, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Di Biase.

* **08.014.** Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **08.015.** Dori, Zaratti.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.

08.06. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

(Piano di potenziamento della sicurezza urbana nelle aree e nelle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado)

1. Ai fini dell'attuazione e del potenziamento della tutela della sicurezza urbana,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, eventualmente d'intesa con altri Ministri competenti, presenta alle Camere un piano di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.

08.02. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

(Monitoraggio della condizione minorile ai fini dell'educazione alla legalità, lotta alla dispersione scolastica e prevenzione della devianza)

1. Quale misura di prevenzione nell'ambito della tutela della sicurezza e del contrasto alla povertà educativa, con il fine di promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza mino-

rile, anche attraverso progetti di riqualificazione urbana, presso ogni Prefettura è istituito un « Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile » al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni.

08.03. D'Orso, Alfonso Colucci, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

(Misure di presidio della legalità a tutela della sicurezza urbana)

1. Ai fini del rafforzamento dei presidi di legalità, della tutela della corretta amministrazione nonché dell'attuazione del principio di trasparenza, quali strumenti di prevenzione dal malaffare ed elementi qualificanti dell'azione amministrativa e politica, i prefetti e i sindaci possono sottoscrivere appositi Patti di legalità, al fine di promuovere, avvalendosi della collaborazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, pratiche virtuose che consentano il recupero della fiducia nella politica da parte dei cittadini e la loro più ampia partecipazione ai processi decisionali, nonché modelli e forme di controllo preventivo e vigilanza sul concreto operato degli organi di governo e degli amministratori della cosa pubblica, con particolare riguardo alla fase elettorale delle candidature, allo svolgimento del mandato da parte degli eletti, alle procedure inerenti ai contratti pubblici e alle nomine e alle designazioni da parte degli organi competenti.

08.05. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

(Potenziamento dei presidi a tutela della sicurezza urbana del Comune di Caivano)

1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio del comune di Caivano, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

08.08. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

(Finanziamento di iniziative per la sicurezza urbana del Comune di Caivano)

1. Per l'anno 2024 e per l'anno 2025, al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, al Comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

08.09. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sopprimerlo.

* **8.1.** Dori, Zaratti.

* **8.2.** Soumahoro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 633 del codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa »;

b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;

2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio ».

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

« f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale ».

3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 321-bis.

(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)

1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile ».

8.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa »;

b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di

cinque persone o da persona palesemente armata;

2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia;

Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

« f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale ».

8.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o detiene senza titolo.

8.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di morosità incolpevole,.

8.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Giannasi, Di Biase.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione principale altrui.

8.7. Dori, Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, primo periodo, sostituire le

parole: destinato a domicilio altrui *con le seguenti:* adibito ad abitazione altrui.

8.8. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, sostituire la parola: destinato con *la seguente:* adibito.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 634-bis », alla rubrica, sostituire la parola: destinato con *la seguente:* adibito.

8.9. Dori, Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, primo periodo, sostituire le parole: a domicilio con *le seguenti:* ad abitazione.

8.10. Dori, Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, primo periodo, dopo le parole: domicilio altrui *aggiungere le seguenti* o sue pertinenze.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, secondo periodo, dopo le parole:* immobile altrui *aggiungere le seguenti:* o sue pertinenze;

b) *al comma 3, capoverso « Art. 321-bis », comma 1, dopo le parole:* dell’immobile *aggiungere le seguenti:* o sue pertinenze.

8.11. Kelany, Buonguerrieri.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, sopprimere il secondo periodo.

8.12. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, secondo periodo, dopo le

parole: Alla stessa pena soggiace chiunque si approprii di un immobile *aggiungere le seguenti:* unica abitazione effettiva.

8.13. Dori, Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con artifici o raggiri con *le seguenti:* durante l’assenza della persona offesa.

8.14. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde con *la seguente:* riceve.

8.15. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », secondo comma, sopprimere le parole: o corrisponde.

8.16. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », sostituire il terzo comma con il seguente: La pena è ridotta di un terzo per l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.

8.17. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 634-bis », è aggiunto in fine il seguente comma: Si procede d’ufficio quando il fatto è commesso

contro persona incapace, per età o per infermità.

8.27. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L’articolo 633-bis del codice penale è abrogato.

8.31. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 321-bis.

(Reintegrazione nel possesso dell’immobile)

1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell’immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all’articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l’intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile ».

8.28. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, capoverso « Art. 321-bis », comma 3, dopo le parole: dell’occupazione aggiungere le seguenti: dell’unità immobiliare adibita ad unica abitazione.

8.29. Dori, Zaratti.

Al comma 3, capoverso « Art. 321-bis », comma 3 dopo le parole: nel possesso dell’immobile medesimo aggiungere le seguenti: , ovvero, su richiesta del denunciante, no-

minano l’istituto di cui all’articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile quale custode giudiziario.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *al comma 4, dopo le parole: nel possesso del medesimo, aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso in cui ragioni di sicurezza o di ordine pubblico lo impongano o lo giustifichino, o su richiesta del denunciante, nominano l’istituto di cui all’articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile quale custode giudiziario,;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Nei casi di nomina del custode giudiziario di cui al comma 3, le attività di restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, ovvero la reintegrazione nel possesso, vengono effettuate dal custode medesimo. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che il denunciante reintegrato non riconosce come propri, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli assegnando un termine non inferiore a due giorni. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode ne cura lo smaltimento o la distruzione. Gli oneri di custodia sono a carico della parte istante, che potrà rivularsi sull’occupante arbitrario.

8.30. Calderone, Patriarca.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:

a) il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;

b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.32. Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Serracchiani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per la prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità)

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico,

istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità ».

2. All'articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità, ».

3. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».

8.01. Zan, Serracchiani, Di Biase, Gianassi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il « Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica », di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

2. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un

Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui all'articolo 39 e 223 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 2 sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

8. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza se-

mestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

8.02. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)

1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a erogare finanziamenti, in unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. L'ammortamento del finanziamento di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra 5 e 30 anni, con l'applicazione di un tasso d'interesse a tasso fisso o variabile, con facoltà per la regione o l'ente locale di richiedere il passaggio a tasso fisso.

8.03. Gianassi, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Mauri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tra-

mite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2024 l'impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l'erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell'energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20 per cento.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tar-

divamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1, costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disa-

bile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della ve-

ridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Le risorse allocate presso il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ove non ancora trasferite alle regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel nuovo Fondo istituito ai sensi del comma 1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la gestione delle risorse già impegnate.

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.

8.04. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auremma, Penza.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.

8.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auremma, Penza.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Aumento detrazioni per i conduttori)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01:

1) alla lettera *a)*, le parole: « euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « euro 150 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300 »;

b) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « Lire 960.000 » sono sostituite dalle seguenti: « Euro 1.200,00 »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « Lire 480.000 » sono sostituite dalle seguenti: « Euro 600,00 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per il contrasto del disagio abitativo.

8.06. Bonafè, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Sostegno alla locazione di alloggi sociali e a canone concordato)

1. Alla Tabella A, Parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

« 41-*quinquies*) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008 ».

2. Alla Tabella A, Parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 127-*duodevicies*) sono soppresse le parole: « e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008 ».

8.07. Gianassi, Mauri, Di Biase, Bonafè, Serracchiani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Proroga per gli anni 2024 e 2025 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 3, primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2025 ».

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.08. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Bonafè, Mauri.

ART. 9.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 61 del codice penale, al comma 1, dopo il numero 11-*novies* è inserito il seguente:

« 11-*decies*. L'aver commesso il fatto a bordo treno o nelle aree interne delle stazioni ferroviarie e delle relative aree adiacenti ».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Se il fatto è commesso con sostituzione di persona realizzata attraverso strumenti informatici o telematici, la pena è aumentata di un terzo »;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* (Modifiche al codice penale per l'introduzione di una circostanza aggravante comune per i fatti commessi in ambito ferroviario, nonché in materia di truffa).

9.1. Iezzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 640. – (*Truffa*) – Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convinci-

mento di dover eseguire un ordine dell'autorità;

3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);

4) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

9.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al secondo comma, dopo il numero 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis.* se il fatto è commesso utilizzando la rete *internet* o la rete telefonica; ».

9.3. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: due a sei con le seguenti: uno a cinque.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale dopo le parole: « 612-*bis* » sono inserite le seguenti: « e 640 terzo comma ».

9.4. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale dopo le

parole: « 612-*bis* » sono inserite le seguenti: « e 640, terzo comma ».

9.5. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis.*

(Modifiche al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309)

1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è inserito il seguente:

« 5-*quater.* Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata ».

9.01. Iezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis.*

(Misure in materia di sicurezza dei pubblici esercizi)

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'esercizio di pubblici servizi, per l'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a

favore di un apposito Fondo di cui al successivo comma 3, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera *a)* è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.

9.02. Iezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure in materia di sicurezza dei pubblici esercizi)

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'esercizio di pubblici servizi, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 15-*sexies*. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte della medesima persona fisica o del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 20.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla persona fisica o dal soggetto. ».

9.03. Iezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti di violenza sessuale)

1. Al fine di implementare le misure di pubblica sicurezza per il contrasto e la prevenzione dei reati di violenza sessuale, dopo l'articolo 609-*duodecies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 609-*terdecies*. — 1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*sexies* del codice penale possono chie-

dere di essere ammessi volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale coattivo è disposto dal giudice nei casi in cui il soggetto, condannato per i reati di cui al comma 1, a seguito di perizia psichiatrica, viene dichiarato incapace di intendere e di volere e sottoposto a tutela.

4. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati pubblici, i quali dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

5. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.

6. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto definisce i metodi di applicazione e le strutture sanitarie pubbliche nelle quali eseguire il trattamento farmacologico di blocco androgenico. ».

9.04. Iezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti di violenza sessuale)

1. I condannati per il reato di cui all'articolo 609-bis, primo comma, aggravato

dalla circostanza di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1, del codice penale possono chiedere di essere ammessi al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 219 del 2017.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, acquisito il parere favorevole della competente commissione medica.

4. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è disposto dal giudice, sentito l'amministratore di sostegno appositamente nominato, nonché la competente commissione medica nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 2017, nei casi in cui il soggetto, condannato per il reato di cui al comma 1, viene assolto perché totalmente incapace di intendere e di volere.

5. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati pubblici, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

6. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice, sentita la commissione medica, deve indicare, con ordinanza motivata, il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.

7. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento definisce i metodi di applicazione, la com-

posizione delle apposite commissioni mediche e le strutture sanitarie pubbliche nelle quali eseguire il trattamento farmacologico di blocco androgenico.

8. All'articolo 165, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « delle restituzioni » sono aggiunte le seguenti: « alla sottoposizione volontaria del reo al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale ».

9.05. Iezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti di violenza sessuale)

1. I condannati per il reato di cui all'articolo 609-bis, primo comma, aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1, del codice penale possono chiedere di essere ammessi al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 219 del 2017.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, acquisito il parere favorevole della competente commissione medica.

4. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è disposto dal giudice, sentito l'amministratore di sostegno appositamente nominato, nonché la competente commissione medica nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 2017, nei casi in cui il soggetto, condannato per il reato di cui al comma 1, viene assolto perché totalmente incapace di intendere e di volere.

5. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati pubblici, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

6. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice, sentita la commissione medica, deve indicare, con ordinanza motivata, il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.

7. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento definisce i metodi di applicazione, la composizione delle apposite commissioni mediche e le strutture sanitarie pubbliche nelle quali eseguire il trattamento farmacologico di blocco androgenico.

8. La pena è diminuita qualora prima del giudizio l'imputato abbia accettato di sottoporsi al trattamento farmacologico di cui ai commi precedenti. La circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.

9.06. Iezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti di violenza sessuale)

1. I condannati per il reato di cui all'articolo 609-bis, primo comma, aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1, del codice penale possono chiedere di essere ammessi al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 219 del 2017.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, acquisito il parere favorevole della competente commissione medica.

4. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è disposto dal giudice, sentito l'amministratore di sostegno appositamente nominato, nonché la competente commissione medica nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3 della legge n. 217 del 2019, nei casi in cui il soggetto, condannato per il reato di cui al comma 1, viene assolto perché totalmente incapace di intendere e di volere.

5. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati pubblici, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

6. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice, sentita la commissione medica, deve indicare, con ordinanza motivata, il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.

7. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento definisce i metodi di applicazione, la composizione delle apposite commissioni mediche e le strutture sanitarie pubbliche nelle quali eseguire il trattamento farmacologico di blocco androgenico.

8. Al condannato che accetta di sottoporsi al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace

reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo bimestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Si applicano i commi 2, 3, 4 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

9.07. Iezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura civile in materia di danneggiamento in ordine pubblico)

1. Dopo l'articolo 419 del codice penale, è inserito il seguente:

« Art. 419-bis. – (Danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva) – Chiunque, nell'ambito di una manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, con condotte reiterate distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è della reclusione da cinque a otto anni se il fatto è commesso:

1) con minaccia o violenza alla persona;

2) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate, o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;

3) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

4) sopra attrezzature o impianti sportivi, al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) delitto di danneggiamento di cui all'articolo 419-*bis* del codice penale »;

b) all'articolo 382-*bis*, al comma 1, dopo le parole: « 387-*bis* », aggiungere le seguenti: « 419-*bis* ».

3. All'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di accertamento con sentenze irrevocabile di condanna della commissione dei reati di cui agli articoli 419, 419-*bis*, e 635 del codice penale, è sempre proponibile il ricorso al tribunale competente con procedimento sommario di cognizione per i danni causati dai fatti costituenti reato. Nei suddetti casi è cura della polizia giudiziaria, su disposizione dell'ufficio del pubblico ministero, notificare alla persona offesa proprietaria di un bene danneggiato dai reati di cui sopra la sentenza irrevocabile di condanna che ha accettato tale lesione. ».

9.08. Iezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 643 del codice penale, in materia di circonvallazione di persone incapaci)

1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: « da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500 ».

9.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva *con le seguenti:* condannati con sentenza definitiva.

10.1. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.

* **10.2.** Zaratti, Dori.

* **10.3.** Mauri, Serracchiani, Bonafè, Giannassi, Di Biase.

* **10.4.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: indicati all'articolo 9, comma 1 *con le seguenti:* o delle aree indicati all'articolo 9.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« c) al comma 6-*quater*, dopo le parole: "l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale," sono inserite le seguenti: "nonché dei delitti di cui agli articoli 583-*quater* e 635, terzo comma, del codice penale" »;

b) *al comma 2, capoverso, dopo le parole:* e nelle relative pertinenze *aggiungere le seguenti:* ovvero nelle aree individuate dai regolamenti di polizia urbana ai fini della tutela del decoro e della sicurezza urbani;

c) *alla rubrica, dopo le parole:* alle loro pertinenze *aggiungere le seguenti:* ovvero ad altre aree individuate a tutela del decoro e della sicurezza urbani, e in materia di flagranza differita.

10.5. Iezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **10.6.** Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

* **10.8.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, le prefetture sono autorizzate a stipulare specifiche intese con i rappresentanti delle forze dell'ordine e le aziende esercenti il trasporto pubblico locale per concessione e contratto di servizio volte a garantire l'installazione di sistemi di sicurezza integrati, conformi a caratteristiche tecniche fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a bordo di tutti i mezzi di trasporto pubblico, sia quelli attualmente circolanti sia quelli in nuova costruzione, che consentano anche la segnalazione immediata da parte degli autisti alle forze dell'ordine di episodi di criminalità o comportamenti scorretti nei confronti degli utenti e del personale di bordo.

2. È disposto l'obbligo, per gli enti locali, di prevedere tra i requisiti dei bandi di acquisto di nuovi mezzi adibiti al trasporto pubblico locale l'installazione dei sistemi di sicurezza e segnalazione di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli

adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10.06. Iezzi.

ART. 11.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 16, 17 e 20.

11.1. Boschi, Giachetti.

Sopprimerlo.

* **11.2.** Soumahoro.

* **11.3.** Boschi, Giachetti.

* **11.4.** Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi.

* **11.5.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi, rimane senza effetto.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi, rimane senza effetto.

11.6. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.

11.7. Iezzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

1. L'articolo 610 del codice penale deve interpretarsi nel senso che il reato di violenza privata ivi previsto si configura anche nel caso in cui una o più persone impediscano l'entrata o l'uscita da uno spazio aziendale ostruendone il transito con la sola interposizione dei propri corpi e la resistenza attiva o passiva opposta a chi intenda passare. Non costituisce esimente o scriminante il fatto che il detto comportamento sia tenuto per sostenere un'azione di sciopero.

11.01. Iezzi.

ART. 12.

Sopprimerlo

- * **12.1.** Dori, Zaratti.
- * **12.2.** Boschi, Giachetti.
- * **12.3.** Enrico Costa, Carfagna.
- * **12.4.** Soumahoro.
- * **12.5.** Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi.
- * **12.6.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che im-

pongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « quando imputato sia » sono inserite le seguenti: « l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia ».

2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 276-*bis*.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova ».

3. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussi-

stenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinqüies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena ».

5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinqüies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice ».

6. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

7. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qua-

lora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al terzo comma, le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole: « alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato ».

8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*bis*.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-*bis* nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-*quater*. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova »;

b) all'articolo 47-*ter*, al comma 1-*bis* è premesso il seguente:

« 1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

c) all'articolo 47-*quinqüies*, comma 1, le parole: « se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse e dopo le parole: « assistenza o accoglienza » sono inserite le seguenti: « ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

d) all'articolo 51-*ter*:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata

per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 »;

2) alla rubrica, dopo la parola: « alternative » sono aggiunte le seguenti: « e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

9. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali ».

10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: « per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2021 »;

b) al comma 323, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale ».

11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 12 e 27.

12.7. Enrico Costa, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente

impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al terzo comma, le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole: « alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato »;

3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « quando imputato sia » sono inserite le seguenti: « l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia ».

4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o del-

l'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova ».

5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« 1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena ».

7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

« 4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice ».

12.8. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al terzo comma, le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole: « alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato ».

12.9. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 12 e 27.

12.10. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, sopprimere le parole da: l'esecuzione della pena fino a: di cui al numero 3,

12.11. Boschi, Giachetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

a) *alla rubrica aggiungere in fine, le seguenti parole:* e incremento delle case famiglia protette.

b) *all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti:* dagli articoli 12 e 27.

12.12. Dori, Zaratti.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Soumahoro.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* la parola: « quattordici » è sostituita dalle seguenti: « sedici » e;

b) *sostituire le parole:* a cinque con le seguenti: a tre.

13.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».

13.3. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Giannassi, Di Biase.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nei confronti di un soggetto minore di anni 14 o comunque non imputabile ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

13.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, » sono aggiunte le seguenti: « nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, »;

b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « di ciascun ente »;

c) al comma 6, le parole: « 2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.200.000 per l'anno 2024 e a euro 7.800.000 a decorrere dall'anno 2025 ».

13.01. Varchi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

2-*bis*) all'ultimo comma la parola: « facoltativo » è sostituita dalla seguente: « obbligatorio ».

13.02. Iezzi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre 2010, n. 199, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 336, 337, 341-*bis* del codice penale. ».

13.03. Iezzi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

*(Modifica dell'articolo 131-*bis* del codice penale)*

1. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, numero 2), le parole: « un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ».

13.04. Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Facoltà del Questore di segnalare al Procuratore della Repubblica il rischio che nel-

l'ambito di una pubblica manifestazione vengano commessi reati)

1. All'articolo 20 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il Questore ha la facoltà, sulla base delle risultanze dei servizi investigativi di cui dispone, di segnalare al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente, la possibilità che nel corso di una manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, si verifichino delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

13.05. Iezzi.

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

CAPO II-*bis*

MISURE AVENTI AD OGGETTO LE INFIORESCENZE DELLA CANAPA E DEI PRODOTTI DA ESSE DERIVATI

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 dopo le parole: « della filiera » sono aggiunte le seguenti: « industriale »;

2) al comma 3, alinea, le parole: « la coltura della canapa finalizzata » sono sostituite dalle seguenti: « in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata »;

3) al comma 3, lettera *b*), le parole: « dell'impiego e del consumo finale » sono sostituite con le seguenti: « della realizzazione » e dopo la parola: « locali », sono inserite le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge »;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. La presente legge non si applica all'importazione, alla lavorazione, alla de-

tenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera *g)*, dopo le parole: « coltivazioni destinate al florovivaiismo » è inserita la seguente: « professionale »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. È vietata l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa* L.) coltivata ai sensi del comma 1, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. ».

13.06. Il Governo.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 dopo le parole: « della filiera » sono aggiunte le seguenti: « industriale »;

2) al comma 3, alinea, le parole: « la coltura della canapa finalizzata » sono sostituite dalle seguenti: « in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata »;

3) al comma 3, lettera *b)*, le parole: « dell'impiego e del consumo finale » sono sostituite con le seguenti: « della realizzazione » e dopo la parola: « locali », sono inserite le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge »;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. La presente legge non si applica all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera *g)*, dopo le parole: « coltivazioni destinate al florovivaiismo » è inserita la seguente: « professionale »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. È vietata l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa* L.) coltivata ai sensi del comma 1, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. ».

13.06. Il Governo (*Nuova formulazione*).

Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica.

13.6. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica di ambito urbano.

13.7. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 14.

All'articolo 14, premettere il seguente:

Art. 014.

(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° settembre 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

014.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'articolo 14, premettere il seguente:

Art. 014.

(Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

014.02. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'articolo 14, premettere il seguente:

Art. 014.

(Strutture alloggiative per il personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.

014.03. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sopprimerlo.

14.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, sopprimere le parole: e al secondo;

b) sopprimere il secondo capoverso.

14.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, dopo le parole: o di pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: qualora lo stesso abbia reiterato più volte l'invito a interrompere l'azione;

b) sopprimere il secondo capoverso.

14.4. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, sostituire le parole: è aumentata di con le seguenti: è aumentata fino a;

b) sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, sostituire le parole: è aumentata di con le seguenti: è aumentata fino a;

b) sopprimere il secondo capoverso.

14.5. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Giannassi, Di Biase.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) è inserita la seguente:

« m-sexies) delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale previsto dall'articolo 336 del codice penale ».

14.6. Vietri.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.

*** 14.7.** Soumahoro.

*** 14.8.** Boschi, Giachetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.9. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, dopo le parole: o di pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: qualora lo stesso abbia reiterato più volte l’invito a interrompere l’azione;

b) sopprimere il secondo capoverso.

14.13. Zaratti, Dori.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all’articolo 339 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se la violenza o minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. ».

14.14. Iezzi.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15.1. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da tre mesi a tre anni.

15.2. Gianassi, Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al secondo comma, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « nell’esercizio o a causa di tali attività » sono aggiunte le seguenti: « e nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale,

conducente e controllore di bordo, impiegato su mezzi di trasporto pubblici di terra, aria e mare, » e.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, nonché a personale del trasporto pubblico o esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali ».

15.3. Loperfido.

Dopo l’articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.

(Garanzie funzionali e tutela legale a favore dell’operatore di polizia)

1. Dopo l’articolo 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 335-bis. – (Fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica) – 1. Qualora il pubblico ministero riceva notizia di fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la Corte d’appello e compie altrettanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato dei quali non è possibile rinvio.

2. Il procuratore generale informa il comando del corpo o il capo dell’ufficio da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1 affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette e all’Avvocatura dello Stato, e apre un fascicolo relativo ai fatti compiuti in servizio dagli appartenenti alle forze di polizia relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

3. L'Avvocatura dello Stato procede immediatamente agli accertamenti relativi alla legittimità dell'azione degli operatori e in particolare al rispetto dei protocolli operativi concernenti l'uso della forza, avvalendosi, laddove necessario, dell'opera di consulenti tecnici ed informando, senza ritardo, il procuratore generale dell'esito dell'attività.

4. Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena prevista dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, provvede all'immediata chiusura del procedimento.

5. Il procuratore generale, quando non provvede alla chiusura del procedimento, esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 nel codice di procedura penale. ».

Art. 15-ter.

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 30.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'importo di cui al comma 2 è anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed ammi-

nistrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme ».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da destinare alla copertura delle spese per la tutela legale in relazione ai procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15.02. Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Adeguamento alle norme costituzionali delle norme di pubblica sicurezza vigenti in materia di riunioni e assembramenti in luogo pubblico)

1. L'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. – 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono far pervenire, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, un atto scritto recante il preavviso della riunione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e di fine della riunione, del luogo e dell'oggetto della riunione, le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità, la copia dei documenti di identificazione e la firma dei

promotori e il numero presumibile di partecipanti, ove conosciuto dai promotori. Qualora si tratti di riunione in forma di corteo o di processione religiosa il preavviso deve indicare anche l'itinerario del corteo o della processione e del luogo in cui si svolgano eventuali discorsi o cerimonie religiose. Insieme con il preavviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico, da parte dell'autorità competente.

2. È considerata riunione in luogo pubblico anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, si svolga in un luogo pubblico.

3. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da mille a quattromila euro.

4. Il questore, per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, può vietare che la riunione in luogo pubblico, anche non preavvisata, abbia luogo e può, per le stesse ragioni, anche al fine che la riunione si svolga in modo pacifico e senz'armi ovvero al fine di consentire lo svolgimento di altre riunioni o di evitare disagi eccessivi alla libera circolazione delle persone, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione, inclusi percorsi in tutto o in parte alternativi per il corteo o per la processione religiosa, indicando ai promotori che qualora la riunione non si svolgerà in tutto o in parte in osservanza delle prescrizioni impartite la riunione si considererà vietata.

5. Le prescrizioni e l'eventuale divieto devono essere disposti con atto scritto e motivato che deve essere portato ad immediata conoscenza dei promotori, direttamente o mediante comunicazione dell'autorità locale della pubblica sicurezza; dell'avvenuta comunicazione deve essere redatto apposito processo verbale.

6. L'autorità di pubblica sicurezza assiste allo svolgimento della riunione in luogo pubblico mediante la presenza in tale luogo o nelle sue vicinanze di suoi funzionari ed agenti.

7. L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti dei contingenti di personale delle forze di polizia presenti sul

posto, chiarendo ad essi gli obiettivi da conseguire, al fine di facilitare, supportare e garantire a tutti la libertà di riunirsi pacificamente e senza armi e di prevenire o contrastare ogni fatto o atto che possa rendere non più pacifico lo svolgimento della riunione, anche per l'intervento di persone che la vogliano disturbare o interrompere, o che qualcuno dei presenti porti o usi armi, anche improprie, ovvero che sopravvengano motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

8. In ogni caso il Prefetto o il Questore, sentiti anche il Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, possono disporre che nel luogo della riunione o nelle sue immediate vicinanze ovvero durante il percorso del corteo siano effettuati appositi servizi di vigilanza e di controllo da parte di personale delle forze di polizia statali o dei corpi di polizia locale, da attuarsi sulla base di appositi protocolli operativi disposti con i criteri e i modi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, in modo che sia il più possibile osservata e mantenuta durante tutta la riunione una distanza di sicurezza minima tra il personale delle forze di polizia e i partecipanti alla riunione, di norma non inferiore a due metri.

9. Qualora sussistano concreti e attuali rischi per la sicurezza o per l'incolumità pubblica ovvero al fine di prevenire i motivi di scioglimento di riunioni o assembramenti gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, su disposizione del Questore o del suo delegato, sentito, ove occorra, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno facoltà di:

a) disporre che i luoghi pubblici in cui si svolge la riunione o il corteo e le loro vicinanze siano sorvegliati con telecamere o con il sorvolo di aerei o di elicotteri o di droni a disposizione delle forze di polizia statali o locali;

b) richiedere a coloro che si recano al luogo fissato per la riunione o che vi si trovano di esibire i propri documenti di identificazione e di soggiorno ed effettuare immediati controlli sul posto per verifi-

carne l'autenticità; in ogni caso è vietata ogni forma di raccolta di dati delle persone che consenta di identificarle o classificarle in base alle loro opinioni politiche o religiose o alla loro appartenenza nazionale o etnica o al loro sesso o identità o orientamento sessuale;

c) richiedere a coloro che vogliono raggiungere il luogo in cui si svolge la riunione o il corteo di passare attraverso apposite macchine, collocate nelle immediate vicinanze, idonee a far verificare al personale delle forze di polizia l'eventuale possesso di armi, anche improprie o di oggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica;

d) disporre il momentaneo divieto in tutto o in parte della circolazione o della sosta di veicoli privati nel luogo in cui si svolge la riunione o lungo il percorso del corteo, per tutta la durata della riunione e per determinati periodi di tempo ad essa antecedenti o successivi;

e) provvedere alla momentanea custodia di eventuali oggetti detenuti dai presenti, allorché possano essere usati come armi improprie o possano costituire un pericolo concreto e attuale per la sicurezza o per la incolumità pubblica; la custodia cessa alla fine dello svolgimento della riunione e comporta l'obbligo di restituire gli oggetti custoditi ai legittimi detentori, salvo che se ne debba disporre il sequestro, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

f) predisporre con la presenza di personale delle forze di polizia o con la sosta di mezzi o di strutture mobili a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza uno sbarramento momentaneo nei luoghi pubblici in cui si svolge la riunione o il corteo e nelle loro vicinanze, che può essere posto soltanto per prevenire pericoli attuali e concreti per la sicurezza o per l'incolumità pubblica e per garantire che la riunione si svolga in modo pacifico, con connesso divieto di attraversare o di compromettere l'efficacia o distruggere lo schieramento provvisoriamente predisposto, anche a tutela della sicurezza di determinate persone e di determinati beni.

10. In ogni caso le misure indicate nel comma 9 devono essere disposte secondo modalità e tempi che non scoraggino in alcun modo la pacifica partecipazione delle persone alla riunione. La numerosità dello schieramento del personale delle forze di polizia durante la riunione o nelle sue vicinanze e il loro tipo di equipaggiamento devono essere proporzionali ai rischi concreti per la sicurezza e non devono in alcun modo intimidire coloro che partecipano pacificamente alla riunione.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

12. Per la celebrazione di funerali ed esequie pubbliche si osservano le disposizioni speciali in vigore, anche in materia sanitaria, e i regolamenti comunali, ma il Questore a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può disporre che siano adottate speciali cautele.

13. È fatta salva ogni diversa disposizione prevista per le riunioni religiose in luogo pubblico dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 e dalle successive intese applicative, nonché dalle Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, approvate con legge.

14. I contravventori al divieto o alle prescrizioni imposte dall'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da duecento euro a quattromila euro. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità di pubblica sicurezza o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

15. Ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del codice civile i promotori di ogni riunione in luogo pubblico, anche se non preavvisata o vietata, rispondono in solido per i danni cagionati da coloro che partecipano alla riunione stessa nel luogo preavvisato o prescritto o comunque commessi in violazione delle norme previste dal presente articolo, incluse quelle previste a tutela delle persone e delle cose, o in contrasto con gli ordini impartiti dall'autorità di pubblica

sicurezza nello svolgimento della riunione o del corteo. ».

2. L'articolo 20 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — 1. Possono essere sciolti dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza le riunioni e gli assembramenti allorché in occasione di tali riunioni o assembramenti si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) non siano pacifici o vi compaiano armi, anche improprie, salvo che, per mantenere e non scoraggiare lo svolgimento pacifico della riunione, sia possibile e sufficiente provvedere in modo sicuro al sequestro delle armi, anche improprie, ritrovate o detenute ovvero al fermo o all'arresto di determinate persone che detengano armi ovvero all'accerchiamento o all'isolamento di persone che durante lo svolgimento della riunione o nelle sue immediate vicinanze abbiano comportamenti violenti verso altre persone o verso le cose;

b) avvengono delitti contro la vita o la libertà delle persone o delitti che comportano l'uso della violenza o della minaccia o l'uso di armi ovvero istigazione a commettere delitti;

c) si verifichino pericoli concreti ed attuali per la sicurezza o l'incolumità pubblica che impediscono che la riunione o l'assembramento si svolgano o proseguano in modo pacifico;

d) si svolga in qualsiasi forma una riunione in luogo pubblico, la quale sia stata precedentemente vietata dall'autorità di pubblica sicurezza per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;

e) avvengano attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione o all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o che l'incoraggino;

f) avvengano forme di propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo che abbia le

caratteristiche o persegua le finalità di ricostruzione del disciolto partito fascista ovvero avvenga l'esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo o del nazismo oppure delle loro finalità antidemocratiche ovvero siano compiute manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste;

g) avvengano propaganda ovvero istigazione e incitamento, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. ».

3. L'articolo 21 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — 1. Quando in luogo pubblico si verifichi un assembramento significativo di persone ovvero si svolga una determinata riunione, per la quale era stata omessa la presentazione del preavviso, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore e, nelle sole ipotesi in cui tale assembramento o tale riunione non si svolgano in modo pacifico o compaiano armi o sussistano gravi pericoli attuali per la sicurezza o per l'incolumità pubblica, provvede, sotto la propria responsabilità, ad impartire indicazioni atte a rimuovere con immediatezza i pericoli per la sicurezza o per l'incolumità pubblica, o, ove non sia possibile, ad impedire che la riunione o l'assembramento abbiano luogo, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti. ».

4. L'articolo 22 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — 1. Quando, nei casi previsti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione pubblica o un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali o agenti

di pubblica sicurezza, su ordine del Questore o dell'ufficiale di pubblica sicurezza che è stato designato dal Questore a coordinare i servizi svolti dal personale delle forze di polizia statale in occasione di tale riunione o assembramento. In tali ipotesi il funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore. L'ufficiale o il sottufficiale dei Carabinieri deve essere in divisa. L'invito a sciogliersi si fa in nome della legge. ».

5. L'articolo 23 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — 1. Quando l'invito a sciogliersi rimanga senza effetto, è ordinato lo scioglimento della riunione o dell'assembramento con tre distinte formali intimazioni ad alta voce e fatte in nome della legge, eventualmente preceduta ognuna da uno squillo di tromba. ».

6. L'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. — 1. Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte a causa di rivolta o opposizione violenta dei presenti, il Questore o l'ufficiale di pubblica sicurezza da esso delegato a coordinare i servizi delle forze di polizia statali ordina che la riunione o l'assembramento siano sciolti con la forza.

2. All'esecuzione di tale ordine provvede il personale delle forze di polizia statali sotto il comando dei rispettivi capi.

3. Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei Carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.

4. L'uso della forza deve essere proporzionato all'eventuale minaccia o violenza verificata nella riunione e all'eventuale resistenza violenta arrecata dalle persone pre-

senti e deve essere sempre limitato a quanto è strettamente necessario per respingerla o per limitare i pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica e per sciogliere la riunione e strettamente proporzionale e alla sua immediata cessazione. È vietata ogni forma di uso della forza su persone che non stiano attuando alcuna forma di violenza o di resistenza violenta o che si stiano allontanando dal luogo o che non partecipino alla riunione o che siano già state poste sotto il controllo del personale delle forze di polizia. In ogni caso l'eventuale uso della forza deve essere attuato con modalità progressive e che non producano alcuna lesione personale nei confronti di persone presenti, inclusi gli appartenenti alle forze di polizia statali o danneggiamenti alle cose. Nei confronti di minori di età e di donne o di disabili fisici o psichici o sensoriali ogni tipo di uso della forza deve essere ridotto o escluso.

5. L'uso della forza da parte delle forze di polizia al fine di sciogliere la riunione o l'assembramento può consistere in:

a) forme di momentanee limitazioni, totali o parziali, di accesso delle persone e dei veicoli a determinati luoghi pubblici in relazione ai quali il Questore aveva prescritto il divieto di riunione per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;

b) momentaneo divieto di accesso, totale o parziale, delle persone e dei veicoli a luoghi aperti al pubblico o a mezzi di trasporto pubblico o privato;

c) allontanamenti fisici di determinate persone dai luoghi vietati per la riunione o nelle loro immediate vicinanze;

d) rimozione dei veicoli dai luoghi vietati per la riunione o nelle loro immediate vicinanze;

e) rimozione forzata di eventuali veicoli o di oggetti, inclusi rifiuti o cose incendiate o pericolose, che si trovino nel luogo della riunione o nell'itinerario del corteo;

f) uso nei confronti delle persone presenti alla riunione che deve essere sciolte di armi non letali allorché non sia possibile

respingere in altro modo contatti violenti col personale delle forze di polizia da parte delle persone invitate a sciogliersi o sia necessario impedire loro che creino o aumentino i pericoli per la sicurezza o l'incolumità pubblica o per la salute o siano attuate forme di danneggiamento o di devastazione o di saccheggio, fermi restando i divieti previsti dal comma precedente; in ogni caso prima di ricorrere all'uso di qualsiasi tipo di arma il comandante della forza di polizia deve avvisare in modo chiaro i presenti in un tempo sufficiente per consentire loro di allontanarsi.

6. In particolare, l'uso di armi non letali può effettuarsi nel rispetto dei limiti indicati nella lettera *f*) del comma 5 e dei seguenti principi e criteri:

a) i gas lacrimogeni possono essere utilizzati soltanto in casi di violenza così diffusa che non è più possibile gestire individualmente le persone violente e mai nello spazio in cui determinate persone sono di fatto impossibilitate ad allontanarsi, né con modalità che producano danni duraturi alla salute dei presenti, inclusi i non partecipanti alla riunione, né in quantità eccessive, né sparando i candelotti contro le persone;

b) lo *spray* al peperoncino può essere utilizzato soltanto se mirato contro ben determinate persone che abbiano comportamenti violenti, rispettando la distanza minima;

c) i manganelli possono essere utilizzati soltanto come strumenti di difesa individuale del personale appartenente alle forze di polizia, allorché sia indispensabile per respingere attacchi violenti indirizzati contro di loro; ogni colpo deve essere giustificato e non può essere mai indirizzato verso parti del corpo in cui possono verificarsi lesioni più gravi;

d) i proiettili a impatto cinetico, ossia i proiettili di gomma, possono essere usati soltanto per colpire persone specifiche che stanno commettendo violenza contro altre persone o contro le cose e soltanto quando altri mezzi non sono riusciti a porre rimedio alla situazione; possono essere indiriz-

zati soltanto contro la parte inferiore del corpo, non possono essere sparati a caso sulla folla e non possono essere usati per colpire un bersaglio per rimbalzo, né devono essere sparati verso il terreno affinché il proiettile possa rimbalzare e colpire un obiettivo;

e) idranti o cannoni ad acqua devono essere utilizzati soltanto allorché la violenza sia così grave e diffusa che non è più possibile affrontare individualmente le persone violente e possono essere utilizzati soltanto da appartenenti alle forze di polizia statali, i quali abbiano ricevuto specifico addestramento all'uso e abbiano ricevuto istruzioni chiare sulla pressione dell'acqua e sulla direzione, al fine di evitare danni eccessivi alle persone.

7. L'uso di armi da fuoco è vietato come mezzo per sciogliere riunioni o assembramenti e per disperdere la folla e può essere consentito soltanto su precise istruzioni del comandante della forza di polizia e quale mezzo estremo e residuale per fermare una persona che produca una minaccia imminente di morte o di lesioni gravi, allorché altri strumenti o armi non letali siano insufficienti per fermarla.

8. In ogni caso la forza può essere impiegata nelle ipotesi indicate dal presente articolo soltanto da personale delle forze di polizia statali dotato di specifico addestramento fisico e psicologico e di specifica formazione e aggiornamento e soltanto in osservanza di criteri generali, casi, modi e limiti previsti con decreto del Ministro dell'interno, che deve essere emanato di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'economia e delle finanze, previ pareri del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

9. Chiunque si rifiuti di obbedire all'ordine di scioglimento è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro trecento a euro quattromila.

10. In ogni caso in cui sia stato eseguito, anche senza l'uso della forza, lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di pubblica sicurezza o il

sottufficiale dei Carabinieri preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione o dell'assemblamento, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine e lo trasmette entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della riunione al Procuratore della Repubblica competente per il territorio in cui si è svolta la riunione, anche ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

11. Il Procuratore della Repubblica o un suo sostituto da esso delegato, può comunque in qualsiasi istante acquisire dal Questore copia del preavviso e di eventuali atti di divieto o di prescrizioni imposte, può in qualsiasi istante presenziare allo svolgimento di qualsiasi riunione in luogo pubblico e chiedere ulteriori informazioni al Questore, ai promotori della riunione e agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti in servizio di ordine pubblico. ».

7. Gli articoli 25, 26 e 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

8. Gli articoli da 19 a 32 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

15.03. Magi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e al codice di procedura penale)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato « testo unico », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Articolo 20. – 1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo

pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri. ».

b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati;

c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Articolo 24. – 1. Qualora l'invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l'assemblamento siano sciolti con la forza. All'esecuzione dell'ordine provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti. È fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all'articolo 20. È fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l'esecuzione dell'ordine di cui al presente articolo di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone »;

d) all'articolo 41:

1) al primo comma, la parola: « immediatamente » è sostituita dalle seguenti: « con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplosivo, l'ufficiale di pubblica sicurezza che

ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l'attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 249, comma 2, le parole: « , nei limiti del possibile, » sono soppresse;

b) all'articolo 251, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all'articolo 257 e secondo le disposizioni dell'articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria »;

c) all'articolo 389 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Nei casi in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all'uso della forza ai sensi dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all'identificazione dell'arrestato o del fermato, ne dispone l'immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito.

2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all'arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l'arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero ».

15.04. Zaratti, Dori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Uniformi, caschi, codici identificativi e telecamere per il personale delle forze di po-

lizia impegnato in servizio di ordine pubblico)

1. Ogni appartenente al personale delle forze di polizia a ordinamento civile o militare, dello Stato, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, incluso quello in occasione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico e di manifestazioni sportive, ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio.

2. Il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia statali impegnato in tali servizi di ordine pubblico devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sul corpetto protettivo, un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. Nel caso di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano eventualmente esonerati, per qualsiasi ragione, dall'obbligo di indossare l'uniforme, il codice identificativo alfanumerico individuale deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.

4. Ad ogni appartenente al personale delle forze di polizia statale, allorché sia impiegato in servizi di ordine pubblico, è vietato utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altro appartenente alle forze di polizia statali, nonché indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

5. Il personale delle forze di polizia statali, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico, deve essere altresì dotato di videocamere installate sulla divisa. Le videocamere devono essere altresì installate nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle forze di polizia di statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni

Questura, in ogni caserma della polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei Carabinieri. Le videocamere previste dal presente comma sono finalizzate a filmare quanto accade durante il servizio, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare ogni tipo di reato e i loro responsabili.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi e le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di installazione, attivazione e uso delle videocamere da inserire nelle uniformi o nei caschi e nei luoghi indicati nel comma 5 e della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati. Il decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

7. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dalle telecamere è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino alla fase dell'udienza preliminare, i magistrati competenti, la polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici precedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle forze di polizia statali.

8. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, che non provveda all'aggiornamento di tali registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 ed è soggetto a procedimento disciplinare. Il medesimo trattamento previsto nel primo periodo si applica nei confronti dell'appartenente al corpo

di polizia statale, il quale non installi gli apparati di videoregistrazione previsti nel comma 5 o disattivi o manometta o cancelli le registrazioni delle videocamere installate sulle divise e nei luoghi indicati nel comma 5 e nei confronti del responsabile della tenuta dei filmati che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.

15.05. Magi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Dotazione di videocamere alle forze di polizia impiegate in determinati servizi)

1. Le forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili, sono dotate di telecamere idonee a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.

2. L'utilizzo della videocamera avviene anche nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque a misure restrittive della libertà personale.

3. La registrazione dei video avvenuta con la telecamera in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.06. Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del

personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate « *bodycam* », per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.

2. Le *bodycam* sono attivate dagli operatori delle Forze di polizia in caso di necessità e, in particolare, in caso di situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si sia verificata, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.

4. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle *bodycam* è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle *bodycam* e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse *bodycam*.

15.07. Mauri, Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Di Biase.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.

15.08. Zaratti, Dori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifiche agli articoli 53 e 55 del codice penale e previsione protocolli operativi)

1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 53. – *(Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica)* – Ferme le

disposizioni contenute ai precedenti articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

Quando l’uso legittimo delle armi ha comportato una condotta lesiva a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste nei protocolli operativi, sempre che le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica ».

2. All’articolo 55 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi previsti dall’articolo 53, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso con colpa lieve, per un errore nella valutazione dei presupposti operativi o per un errore esecutivo ».

15.09. Iezzi, Ravetto.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Garanzie funzionali e tutela legale a favore dell’operatore di polizia)

1. Dopo l’articolo 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 335-bis. – *(Fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria*

o da militari relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica) – 1. Qualora il pubblico ministero riceva notizia di fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la Corte d’appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato dei quali non è possibile rinvio.

2. Il procuratore generale informa il comando del corpo o il capo dell’ufficio da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1 affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette e all’Avvocatura dello Stato, e apre un fascicolo relativo ai fatti compiuti in servizio dagli appartenenti alle forze di polizia relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

3. L’Avvocatura dello Stato procede immediatamente agli accertamenti relativi alla legittimità dell’azione degli operatori e in particolare al rispetto dei protocolli operativi concernenti l’uso della forza, avvalendosi, laddove necessario, dell’opera di consulenti tecnici ed informando, senza ritardo, il procuratore generale dell’esito dell’attività.

4. Il procuratore generale qualora reputi che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso o che la legge non lo preveda come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, prevista dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, provvede all’immediata chiusura del procedimento.

5. Il procuratore generale, quando non provvede alla chiusura del procedimento, esercita l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 nel codice procedura penale ».

2. All’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In questo secondo caso le spese di difesa sono direttamente a carico del Ministero competente, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso ».

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per i procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali le spese di difesa sono direttamente a carico del Ministero competente, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso ».

15.010. Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia in favore degli operatori delle forze dell'ordine)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 115-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 115-*ter*. – *(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di operatore delle forze dell'ordine, nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di reati commessi contro la persona commessi eccedendo i limiti della legittima difesa o dell'uso legittimo delle armi o altro mezzo di coazione fisica o dello stato di necessità)* – 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte dell'operatore appartenente alle forze dell'ordine nei cui confronti è stato emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 52, 53, 54, del

codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 52, 53, 54 del codice penale, e comunque commesso nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria precedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata. ».

15.011. Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Devoluzione delle controversie concernenti il rapporto di lavoro degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile alla giurisdizione del giudice ordinario)

1. Al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle controversie concernenti il personale delle forze di polizia dello Stato a ordinamento civile ».

2. Alla lettera *i*) del comma 1, dell'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di polizia di Stato ad ordinamento civile ».

15.012. Iezzi.

ART. 16.

Sopprimerlo.

- * **16.1.** Boschi, Giachetti.
- * **16.2.** Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi.
- * **16.3.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
- * **16.4.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

- 16.5.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene con le seguenti: danneggiarle.

- 16.6.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro con le seguenti: applica la multa fino a 1.000 euro.

- 16.7.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro con le seguenti: si applica la multa fino a 2.000 euro.

- 16.8.** Zaratti, Dori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5

febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209 ».

- * **16.9.** Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase.
- * **16.10.** Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
- * **16.11.** Dori, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: « Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) » sono aggiunte le seguenti: « , e) ».

- ** **16.12.** Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase.
- ** **16.13.** Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
- ** **16.14.** Dori, Zaratti.

ART. 17.

Sopprimerlo.

- 17.1.** Boschi, Giachetti.

ART. 18.

Sopprimerlo

- * **18.1.** Soumahoro.
- * **18.2.** Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase.
- * **18.3.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della ra-

dicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.

18.4. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione peniten-

ziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.

18.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: « triennio 2017-2019 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2024-2026 » e le parole: « 296 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 500 unità ».

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.

18.6. Gianassi, Mauri, Bonafè, Serracchiani, Di Biase.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e

delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.

18.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.

18.8. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.

18.9. Bonafè, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

18.10. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.

18.11. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 391-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo comma, le parole: « da due a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni »;

2. al secondo comma, le parole: « da tre a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a otto anni »;

Ob) all'articolo 391-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo comma, le parole: « da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque anni e sei mesi »;

2. al secondo comma, le parole: « da due a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni e sei mesi ».

18.15. Vietri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **18.12.** Magi.

* **18.13.** Giachetti.

* **18.14.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: all'articolo 415 inserire le seguenti: al primo comma dopo le parole: « di ordine pubblico » sono aggiunte le seguenti: « o delle leggi tributarie » ed.

18.16. Zaratti.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: all'articolo 415 inserire le seguenti: al primo comma dopo le parole: « ovvero all'odio fra le classi sociali » sono aggiunte le seguenti: « all'odio razziale o religioso » ed.

18.17. Zaratti.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: all'articolo 415 inserire le seguenti: al primo comma dopo le parole: « ovvero all'odio fra le classi sociali » sono aggiunte le seguenti: « all'odio di genere e misogino » ed.

18.18. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **18.19.** Magi.

* **18.20.** Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi.

* **18.21.** Dori, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 415-bis » primo comma, sopprimere le seguenti parole: o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.

18.22. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 415-bis » primo comma, sopprimere le seguenti parole: , di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera a), capoverso « 7.1 », primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti,.

18.23. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 415-bis », primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.

* **18.24.** Magi.

* **18.25.** Giachetti.

* **18.26.** Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi.

* **18.27.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **18.29.** Zaratti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 415-bis », primo comma, sopprimere le parole: anche passiva.

18.31. Giachetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 415-bis », primo comma, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera a), capoverso « 7.1 », primo periodo, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.

18.32. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 415-bis », primo comma, sostituire le parole: anche passiva con le seguenti: violenta.

18.33. Magi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 415-bis », secondo comma, sostituire le parole: alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni con le seguenti: attivamente alla rivolta, la pena è della reclusione fino a due anni.

18.34. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 415-bis », sopprimere i commi quarto e quinto.

18.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente

e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 70 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18-bis e 27.

18.01. Boschi, Giachetti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

18.02. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 500 unità della Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzio-

nali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per l'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18-bis e 27.

18.03. Boschi, Giachetti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanze stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1 gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.

18.04. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.05. Mauri, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incremento della Pianta organica della Polizia penitenziaria)

1. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.06. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.08. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell'Amministrazione Penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 unità. Con decreto del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni per l'anno 2024 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni per l'anno 2024, e 20 milioni a decorrere dall'anno 2025 a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.010. Dori, Zaratti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena

e favorire il reinserimento sociale del minorenni, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:

a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

b) adeguare gli istituti penali per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18-bis e 27.

18.011. Boschi, Giachetti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18-bis e 27.

18.012. Boschi, Giachetti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termini per l'impugnazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 585 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

b) alla lettera c), le parole: « di quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « pari al termine assegnatosi dal giudice per il deposito della motivazione e comunque non inferiore a quarantacinque giorni »;

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) di novanta giorni nei casi in cui la sentenza è depositata oltre il termine di legge ovvero il termine assegnatosi dal giudice ».

18.013. Calderone, Patriarca.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole: « dal 1° al 31 agosto di ciascun anno » sono sostituite dalle se-

guenti: « dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2025.

18.014. Calderone, Patriarca.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tra sei e dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tra quattro e dodici mesi »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Al termine del primo ciclo del corso », sono inserite le seguenti: « di durata non inferiore a tre mesi ».

* **18.015.** Il Governo.

* **18.016.** Kelany, Buonguerrieri.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura

tura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena *ex* articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione fem-

minile e delle strutture e comunità per detenute madri.

18.017. Gianassi, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

18.018. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.019. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani

adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.020. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri.

ART. 19.

Sopprimerlo.

* **19.1.** Magi.

* **19.2.** Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi.

* **19.3.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **19.4.** Zaratti, Dori.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Abrogazione dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di esecuzione dell'espulsione)

1. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

19.5. Soumahoro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 7.1 », primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicem-

bre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

19.6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 7.1 », primo periodo, sostituire le parole da ovvero in una delle strutture *fino a:* degli ordini impartiti *con le seguenti:* mediante atti di violenza o minaccia.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 7.1, sopprimere il quarto e quinto periodo.

19.7. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 7.1 », primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.

* **19.8.** Magi.

* **19.9.** Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 7.1 », primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Per il solo fatto di partecipare *aggiungere la seguente:* attivamente.

19.10. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 7.1 », primo periodo, sostituire le parole: anche passiva *con la seguente:* violenta.

19.11. Magi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 19, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017,

n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: « La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, » sono sostituite dalle seguenti: « La localizzazione e la realizzazione di nuovi centri di cui al comma 3, nonché l’ampliamento e il ripristino dei centri esistenti, sono effettuati, ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e semplificazione delle procedure per la loro realizzazione.

19.12. Iezzi.

ART. 20.

Sopprimerlo.

* **20.1.** Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Di Biase.

* **20.2.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **20.3.** Boschi, Giachetti.

* **20.4.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, sopprimere le parole: , quando non sono in servizio.

20.5. Zaratti, Dori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 42, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il prefetto ha, altresì, facoltà di concedere la licenza prevista dal primo periodo, anche in deroga al dimostrato bisogno, al personale delle Forze di polizia di ordinamento civile e militare in quiescenza, ferma restando la mancanza delle ragioni ostative di cui agli articoli 11 e 43. La licenza rilasciata al personale in quiescenza non rileva a fini statistici. In deroga a quanto disposto dal comma 4

dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti per il rinnovo della licenza si applica il meccanismo del silenzio assenso e gli stessi non sono soggetti a disposizioni del comma 8-bis, dell'articolo 2 della medesima legge n. 241 del 1990 ».

20.6. Iezzi.

ART. 21.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che quest'ultima è impegnata in attività di salvataggio di esseri umani.

21.1. Zaratti, Dori.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22.1. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministro della difesa informa annualmente, con modalità riservate, le Commissioni parlamentari competenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 ».

22.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

del Paese, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.

2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.

3. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procederà all'immediata corresponsione di quanto dovuto.

4. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA – NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.

5. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), squadre di Polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e Polizia Scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.

6. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze

armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;

b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.

22.01. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procede all'immediata corresponsione di quanto dovuto.

22.02. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.

2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.

22.03. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Incremento risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024)

1. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA – NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.

22.04. Mauri, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Indennità per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria)

1. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), squadre di polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, DIGOS e polizia scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.

22.05. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per le finalità di cui alla lettera *a*) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.

22.06. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Delega al Governo per il riconoscimento di indennità a favore della Polizia Stradale,

della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;

b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.

22.07. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto

dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascun anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che

presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 22-bis e 27.

22.011. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Mauri, Serracchiani, Berruto, Di Biase, Zingaretti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato « Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola », di seguito denominato Fondo, destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica.

Le suddette condizioni sopravvenute sono provata tramite presentazione dell'ISEE corrente.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2024, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 *con le seguenti:* dagli articoli 22-bis e 27.

22.012. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Mauri, Serracchiani, Berruto, Di Biase, Zingaretti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Fondo per la gratuità degli asili nido)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la gratuità degli asili nido », con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero del-

l'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 *con le seguenti:* dagli articoli 22-bis e 27.

22.013. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Mauri, Serracchiani, Berruto, Di Biase, Zingaretti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Disposizioni per gratuità del diritto allo studio)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o mag-

giori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 22-bis e 27.

22.015. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Mauri, Serracchiani, Berruto, Di Biase, Zingaretti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle « Comunità educanti per i detenuti », avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

22.021. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Norme per il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con

modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020 ».

22.022. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè.

ART. 23.

Sopprimerlo

23.1. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) » sono sostituite dalle seguenti: « , dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dall'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC) »;

2) al comma 2, le parole: « l'AISE e l'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « l'AISE, l'AISI e l'ADISC »;

0b) all'articolo 4, comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « dall'AISE e dall'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « dall'AISE, dall'AISI e dall'ADISC »;

2) alla lettera c), le parole: « dell'AISE e dell'AISI », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC »;

3) alla lettera e), le parole: « tra l'AISE, l'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'AISE, l'AISI, l'ADISC »;

4) alle lettere g) e h), le parole: « l'AISE e l'AISI », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'AISE, l'AISI e l'ADISC »;

5) alla lettera i), le parole: « sull'AISE e sull'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « sull'AISE, sull'AISI e sull'ADISC »;

6) alla lettera n-bis), le parole: « dell'AISE e dell'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC »;

0c) all'articolo 5, comma 5, le parole: « i direttori dell'AISE e dell'AISI, » sono sostituite dalle seguenti: « i direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC, »;

0d) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7-bis.

(Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC), con sede in Roma, alla quale è affidato il compito di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione, comunque denominati, ivi inclusi le piattaforme informatiche e i siti internet, allo scopo di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e

della vita democratica della Repubblica, quali tattiche della cosiddetta « guerra ibrida » finalizzate al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell'opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.

2. L'ADISC risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e svolge le sue funzioni in coordinamento con il DIS, l'AISE, l'AISI, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'ADISC, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e le modalità di gestione delle spese. L'ADISC provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

4. L'ADISC seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. Il personale dell'ADISC è composto:

a) per il cinquanta per cento da personale assunto attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) per il venti per cento da personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato obbligatoriamente fuori ruolo;

c) per il trenta per cento da personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, non rinnovabili prima del decorso di un ulteriore triennio.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, il direttore dell'ADISC, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentiti il CISR e il Comi-

tato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Con la medesima procedura di cui al primo periodo il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre la revoca. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

6. Il direttore dell'ADISC riferisce costantemente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e, al termine di ogni bimestre, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica un rapporto sull'attività svolta e sulle minacce individuate, delle cui risultanze è dato conto anche nella relazione di cui all'articolo 33, comma 1;

0e) all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, le parole: « al DIS, all'AISE e all'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC »;

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 21, comma 6, le parole: « al DIS, all'AISE e all'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC »;

b-ter) all'articolo 31, comma 1, le parole: « dei direttori dell'AISE e dell'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « dei direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC »;

b-quater) all'articolo 33, comma 8, le parole: « del DIS, dell'AISE e dell'AISI » sono sostituite dalle seguenti: « del DIS, dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC ».

23.2. Del Barba, Giachetti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso « 1 », secondo periodo, dopo la parola: convenzioni inserire le seguenti: , previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,.

23.3. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso « 1 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è informato semestralmente in ordine alla stipula delle predette convenzioni, al loro contenuto e alle deroghe eventualmente adottate.

23.4. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso « 1 », aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In ogni caso né la collaborazione e l'assistenza previste nel presente comma, né le convenzioni devono comportare o prevedere o comunque avere come effetto uno o più dei seguenti:

a) qualsiasi tipo di limitazione alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni fuori dei casi disposti dall'autorità giudiziaria nelle ipotesi previsti dalla legge;

b) alcun tipo di limitazione alla libertà di insegnamento o alla libertà di ricerca;

c) alcuna forma di limite ulteriore all'autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie rispetto a quelli già previsti dalle norme legislative in vigore;

d) alcuna forma di impedimento alla libera manifestazione del pensiero e alla sua diffusione;

e) alcuna forma di trattamento peggiore delle persone, anche mediante raccolta di dati o in forma di schedatura, che sia fondato soltanto sulla loro appartenenza etnica o politica o religiosa o sulle opinioni espresse o sulla loro cittadinanza.

23.5. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

23.6. Magi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia locale.

23.7. Dori, Zaratti.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

« 8-ter. Con apposito regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di competenza, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, entro 120 giorni dalla data in vigore delle presenti norme, sono adottate disposizioni che disciplinano lo stato giuridico, la progressione di carriera e l'avanzamento del personale, proveniente dalle forze armate e dalle forze di polizia ad ordinamento militare e civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 12, in servizio presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale a sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 224 del 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si

applicano a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia, nel rispetto del quadro ordinamentale di riferimento, nei limiti delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ».

23.01. Calderone.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero)

1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato « testo unico », e dagli articoli 249 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominato « regolamento per l'esecuzione », possono essere svolti anche al di fuori dei confini nazionali con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci, dei valori e degli impianti delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.

2. Le imprese incaricate dei servizi di vigilanza privata ai sensi del comma 1 devono avere attività di produzione e sede legale e fiscale in Italia.

3. I servizi di protezione prestati dalle guardie giurate ai sensi dei commi 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti servizi di sicurezza sussidiaria.

4. In aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del testo unico, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione di cui ai commi 1 e 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di licenza di porto di arma corta o di arma lunga per difesa personale;

b) aver superato i corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, disciplinati con apposito provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni, ovvero aver partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi; tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa;

c) essere in possesso della certificazione rilasciata in base al Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue che attesta la conoscenza di una lingua straniera, secondo il livello stabilito dall'accordo contrattuale, comunque non inferiore al livello B2.

5. Le imprese di sicurezza privata devono aderire ai principi contenuti nel Documento di Montreux sui pertinenti obblighi giuridici e sulle buone prassi per gli Stati concernenti le operazioni condotte dalle società militari e di sicurezza private in situazioni di conflitto armato, adottato il 17 settembre 2008 e sottoscritto dall'Italia il 15 giugno 2009.

6. Alle imprese di sicurezza privata che svolgono la loro attività fuori del territorio nazionale non è consentito operare in subappalto con altre imprese di sicurezza privata nello Stato nel quale operano.

7. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D, annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 269 del 2010.

8. I regolamenti di servizio devono tenere conto delle seguenti prescrizioni:

a) il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza, nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati; il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario;

b) nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie giurate con maggior esperienza, a cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio;

c) l'uso delle armi deve essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio deve essere svolto.

9. L'azienda che si avvale dei servizi di sicurezza privata ai sensi del presente articolo è tenuta a stipulare una convenzione con le competenti autorità dello Stato in cui opera, che preveda il riconoscimento della giurisdizione nazionale italiana nei casi in cui si renda necessario perseguire gli operatori della sicurezza privata per comportamenti ritenuti illeciti o penalmente rilevanti.

10. In nessun caso può venire meno l'obbligo dell'azione penale da parte dello Stato italiano.

11. L'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, a fronte della presentazione di un'istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico, ovvero dal questore, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 110 del 1975.

12. Le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione ed esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero nel quale il servizio è svolto, possono utilizzare le armi comuni da sparo. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del testo unico e all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione.

13. Le armi di cui al comma 11, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Winchester, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.

14. Il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in occasione di ciascun servizio di protezione da svolgere senza l'impiego delle armi, comunica alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, l'elenco delle guardie giurate impiegate, i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto e le date presunte di inizio e di fine del servizio.

15. Qualora l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 7, a integrazione di quanto previsto dal comma 14 del presente articolo, deve altresì comunicare:

a) il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;

b) le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi;

c) la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.

16. Il legale rappresentante dell'impresa è, altresì, tenuto a informare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della difesa e gli altri dicasteri eventualmente interessati di ciascun servizio di protezione da svolgere.

17. Il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza è tenuto all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio di protezione, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale.

18. Una copia delle comunicazioni è custodita presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza.

19. È escluso lo svolgimento di attività di sostegno diretto o indiretto di operazioni militari, che restano di esclusiva competenza delle Forze armate dello Stato.

20. Il soggetto fornitore dei servizi di cui al presente articolo è tenuto ad istituire nell'area delle operazioni un centro di comunicazioni dotato di apparati tecnologici idonei ad assicurare una costante comunicazione tra gli operatori e il supervisore del servizio.

21. Le operazioni nell'area sono sottoposte alla supervisione di un responsabile con funzioni di *senior security manager*, secondo le modalità stabilite con disciplinare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in base alla norma UNI 10459:2017.

23.02. Urzì.

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

CAPO III-bis

(Disposizioni in materia di omicidio sul lavoro)

Art. 23-bis.

(Omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter, del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 589-quater.

(Omicidio sul lavoro)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque, in violazione del titolo VIII, capi I e IV, del titolo IX, capi I, II e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque mettendo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma 4 si applica altresì:

a) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al titolo

III, capi II e III, al titolo IV, capi I e II, al titolo X-bis e al titolo XI, capi I e II, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-quinquies.

(Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro)

Nel caso di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni ».

Art. 23-ter.

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 590-septies.

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi

con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al datore di lavoro che in violazione del titolo VIII, capi I, II e IV, del titolo IX, capi I, II, e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo n. 81 del 2008 cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, il datore di lavoro che metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

a) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al titolo III, capi II e III, al titolo IV, capi I e II, al titolo X-bis e al titolo XI, capi I e II, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica

la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-octies.

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro)

Nel caso di cui all'articolo 590-septies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-novies.

(Definizione di lavoratore e datore di lavoro)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, si intende per:

a) « lavoratore »: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle

strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e il lavoratore di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) « datore di lavoro »: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Art. 23-*quater*.

(*Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: « 589, secondo e terzo comma, e 589-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 589, secondo comma, 589-*bis* e 589-*quater* »;

b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 590, il secondo comma è abrogato.

Art. 23-*quinquies*.

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*), è aggiunta la seguente:

« *m-quinquies*) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo e terzo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *m-sexies*) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale »;

c) all'articolo 406, comma 2-*ter*, le parole: « 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, 590-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 589-*bis*, 589-*quater*, 590-*bis*, 590-*septies* »;

d) all'articolo 416, comma 2-*bis*, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale »;

e) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale »;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

« *e-ter*) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*septies* del codice penale »;

g) all'articolo 552:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere

emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari »;

2) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera *d*), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto ».

Art. 23-*sexies*.

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale »;

b) al comma 2, le parole: « in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale »;

c) al comma 3, le parole: « In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale ».

Art. 23-*septies*.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: « idoneo a prevenire i reati di cui

agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale »;

b) all'articolo 302, comma 3, le parole: « ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale, ».

Art. 23-*octies*.

(Competenza penale del giudice di pace e norme di coordinamento)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: « e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni » sono soppresse.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, i richiami ai reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, si intendono riferiti ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti, rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge.

23.03. Zaratti, Dori.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il fornitore di servizi di telefonia mobile, in caso di sottoscrizione di nuovo contratto, richiede al cliente copia fotostatica chiara e leggibile del documento d'identità del soggetto richiedente e di un documento attestante il codice fiscale, del passaporto o permesso di soggiorno se cittadino estero, della vecchia SIM, e, nel caso di furto o di smarrimento, della relativa denuncia.

4-ter. Alla sentenza di condanna per taluno dei reati di cui all'articolo 240 del codice penale consegue automaticamente la sanzione accessoria dell'inibizione dalla sottoscrizione di nuovi contratti di telefonia mobile da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni- ».

2. All'articolo 240 del codice penale, comma 1-bis, dopo le parole: « di cui agli articoli » è aggiunta la seguente: « 494, ».

23.04. Michelotti, Donzelli, La Porta.

ART. 24.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis) Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza, indirizzamento alla denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente, indirizzamento presso Associazioni/Fondazioni antiusura e antirackett riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, rilasciare ogni informazione utile alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà di cui al comma 1 nonché ogni assistenza dovesse necessitare per la tutela della incolumità della vittima e dei suoi familiari. Il Commissario Straordinario del Governo, di concerto con il

Comitato di Solidarietà e con la CONSAP, dovrà destinare a tale ruolo personale altamente specializzato e dovrà periodicamente provvedere a dare massima diffusione del numero verde delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa ».

24.1. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: « il mutuo può esser concesso » sono sostituite dalle seguenti: « Il mutuo è concesso entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, ».

24.2. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 1, dopo le parole: si avvalgono inserire le seguenti: , dal momento dell'accoglimento della domanda,.

24.3. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 1, sostituire la parola: esperto con le seguenti: tutor per l'economia legale.

24.4. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 2, sostituire le parole: di soggetti con le seguenti: dei tutor per l'economia legale.

24.5. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 2, sostituire le parole: gli iscritti al

registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili *con le seguenti*: avvocati, commercialisti, revisori contabili regolarmente iscritti al proprio Ordine professionale,.

24.6. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 5, dopo le parole: è comunicato inserire la seguente: tempestivamente.

24.7. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 8, alinea, dopo le parole: ai sensi del comma 4, aggiungere le seguenti: non dovrà aver riportato alcuna condanna penale né essere stato sottoposto ad alcuna misura cautelare personale e/o patrimoniale, nonché.

24.8. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) agire nel rispetto dei doveri di diligenza professionale avendo come obiettivo la continuità aziendale, favorire un percorso di crescita professionale dell'imprenditore, il corretto investimento del mutuo, la rimborsabilità delle rate del mutuo e conseguentemente la tutela dell'integrità del Fondo di Solidarietà;

24.9. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 8, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) provvedere ad affiancare l'imprenditore in tutte le sue funzioni, in par-

ticolare modo nell'attuazione di un business plan come autorizzato dal Comitato di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

24.10. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso annuale al netto degli oneri di legge viene stabilito nella misura forfettaria del 10 per cento per complessive erogazioni fino ad euro 100.000,00 e nella misura del 5 per cento per erogazioni superiori ed è conseguibile solo a seguito della verifica da parte della Prefettura della perfetta attuazione del piano di investimento compresa la corretta e puntuale rimborsabilità delle rate da parte dell'impresa oggetto di tutoraggio.

24.11. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 16, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

24.12. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 16, primo periodo, dopo le parole: incarichi che possono essere svolti, aggiungere le seguenti: comunque in numero non superiore a 5,.

24.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero

dell'interno, composto da esperti di comprovata esperienza nel sostegno agli operatori economici vittime di usura allargato anche a rappresentanti della società civile, finalizzato alla predisposizione di proposte normative rispondenti alle esigenze attuali di contrasto alla criminalità economica organizzata sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione, con particolare riguardo:

a) al miglioramento del patrimonio informativo, circa gli strumenti di prevenzione da attivare per evitare il ricorso al prestito usurario e, contestualmente alla denuncia, per ciò che riguarda l'attivazione di strumenti di solidarietà;

b) alla ricerca dei migliori strumenti atti a consentire ai soggetti che sono in una condizione di sovraindebitamento di poter accedere a forme anche solo di garanzia statale tali da consentire alle imprese di non essere espulse dal circuito legale del credito;

c) alla tutela personale della vittima calibrata sulla qualità dei criminali e dell'eventuale coinvolgimento di una organizzazione criminale;

d) al supporto psicologico a sostegno delle vittime;

e) all'accompagnamento e al tutoraggio nella fase di accesso ai fondi antiusura e antiracket; anche attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio che si impegnino a sensibilizzare l'opinione pubblica alla denuncia e che accompagnino la vittima in tutto il percorso di accesso ai relativi fondi;

f) ricerca di buone pratiche per migliorare la collaborazione tra Associazioni e Prefetture e tra queste con le vittime.

24.14. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, capoverso « Art. 14-bis », aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. Per le finalità di cui al presente articolo il « Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura » di cui all'articolo 14

della presente legge è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

24.15. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Modifiche alla legge 23 novembre 1998 n. 407 in materia di norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407 dopo le parole: « collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, » sono inserite le seguenti: « entro 60 giorni dal riconoscimento dello status di vittima del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, ».

24.01. Pisano, Bicchielli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è in-

crementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.02. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Norme per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA))

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.04. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose)

1. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.05. Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Gianassi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Incremento del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.06. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Gianassi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Istituzione Autorità garante per la tutela delle vittime di reato)

1. In ossequio ai principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, riguardante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, è istituita l'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito nominata « Autorità Garante ».

2. L'Autorità Garante è organo monocratico, ha poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

3. Il titolare dell'Autorità Garante, scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di comprovate professionalità ed esperienza nel campo dei diritti delle vittime di reato, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

5. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può, a pena di decadenza, essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né svolgere attività di consulenza per i pubblici uffici, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi direttivi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori della tutela delle vittime di reato. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o

in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

6. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al 70 per cento del trattamento economico annuo spettante all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 luglio 2011, n. 112.

7. L'Autorità garante opera a favore delle persone vittime dei delitti contro l'incolumità pubblica e contro la persona di cui ai titoli VI e XII del libro secondo del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 572, 624-bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale nei confronti di cittadini italiani o di persone fisiche residenti in Italia.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi ivi stabiliti dovranno essere definite le norme riguardanti le funzioni e le modalità di svolgimento dell'attività dell'Autorità Garante. Dovranno essere, inoltre, definite le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la copertura finanziaria. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità sono messi a disposizione dal Ministero dell'interno senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

24.07. Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere)

1. È istituita la Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata « Giornata ».

2. La Giornata è riconosciuta solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata sono organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.

4. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Per quanto non espressamente previsto dal comma 4 si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi ivi stabiliti dovranno essere definite le norme riguardanti le modalità di attribuzione dei riconoscimenti, il regime di esenzione dei trattamenti pensionistici, la disciplina dell'assegno vitalizio e dell'invalidità, altri benefici nonché quelle norme dirette a disciplinare la gestione delle spese e la copertura finanziaria.

24.08. Furguele, Iezzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Provvisoria a titolo di ristoro anticipato alle vittime di violenza di genere o agli aventi diritto)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « quando è stata » fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14 » sono soppresse;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La provvisoria di cui al comma 1 può essere richiesta con le medesime modalità di cui al presente articolo nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale. In tal caso la provvisoria è concessa alle medesime condizioni, previo parere del pubblico ministero competente.

7. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 2, non sia presentata domanda di indennizzo ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato ».

24.09. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 25.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

25.1. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 4-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: « collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge » sono inserite le seguenti: « o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale »;

2) al primo periodo, dopo le parole: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, ».

25.2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-*bis*) dopo l'articolo 18-*ter*, è aggiunto il seguente:

« Art. 18-*quater*.

1. I detenuti e gli internati hanno diritto, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui al fine di poter avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale, senza il controllo a vista o da remoto da parte del personale di custodia.

2. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi. I locali destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi favoriscono una dimensione riservata intima e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto ».

25.3. Zaratti, Dori.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-*bis*) all'articolo 18, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono

essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e precedenti disciplinari.

3-*ter*. I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

3-*quater*. Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, terzo periodo, dopo le parole « sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria » sono aggiunte le seguenti: « salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3-*bis* e ss. della legge 26 luglio 1975 n. 354 »;

b) all'articolo 61 comma 2, lettera b), dopo le parole: « ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ad eccezione di

quanto stabilito dal comma 3-bis e ss. del medesimo articolo ».

25.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) dopo l'articolo 47-bis sono inseriti i seguenti:

« Art. 47-bis.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.

Art. 47-bis.2.

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della presente legge possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

Art. 47-bis.3.

(Procedura)

1. I detenuti e gli internati di cui all'art. 2 sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena secondo le modalità previste dall'articolo 2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 2-ter e che il condannato abbia fornito l'esplicito consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

Art. 47-bis.4.

(Preclusioni)

1. Sono esclusi dall'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 2:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della presente legge e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della presente legge, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della presente legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

Art. 47-bis. 5.

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della presente legge, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario ».

b-ter) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « in appositi istituti o » sono sostituite dalle seguenti: « alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'ar-

ticolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad ».

25.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 26.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.1. Mauri, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Bonafè.

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l’immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo

di formazione per il quale l’impresa ha fruito dello sgravio.

26.01. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè.

ART. 27.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27.1. Boschi, Giachetti.

ART. 28.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e la videosorveglianza.

Conseguentemente:

a) *dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

f-bis) prevedere che le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari siano conservati nei server per almeno 60 giorni anche in assenza dell’apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa;

b) *alla rubrica, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e di videosorveglianza.*

28.1. Dori, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: non lucrative aggiungere le seguenti: e gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da enti locali e società partecipate

per attività di manutenzione e decoro urbano.

28.3. Dori, Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

28.4. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , privi di rapporti sinallagmatici.

28.5. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Bonafè.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) prevedere nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi, da parte della direzione degli istituti, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

28.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 27 e 28.

28.7. Boschi, Giachetti.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Promozione della lettura)

1. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 27 e 28-bis.

28.01. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Mauri, Serracchiani, Berruto, Di Biase, Zingaretti.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Misure di sostegno sociale per la prevenzione dei reati)

1. Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente legge con misure di sostegno sociale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la promozione della lettura e per il sostegno all'editoria libraria. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 di-

cembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 30 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 27 e 28-bis.

28.02. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Al fine di definire i contenziosi insorti e di semplificare le procedure per la copertura dei posti è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale – n. 40 del 31 gennaio 2020.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2024 e 2025, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2023 e nell'anno 2024, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta

una votazione pari o superiore a quella minima prevista, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.

3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28.03. Casu, Mauri.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Delega al Governo per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo ransomware).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware*,

sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti su, i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e su quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come un incidente o una compromissione che comporta un pregiudizio per la sicurezza nazionale, così come definiti rispettivamente nell'articolo 1, comma 1, lettere f), g) e h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

b) previsione che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti su, i soggetti pubblici e privati non ricompresi nella lettera a), debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come una condotta con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale;

c) applicazione delle misure di *intelligence* di contrasto in ambito cibernetico previste dall'articolo 7-ter al decreto-legge del 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 e dai suoi decreti attuativi alla fattispecie di cui alla lettera a);

d) applicazione di tutti i poteri e le garanzie investigative per le forze dell'ordine già previste nel nostro ordinamento per il contratto alle condotte con finalità di terrorismo alle fattispecie di cui alla precedente lettera b);

e) previsione di un obbligo di informazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), dell'attacco *ransomware* subito, entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, sia l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis

del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pena una sanzione amministrativa commisurata alla violazione, e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81;

f) previsione di un obbligo per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di porre in essere un *framework* di supporto per i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) sul tema degli attacchi *ransomware*, che si basi almeno sulle seguenti azioni:

1) verifica preliminare della potenziale esposizione di tali soggetti a questo genere di attacchi informatici;

2) predisposizione di azioni obbligatorie in materia di igiene e resilienza cibernetica per tali soggetti al fine di provare ad evitare o comunque diminuire gli effetti di questo genere di attacchi informatici;

3) pianificazione e predisposizione di azioni di supporto per tali soggetti durante la gestione delle situazioni di crisi cibernetica derivanti da questo genere di attacchi informatici;

4) pianificazione e predisposizione per tali soggetti di azioni di supporto per il recupero dell'operatività e/o di contenimento degli effetti negativi in conseguenza di questo genere di attacchi informatici;

g) previsione di incentivi sul piano finanziario all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per la realizzazione delle attività di cui alla precedente lettera f);

h) previsione dell'obbligo per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare dichiarazioni formali attraverso i canali diplomatici, in cui si afferma che il Governo prenderà di mira le organizzazioni criminali che utilizzano attacchi *ransomware* a livello internazionale utilizzando alcuni strumenti di potere nazionale;

i) istituzione di una *task-force* nazionale per il contrasto agli attacchi *ransomware*, collocata nel Nucleo per la Cybersecurity (NCS), che svolga il ruolo:

1) di coordinamento delle attività di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)*;

2) di attuazione di quanto previsto alla lettera *f)*;

3) di punto di riferimento per i soggetti colpiti durante la gestione delle emergenze *ransomware*;

4) di struttura per la condivisione delle informazioni sugli attacchi;

j) creazione di un Fondo nazionale di risposta agli attacchi *ransomware* per supportare eventuali aziende nel recupero dagli effetti dell'attacco e disincentivare così il pagamento del riscatto;

k) previsione di un ingaggio delle compagnie assicurative e riassicurative al fine di sensibilizzarle verso l'inopportunità di coprire a livello assicurativo il pagamento di un riscatto a seguito di un attacco *ransomware*.

2. Il Governo assicura altresì la propria presenza in tutti i tavoli europei e internazionali dove si discuta a livello istituzionale dei temi legati ai *ransomware*, al fine di contribuire efficacemente alla creazione e all'allineamento delle politiche comuni degli Stati membri.

28.05. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di

graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

28.014. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.

Allegato 1
(articolo 28-bis, comma 1)

« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

28.08. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti peniten-

ziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà

assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2025.

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.

28.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2024.

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.

28.10. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 in materia di personale addetto all'ufficio per il processo)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

« Art. 16-bis.

(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2025. ».

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.

28.011. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate « Ufficio per il processo », costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui al comma 5, articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui

al comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

28.012. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Video sorveglianza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari devono essere conservati nei server per almeno 60 giorni anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa.

2. Per l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 0,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2026. A copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di 1,5 milioni per il 2024, 0,8 milioni per il 2025 e 0,6 milioni per il 2026 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

28.013. Dori, Zaratti.

ART. 29.

Sopprimerlo.

* **29.1.** Boschi, Giachetti.

* **29.2.** Mauri, Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Bonafè.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00210 Porta: Sul progetto « Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post Covid-19 » (<i>Discussione e rinvio</i>)	113
--	-----

RISOLUZIONI

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.

7-00210 Porta: Sul progetto « Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post Covid-19 ».

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione.

Fabio PORTA (PD-IDP), illustrando la proposta di risoluzione in oggetto, a sua prima firma, sottolinea che il « turismo delle radici » è un tema essenziale non solo per le comunità degli italiani all'estero, ma anche per le prospettive di crescita e sviluppo del nostro Paese: in tal senso valuta positivamente l'assegnazione della risoluzione in sede di Commissioni riunite Affari esteri ed Attività produttive.

Ricordando che, in base all'accordo tra il Ministero della cultura ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, il 2024 è stato dichiarato « Anno delle radici italiane nel Mondo », evidenza che il progetto del « turismo delle radici » ha l'obiettivo di coinvolgere le varie realtà di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo – quasi 80 milioni di persone – in un percorso turistico alla ricerca delle proprie origini: peraltro, dovrebbe interessare soprattutto le aree interne e meno popolate, con significative ricadute positive sull'economia locale.

A fronte, dunque, di una iniziativa ampiamente condivisibile negli obiettivi, rileva, tuttavia, una serie di criticità: in primo luogo, i coordinatori regionali del progetto si stanno rivelando poco efficaci, anche perché in molti casi si tratta di persone con insufficiente conoscenza della realtà delle nostre comunità all'estero; manca, peraltro, un effettivo coordinamento con il mondo dell'associazionismo e della rappresentanza degli italiani all'estero; inoltre, la distribuzione di risorse « a pioggia », che consente di finanziare solo eventi estemporanei e di scarso impatto socio-economico, riduce sensibilmente l'attrattività del progetto, che invece avrebbe dovuto avvalersi del contributo di soggetti più autore-

voli, come il Museo dell'emigrazione italiana di Genova.

In conclusione, osserva che la mancata soluzione delle predette criticità rischia di determinare il fallimento dell'iniziativa: a tal fine, sottolinea che la risoluzione in esame impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile ad invertire la tendenza e scongiurare tale rischio, al fine di

raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. Emendamenti C. 304-A Conte 115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Nuovo testo C. 433 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) 115

ALLEGATO (*Parere approvato*) 118

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 maggio 2024.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.

Emendamenti C. 304-A Conte.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 17.30.

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

Nuovo testo C. 433 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, il nuovo testo della proposta di legge C. 433 e abb., recante «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza di-

mora », come risultante dalle ulteriori proposte emendative approvate.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, rammenta che la proposta C. 433, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 555 Sportiello, è stata adottata quale testo base dalla Commissione Affari sociali nello scorso mese di giugno 2023 ed è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente per essere poi trasmessa alle Commissioni competenti in sede consultiva nel successivo mese di ottobre. Ricorda che su quel testo, all'epoca composto da cinque articoli e volto a modificare l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora, il Comitato pareri si è espresso, con un parere favorevole, il 18 ottobre scorso. Successivamente però il provvedimento è stato oggetto di ulteriori modifiche da parte della Commissione di merito, volte a superare le contrarietà espresse dalla Ragioneria generale dello Stato. Conseguentemente, fa presente che il Comitato esamina oggi il nuovo testo della proposta, volto a finanziare un programma sperimentale di assistenza sanitaria alle persone senza dimora.

Evidenzia dunque che il testo all'esame del Comitato, come risultante dalle proposte emendative approvate oggi dalla Commissione Affari sociali, si compone di tre articoli. L'articolo 1, anzitutto, definisce le finalità del provvedimento, volto a garantire l'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano. A tal fine, il provvedimento istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute, un fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle predette persone l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA). La ripartizione delle risorse del Fondo, tra le città metropolitane e in base alla popolazione residente, è demandata a un decreto

del Ministro della Salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Sullo schema di decreto dovrà essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dovranno essere previamente sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale « maggiormente rappresentative » operanti in favore delle persone senza dimora. Rileva poi che l'articolo 2 dispone che entro il mese di giugno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, il Governo presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione, al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora, alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della presente legge nonché ai costi effettivamente sostenuti. Infine, fa presente che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Quanto al rispetto delle competenze legislative, rileva che le disposizioni della proposta di legge in esame appaiono riconducibili all'ambito della materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché all'ambito della materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, rammenta che la Corte costituzionale ha sottolineato che la competenza statale concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni medesime e solo in circostanze eccezionali può spingersi alla diretta erogazione di provvidenze o gestione di sovvenzioni (sentenza n. 192/2017). La determinazione degli *standard*, in particolare,

deve essere garantita, con carattere di generalità, « per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle » (sentenza n. 231/2017). Fa presente che la Corte ha affrontato anche il tema della partecipazione delle regioni alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario LEA, affermando, con la sentenza n. 88 del 2003, la necessaria partecipazione degli enti territoriali all'individuazione di tali livelli. Successivamente, la sentenza n. 134 del 2006 ha ribadito che lo Stato non può disciplinare i livelli essenziali in violazione del principio di leale collaborazione, sostituendo all'intesa un mero parere della Conferenza Stato-regioni. Per quanto riguarda i LEA aggiuntivi rispetto a quelli fissati a livello nazionale, la giurisprudenza costituzionale ne ha ammesso l'implementazione da parte regionale, purché essi non siano in contrasto con il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanza pubblica. Rammenta poi che in materia di tutela della salute la Corte costituzionale si

è adoperata per distinguere le norme espresse di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale. In tal senso, la sentenza n. 181 del 2006 sottolinea come alla norma statale spetti di prescrivere criteri ed obiettivi, mentre a quella regionale di individuare gli strumenti concreti per raggiungere quegli stessi obiettivi.

Ciò premesso, ritiene che il Comitato potrebbe invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale, a cui il provvedimento in esame rimette la ripartizione dell'istituendo fondo, venga adottato previa intesa – anziché previo parere, come attualmente previsto – in sede di Conferenza Stato-regioni.

Formula dunque una proposta di parere favorevole, con una osservazione (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.35.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Nuovo testo C. 433 e abb.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 433 Furfaro, recante « Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora », adottata quale testo base dalla XII Commissione in sede referente, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 555 Sportiello, come risultante dalle ulteriori proposte emendative approvate;

rilevato che:

attualmente, a legislazione vigente, se un individuo risulta senza iscrizione all'anagrafe comunale perde il diritto fondamentale alla tutela della salute, cessando per esso l'assistenza sanitaria, escluse le prestazioni di emergenza presso il pronto soccorso;

il nuovo testo della proposta di legge è volto a finanziare un programma sperimentale di assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano;

in particolare, l'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle persone senza dimora l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA);

inoltre, l'articolo 1 prevede che il fondo debba essere ripartito con decreto

del Ministro della Salute, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, tra le città metropolitane, tenendo conto della rispettiva popolazione residente e stabilisce che sullo schema di decreto debba essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e debbano essere sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale operanti in favore delle persone senza dimora, maggiormente rappresentative;

gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge e le disposizioni di copertura degli oneri finanziari;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni della proposta di legge sono riconducibili alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché all'ambito della materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2017 ha sottolineato che la competenza statale concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni medesime e solo in circostanze eccezionali

può spingersi alla diretta erogazione di provvidenze o gestione di sovvenzioni mentre con la sentenza n. 134 del 2006 ha affermato che lo Stato non può disciplinare i livelli essenziali in violazione del principio di leale collaborazione, sostituendo all'intesa un mero parere della Conferenza Stato-regioni;

il nuovo testo della proposta di legge dispone all'articolo 1 che all'adozione del decreto ministeriale recante la ripartizione del fondo si proceda previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

andrebbe valutato, in ossequio al principio di leale collaborazione al quale è

improntata l'intera disciplina del settore sanitario, di prevedere che il suddetto decreto ministeriale sia invece adottato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale di ripartizione dell'istituendo fondo venga adottato previa intesa, in luogo del parere attualmente ivi previsto, in sede di Conferenza Stato-regioni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Romolo Donzelli, professore di diritto processuale civile presso l'Università di Macerata (in videoconferenza)	120
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Fabio De Dominicis, dottore di ricerca presso l'Università di Firenze (in videoconferenza)	120
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (in videoconferenza)	121
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di rappresentanti dell'Associazione europea consumatori indipendenti (in videoconferenza)	121
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Giovanni De Cristofaro, professore di diritto civile e diritto privato europeo presso l'Università degli Studi di Ferrara (in videoconferenza) ...	121
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Franco De Stefano, presidente della III sezione civile della Corte di Cassazione (in videoconferenza)	121
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Francesco De Santis, professore di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Salerno	121

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2024.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di

ingiunzione », di Romolo Donzelli, professore di diritto processuale civile presso l'Università di Macerata (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 09.30 alle 09.55.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al

codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Fabio De Dominicis, dottore di ricerca presso l'Università di Firenze (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 09.55 alle 10.15.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.55.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di rappresentanti dell'Associazione europea consumatori indipendenti (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.00.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al

codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Giovanni De Cristofaro, professore di diritto civile e diritto privato europeo presso l'Università degli Studi di Ferrara (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.25.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Franco De Stefano, presidente della III sezione civile della Corte di Cassazione (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 11.40.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Francesco De Santis, professore di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Salerno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.	
Sulla pubblicità dei lavori	122
Audizione di Gianclaudio Torlizzi, fondatore della società <i>T-Commodity</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	123
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	123
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta in Moldova (8-10 maggio 2024)	125
<i>ALLEGATO 1</i> (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	127
Sugli esiti della missione svolta in Georgia (21-23 maggio 2024)	125
<i>ALLEGATO 2</i> (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	129

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE
DELL'AGENDA 2030 E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE**

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza
della presidente Federica ONORI.*

La seduta comincia alle 12.15.

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federica ONORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di Gianclaudio Torlizzi, fondatore della società *T-Commodity*.

(Svolgimento e conclusione).

Gianclaudio TORLIZZI, *fondatore della società T-Commodity*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Federica ONORI, *presidente*.

Gianclaudio TORLIZZI, *fondatore della società T-Commodity*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Federica ONORI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo contributo. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

C. 1804 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile scorso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Agricoltura.

La Commissione delibera, all'unanimità, di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

C. 1849 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simone BILLI (LEGA), *relatore*, in premessa, ricorda che Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti (attualmente diciassette, fra cui Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia), con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo.

Al riguardo, segnala che il 1° giugno, oltre al TUB, è divenuto operativo il brevetto unitario, un nuovo tipo di brevetto concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, con validità unica nei diciassette Stati contraenti (oltre all'Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia). In particolare, dopo la concessione, il titolare del brevetto può richiederne entro un mese l'effetto unitario, trasformandolo da Brevetto europeo a Brevetto unitario. Inoltre, altri sette Stati (Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania, Slovacchia) dovrebbero a breve aderire al sistema. Il TUB ha giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei, in quest'ultimo caso, però, estesa

ai soli Stati parte dell'Accordo, rimanendo invece per gli altri Stati rilevante la giurisdizione dei Tribunali nazionali. Sottolinea che il vantaggio principale del TUB è la giurisdizione unica in caso di violazione del brevetto, che permette di evitare l'avvio di contenziosi paralleli dinanzi a più giurisdizioni europee.

Fa presente che il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa.

Rileva che, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, è stata stabilita a Milano una seconda sede della divisione centrale, che sarà operativa da giugno di quest'anno. Ricorda che la Commissione ha svolto, congiuntamente alla X Commissione, un ciclo di audizioni nell'ambito della discussione di una serie di risoluzioni relative alla sede di Milano.

Osserva, quindi, che l'Accordo in esame è finalizzato proprio a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano, tenuto conto come proprio l'apertura di tali uffici rappresenta un passo importante per la protezione della proprietà industriale e per la promozione della crescita delle imprese italiane e dell'intero sistema Paese.

L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

Evidenzia che il Protocollo in esame — già ratificato dal Senato il 30 aprile scorso — è composto da un preambolo, da venti articoli e da un allegato: in primo luogo,

individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita via san Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante, e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo.

Il testo sancisce, altresì, l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici, l'inviolabilità dei locali e degli archivi, la sicurezza, le comunicazioni e le immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria.

Segnala che ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano, inoltre, le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale, accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne, regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB, dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale — previdenziale e sanitario — per il personale e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano.

Sottolinea che l'Accordo dispone, altresì, che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni. Ulteriori disposizioni stabiliscono che l'Accordo ha una durata di sette anni dall'entrata in vigore e che l'Italia fornisce al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese; infine, disciplinano le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.

Evidenzia, quindi, che il disegno di legge di ratifica si compone, a sua volta, di cinque articoli.

In particolare, l'articolo 3 autorizza il Ministero della giustizia a distaccare un contingente fino ad un massimo di sette unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale del Tribunale, per una durata massima di sette anni e con oneri a proprio carico.

Per quanto riguarda gli oneri complessivi dell'accordo di sede, fa presente che l'articolo 4 li valuta in 845 mila euro per l'anno 2024, in 385 mila euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285 mila euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170 mila euro annui a decorrere dal 2029: alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 13.10.

Sugli esiti della missione svolta in Moldova (8-10 maggio 2024).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, ricorda che dall'8 al 10 maggio scorsi,

il presidente della Commissione, Giulio Tremonti, insieme al collega Salvatore Caiata ha effettuato una missione in Moldova, in esito alla quale è stata predisposta una relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (*vedi allegato 1*).

La Commissione prende atto.

Sugli esiti della missione svolta in Georgia (21-23 maggio 2024).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, ricorda che dal 21 al 23 maggio scorsi, insieme ai colleghi Deborah Bergamini e Giangiacomo Calovini, ha effettuato una missione in Georgia, in esito alla quale è stata predisposta una relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (*vedi allegato 2*).

Sottolinea che tale missione è stata deliberata d'urgenza dopo il varo della cosiddetta «Legge sulle Influenze straniere», che dovrebbe essere oggi approvata in via definitiva dal Parlamento georgiano. Nel corso della missione, i deputati hanno evidenziato agli esponenti sia di maggioranza sia di opposizione la necessità di accantonare la proposta di legge in questione, che rischia di minare l'appartenenza della Georgia al Consiglio d'Europa e il suo processo di adesione all'Unione europea. Dagli incontri è emersa grande preoccupazione per gli atti di intimidazione subiti dai rappresentanti dei partiti di opposizione e della società civile: peraltro, numerosi movimenti civili – beneficiari di sostegni economici da parte di soggetti esteri – potrebbe essere costretti ad interrompere la propria attività a seguito dall'entrata in vigore della nuova disciplina, con inevitabili conseguenze negative sul processo democratico in vista delle elezioni politiche del prossimo autunno.

Ha quindi ricordato che la Presidente della Repubblica, Salomé Zourabichvili, si è fortemente spesa contro la nuova legislazione, ponendo il proprio veto e ha recentemente promosso una piattaforma per la futura adesione della Georgia all'Unione

europea, a cui tuttavia hanno aderito solo i partiti di opposizione.

Nel corso dell'incontro con i rappresentanti diplomatici dei Paesi dell'Unione europea è emersa una generale preoccupazione per gli sviluppi politici innescati dalla legge e per le prospettive del processo di adesione della Georgia, che al momento risulta, a tutti gli effetti, « congelato »; peraltro, suscita perplessità la scelta del partito di governo « Sogno georgiano » di compiere tale forzatura, sgradita a buona parte dell'opinione pubblica interna, convintamente europeista, e ai *partner* occidentali.

In conclusione, auspica che la Commissione continui a seguire con attenzione i prossimi sviluppi, anche attraverso la partecipazione alle missioni di osservazione

elettorale previste per le consultazioni di autunno.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), esprimendo apprezzamento per la tempestività della missione in oggetto, chiede chiarimenti sugli effetti del veto posto dalla Presidente della Repubblica.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, precisa che tale veto può essere superato da un voto del Parlamento, che dovrebbe avvenire in data odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Sugli esiti della missione svolta in Moldova (8-10 maggio 2024)**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Dall'8 al 10 maggio 2024 il Presidente Tremonti e l'on. Caiata, componente della Commissione e Presidente della Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'INCE, hanno svolto una missione a Chisinau, in Moldova. Contestualmente, si è svolta la missione di una delegazione del gruppo parlamentare di amicizia, composta dagli onorevoli Beatriz Colombo, Cattaneo, Pella e Traversi.

La missione si colloca nell'ambito di una costante attenzione della Commissione Affari esteri per la Moldova, che costituisce per il nostro Paese un *partner* di particolare importanza, per la sua importanza geopolitica, ma anche per i solidi rapporti economici e culturali e per la presenza di una numerosa e ben integrata comunità in Italia, la più consistente della diaspora moldava. Va ricordato che già alla fine di luglio 2024 una delegazione della Commissione, composta dai deputati Quartapelle Procopio, Lomuti e Rosato si era recata a Chisinau e che il 6 settembre 2023 la Commissione ha approvato la Risoluzione n. 7-00115 Caiata *Sull'adesione della Moldova all'Unione europea*.

Principale obiettivo della missione è stato quello di proseguire e approfondire un rapporto bilaterale ormai solido col Parlamento moldavo in occasione della « Giornata per l'Europa », un evento a cui le istituzioni e la popolazione moldava conferiscono particolare importanza alla luce della domanda di adesione della Moldova all'Unione europea e dell'avvio dei negoziati. Durante la missione, la Delegazione ha potuto valersi del costante ausilio dell'Ambasciatore italiano a Chisinau, Lorenzo Tomassoni, e ne ha potuto apprezzare l'intensa attività di promozione delle relazioni bilaterali.

Nel pomeriggio dell'8 maggio si è svolto un primo incontro con il Presidente del

Parlamento moldavo, Igor Grosu. L'incontro, a cui hanno partecipato entrambe le delegazioni, quella della Commissione Affari esteri e quella del gruppo di amicizia, ha consentito di fare il punto sul complesso dei rapporti tra Italia e Moldova, che sono ottimi. In particolare, il Presidente Grosu ha espresso apprezzamento per la posizione italiana rispetto al processo di adesione della Moldova all'Unione europea e ha sottolineato, a livello bilaterale, l'importanza degli aiuti italiani in ambito energetico e delle iniziative di collaborazione nel settore agricolo. Ha inoltre illustrato ulteriori ambiti di collaborazione, nel settore dell'energia e della gestione dei rifiuti. Da parte italiana, il Presidente Tremonti ha espresso pieno sostegno al percorso europeo della Moldova, che ha collocato sul più ampio sfondo di una complessiva riforma dei meccanismi di funzionamento dell'Unione europea che consenta anche un più equilibrato rapporto tra l'Unione e i Paesi dell'Est Europa, caratterizzati da un forte legame con tradizioni culturali e storiche che sono meritevoli di attenzione. L'on. Caiata, da parte sua, ha sottolineato la centralità della Moldova nel conflitto ibrido tra l'Occidente e la Russia e la necessità di accelerare le procedure di ingresso per definire un più sicuro quadro geopolitico in un'area particolarmente delicata ed esposta all'azione di attori terzi.

In un successivo incontro con il Ministro del Lavoro, Alexei Buzu, si è particolarmente approfondito il tema della comunità moldava in Italia e della sua situazione a livello di tutele sociali. Da parte moldava si è particolarmente insistito sull'importanza del supporto politico ed economico dell'Italia e sulla necessità di rafforzare gli accordi di sicurezza sociale già ratificati con previsioni specifiche relative alla totalizzazione dei periodi contributivi ai fini

pensionistici. Questi, infatti, acquisiscono una particolare centralità alla luce delle prossime elezioni presidenziali e possono costituire una dimostrazione tangibile dell'attenzione italiana ed europea rispetto alla Moldova. Da parte italiana, si è riaffermata la volontà di cooperare anche in questi ambiti, riservandosi di verificare i possibili strumenti da attivare nell'ambito della sicurezza sociale.

Nella mattina del 9 maggio la Delegazione italiana ha partecipato, presso il Parlamento moldavo, al dibattito « Giornata dell'Europa 2024. L'Europa sei tu! Adesione della Repubblica di Moldova all'Unione europea ». Il dibattito, a cui hanno preso parte rappresentanze dei Paesi europei, è stato introdotto da relazioni del Presidente del Parlamento, Igor Grosu, del Commissario europeo al bilancio e all'amministrazione, Johannes Hahn, dalla Vicepresidente del Parlamento, Doina Gherman, dalla Vice Primo Ministro per l'integrazione europea Cristina Gherasimov, dalla Presidente della Commissione Esteri Ina Coşeru, dal Presidente della Commissione economia e finanze Radu Marian e dal parlamentare Oazu Nantoi, componente della Commissione sicurezza, difesa e ordine pubblico. Tutti i relatori e i rappresentanti europei successivamente intervenuti si sono soffermati sulla rilevanza dell'adesione della Moldova all'Unione europea, che nasce da un orientamento ampiamente diffuso nella popolazione, e sull'importante percorso di riforme intrapreso dal Paese. Largo spazio ha avuto anche il tema del supporto offerto dall'Unione europea, anche per fronteggiare la crisi energetica prodotta dal distacco dalla rete russa, e, a livello bilaterale, da numerosi Paesi, tra cui l'Italia. Si è pure sottolineato che l'allargamento risponde ad esigenze di sicurezza geopolitica rese evidenti

dall'aggressione russa dell'Ucraina e corrisponde a una crescente integrazione dell'economia moldava nell'economia europea. Nel suo intervento, molto apprezzato dalla platea, il Presidente Tremonti ha collocato l'allargamento ad Est dell'Unione europea entro una più ampia riflessione storico-politica sull'evoluzione dell'Unione europea nell'ultimo ventennio, sottolineando la necessità di superare una visione burocratica e tecnicistica dell'allargamento in favore di una più matura consapevolezza delle questioni geopolitiche in gioco e della necessità di una profonda riforma delle istituzioni comunitarie.

La Delegazione ha poi partecipato ad un evento pubblico di celebrazione della « giornata dell'Europa », visitando anche il padiglione allestito dall'Ambasciata italiana e ha svolto ulteriori, brevi confronti bilaterali, in particolare con la Presidente della Commissione Esteri, Coşeru, e con il deputato Mihail Druţă, Presidente del Gruppo parlamentare di amicizia. Negli incontri gli interlocutori hanno particolarmente insistito sulla delicata situazione della Moldova, che è da tempo oggetto di azioni di disinformazione e attacchi ibridi da parte della Russia. Anche per questo è particolarmente importante che giungano dall'Italia e dagli altri Paesi europei concreti segni di appoggio, anche sulle tematiche legate all'economia e alla cooperazione bilaterale.

Conclusivamente, la missione ha consentito di sviluppare ulteriormente un dialogo bilaterale già ben avviato, che sarà particolarmente importante proseguire nei prossimi mesi, in cui dovrebbero chiarirsi meglio le tempistiche dell'adesione della Moldova all'Unione europea e in cui si svolgeranno in Moldova le elezioni presidenziali, decisive per definire la futura collocazione del Paese.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione svolta in Georgia (21-23 maggio 2024)**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Dal 21 al 23 maggio 2024 si è svolta una missione a Tbilisi, in Georgia, con la partecipazione della Vicepresidente Lia Quartapelle Procopio e degli onorevoli Deborah Bergamini e Giangiacomo Calovini.

La missione è stata deliberata con urgenza, in relazione alla crisi politica avviata dalla nuova « Legge sulle Influenze straniere ». In estrema sintesi, la legge richiede che qualsiasi entità di cui più del 20 per cento dei fondi provenga dall'estero si registri come « organizzazione che porta avanti gli interessi di una potenza straniera » e si sottoponga al controllo amministrativo dello Stato, iscrivendosi in un apposito registro. Tale misura è stata riconosciuta come sproporzionata e non conforme agli *standard* internazionali dalla Commissione di Venezia e ne è stato richiesto il ritiro da parte sia dei vertici dell'Unione europea sia da molti Stati, inclusi gli Stati Uniti. A livello interno, l'introduzione di questa normativa restrittiva ha portato ad estese manifestazioni di protesta, che in diversi casi sono state represses violentemente, e ad un conflitto tra il Governo e la Presidente della Repubblica, che proprio nei giorni immediatamente precedenti la missione ha posto il veto sulla legge già approvata dal Parlamento. Tale veto presidenziale è stato intervenuto poco prima della pubblicazione del parere della Commissione di Venezia, che ha indicato chiaramente la necessità di ritirare la legge e di avviare sul tema un lavoro legislativo attento agli *standard* internazionali in materia.

In questo contesto complesso e frammentato, la Delegazione italiana ha potuto valersi del fondamentale supporto dell'Ambasciatore italiano a Tbilisi, Massimiliano D'Antuono, e della Vice Capo missione, Fabiola Albanese, che ha consentito il buon esito della missione.

Gli incontri sono stati preceduti, nella sera del 21 maggio, da un momento di confronto con numerosi rappresentanti diplomatici dei Paesi dell'Unione europea (Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Ungheria, Unione europea). Pur nella varietà di opinioni espresse dai rappresentanti diplomatici, è emersa una generale preoccupazione per gli sviluppi politici innescati dalla legge e per la praticabilità del « percorso europeo » della Georgia. Allo stesso tempo, è emersa una generale difficoltà ad individuare con precisione le ragioni che potrebbero aver indotto il partito di governo « Sogno georgiano » a compiere una forzatura che risulta sgradita a parti importanti dell'opinione pubblica interna, convintamente europeista, e ai *partner* occidentali.

Nella mattina del 22 maggio si è svolto un incontro con Khatia Dekanoidze, parlamentare di opposizione e già Ministro dell'istruzione nel 2012, che nel 2023 ha lasciato il partito UNM, che fa riferimento all'ex Presidente Mikheil Saakashvili. La deputata ha inserito la vicenda della « Legge sulle influenze straniere » nell'ambito di una più ampia valutazione dell'azione del partito di governo, che starebbe tentando di accentuare la polarizzazione della società georgiana in vista delle prossime elezioni e starebbe mutando la posizione geopolitica della Georgia, allontanandola consapevolmente da un percorso europeo già da tempo avviato. Le diffuse proteste appaiono legate ad una mobilitazione della società georgiana che non trova ancora uno sbocco politico certo, data la divisione tra i partiti di opposizione e il sistema elettorale proporzionale vigente. Allo stesso tempo, l'onorevole Dekanoidze ha rimarcato la necessità di sostenere le opposizioni, che sono oggetto di intimi-

dazioni e violenze, come da lei stessa direttamente sperimentato.

La Delegazione italiana ha poi svolto un lungo incontro, in due fasi, con la prima Vicepresidente della Commissione Esteri del Parlamento georgiano, Mariam Lashkhi, e con il Vicepresidente della Commissione Cultura, Giorgi Chakvetadze, appartenenti al partito di governo. Ad entrambi, i parlamentari italiani hanno espresso la preoccupazione per l'evoluzione della situazione politica creata dalla « legge sulla trasparenza » e per le violenze diffuse contro i manifestanti. Hanno inoltre ribadito che le scelte assunte dal Governo georgiano nella sua autonomia creano un ostacolo difficilmente superabile al percorso di adesione della Georgia all'Unione europea e renderebbero improbabile una decisione positiva sull'apertura dei negoziati di adesione prevista per fine anno.

In questo contesto, per l'Italia, che ha sempre sostenuto le aspirazioni della Georgia, risultano incomprensibili le motivazioni che hanno indotto a riproporre una legge che già in passato aveva suscitato fondate riserve. Di qui l'invito a riconsiderare la decisione di far entrare in vigore la legge nella sua forma attuale e ad accogliere le raccomandazioni della Commissione di Venezia, in particolare laddove esse invitano la Georgia ad operare sulla legislazione vigente, modificandola in conformità con gli *standard* europei e internazionali.

La Delegazione parlamentare italiana, nel sottolineare che la Georgia è membro del Consiglio d'Europa, ha quindi fortemente invitato le autorità georgiane a ingaggiare con la Commissione di Venezia una discussione sostanziale per identificare le modalità per venire incontro, da un lato, alle indicazioni europee e, dall'altro, alle asserite necessità di trasparenza delle organizzazioni della società civile operanti nel Paese.

Le controparti hanno espresso qualche interesse per le valutazioni italiane, riconoscendo che esse non derivano da una volontà di ingerirsi nelle questioni interne della Georgia, ma corrispondono ad una

reale volontà di cooperazione tra i due Paesi. Allo stesso tempo, gli interlocutori hanno insistito sul fatto che la « Legge sulle Influenze straniere » trova la sua ragion d'essere in una necessità di trasparenza, dato anche il gran numero di ONG presenti in Georgia, e che l'opposizione si è sottratta ad un confronto parlamentare nel merito, scegliendo invece la strada delle dimostrazioni di piazza.

Da parte sua, la Delegazione parlamentare italiana, nel ribadire che la legge nella sua formulazione attuale è incompatibile con le norme e i valori dell'Unione Europea, ha dato piena disponibilità a proseguire la discussione a livello bilaterale, anche se essa richiederebbe una maggiore apertura a modifiche della legislazione, che non appaiono molto probabili.

Di particolare rilievo è stato l'incontro con una delegazione di alto livello della Chiesa ortodossa di Georgia: il metropolita Andria Gvazava di Gori, gli arcipreti Achil e Michele, il protopresbitero e rettore della Facoltà teologica di Tbilisi Giorgi. La delegazione italiana ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dalla Chiesa in questa difficile fase e per l'impegno da essa profuso per garantire una complessiva tenuta della società georgiana. Da parte sua il metropolita ha sottolineato gli stretti rapporti con l'Italia e ha evidenziato la necessità di operare con prudenza e rispetto dell'autonomia del popolo georgiano in una fase complessa e politicamente divisiva.

Si è successivamente svolto l'incontro con i rappresentanti dei partiti di opposizione: Tinatin Bokuchava (*UNM*), Grigol Gegelia (*Lelo for Georgia*), Nika Gvaramia (*Ahali*), Zura Girchi Japaridze (*Girchi More Freedom*). Pur con diversi accenti, tutti gli esponenti dei partiti di opposizione hanno denunciato che la recente legge ha il fine di togliere alle opposizioni una reale possibilità di incidere nella vita politica del Paese, nell'ambito di un disegno di destabilizzazione perseguito dal partito di governo. Hanno pure illustrato numerosi episodi di intimidazione e violenza ai danni delle opposizioni e hanno sottolineato la

necessità che Paesi come l'Italia si esprimano al massimo livello politico ed adottino misure sanzionatorie a carico dei responsabili del partito di governo. Da parte italiana, si è espressa solidarietà e preoccupazione e si è sottolineato che la posizione italiana è di grande attenzione e si muove strettamente nelle linee definite dall'Unione europea, che si sta esprimendo molto chiaramente contro le politiche perseguite dal Governo georgiano. Rispondendo a quesiti dei parlamentari italiani, gli interlocutori hanno convenuto sulla necessità di definire una piattaforma unitaria delle opposizioni in vista delle prossime elezioni di ottobre e hanno ulteriormente ribadito che le politiche poste in atto del Governo costituiscono un consapevole tentativo di allontanare la Georgia dall'Europa.

Accenti analoghi sono emersi anche nell'incontro con i rappresentanti di diverse ONG georgiane: *Georgian Young Lawyers Association* (GYLA); *Georgian Foundation for Strategic and International Studies* (GFSIS); *Institute for Development of freedom of Information* (IDFI); *International Society for Fair Elections and Democracy* (ISFED); *Transparency International*; *Union Sapari*.

Tutti hanno sottolineato che la nuova legislazione individua nelle ONG in quanto tali un bersaglio da colpire e che il partito di governo intende utilizzare questi strumenti legislativi, insieme alla pressione poliziesca, per garantire la propria permanenza al potere, anche a costo di imboccare una strada che porterebbe ad esiti di tipo bielorusso. In questo quadro, le ONG non si propongono un obiettivo politico a lungo termine, ma hanno condiviso una chiara piattaforma comune di opposizione alla legge, che richiede un forte sostegno esterno. Di qui l'invito ad esercitare forti pressioni sul Governo georgiano, per evitare il rischio di una deriva che porterebbe il Paese fuori da un rapporto con l'Europa, che continua a costituire una delle principali aspirazioni della popolazione e in particolare dei giovani. Le ONG hanno infine espresso una chiara e unitaria volontà di adottare mi-

sure che consentano loro di continuare ad operare, come ad esempio lo spostamento della sede all'Estero, che consentirebbe loro di operare come associazioni straniere, non soggette alla nuova legge.

Si è infine svolto l'incontro con la Presidente della Repubblica, Salomé Zourabichvili, che si è fortemente spesa contro la nuova legislazione, ponendo il proprio veto, che può tuttavia essere superato dal voto del Parlamento. Tale scenario è quello ritenuto più probabile da tutti gli interlocutori.

La Presidente ha espresso una valutazione complessiva sul percorso di adesione della Georgia all'Unione europea, rilevando che l'attuale Governo ha omesso di attuare le azioni richieste dalle raccomandazioni della Commissione. La « Legge sulle Influenze straniere » costituisce dunque un elemento, particolarmente grave, di un più generale orientamento politico di cui non si comprendono bene le ragioni. Ad avviso della Presidente, decisive saranno le elezioni politiche del prossimo autunno, che saranno una sorta di « referendum sull'Europa ». A tale proposito, la Presidente ha ricordato di aver proposto a tutti i partiti una « piattaforma europeista » che, ove universalmente accettata, potrebbe frenare il degrado della situazione. La Georgia, in ogni caso, è un Paese maturo e sovrano, che tuttavia ha bisogno di un forte sostegno dei *partner* e dell'Unione europea alla vigilia di una scelta esistenziale che condizionerà il suo futuro per molti anni a venire.

Nel sottoporre la relazione all'attenzione della Commissione, è opportuno ribadire la necessità di una costante azione parlamentare rispetto alla Georgia, tanto più importante in quanto si è potuto registrare da tutti gli interlocutori un apprezzamento per l'approccio costruttivo che caratterizza la posizione italiana e, insieme, una forte aspettativa che il nostro Paese giochi un ruolo adeguato in una situazione molto complessa e difficile. Gli ultimi aggiornamenti nel frattempo pervenuti suscitano ulteriori preoccupazioni rispetto alla posizione di chiusura del Governo georgiano, che è ora oggetto

di valutazione in sede europea, e a una possibile recrudescenza di violenze. Anche al di là del rapporto strettamente istituzionale, appare perciò importante rafforzare il rapporto con una società civile che è unita nell'aspirazione ad un percorso di

avvicinamento all'Europa, percorso che sarebbe compromesso dall'affermazione di un modello di controllo statale sulle espressioni politiche e da qualunque tentennamento rispetto al libero esercizio dei diritti civili e politici.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 133

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato « SPIKE », relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi sviluppi addestrativi e logistici. Atto n. 153 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 134

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 136

SEDE REFERENTE

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

C. 1854 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 23 maggio scorso si è convenuto di concludere l'esame preliminare nell'odierna seduta, con fissazione del termine per la presentazione di emendamenti al 30 maggio prossimo, nonché di proseguire l'e-

same in sede referente al termine della sospensione dei lavori parlamentari prevista per le elezioni europee, per concluderlo entro il 13 giugno 2024.

Avverte che è in distribuzione il contributo scritto trasmesso dal Sindacato Italiano Militari Esercito Italiano (SIM Esercito), precisando, altresì, che eventuali ulteriori note scritte trasmesse dalle associazioni sindacali saranno tempestivamente inviate a tutti i commissari.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 13 del 30 maggio 2024.

Rinvia, dunque, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato «SPIKE», relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi sviluppi addestrativi e logistici.

Atto n. 153.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 23 maggio scorso si è convenuto di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna.

Avverte che la V Commissione, in data 8 maggio 2024, ha espresso sullo schema di decreto una valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario.

Nomina relatrice l'onorevole Chiesa, in sostituzione dell'onorevole Carrà, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, illustra i contenuti dello schema di decreto in esame volto all'acquisizione, per l'Esercito italiano, dei sistemi controcarro SPIKE che è stata avviata prima con il decreto interministeriale SMD n. 36/2019 e, poi, con il decreto interministeriale SMD n. 09/2022 allo scopo di sostituire i vetusti sistemi controcarro a media gittata MILAN, per i quali non è più garantita la produzione di missili.

Più in particolare, con la prima fase del programma, approvata con il decreto interministeriale SMD n. 36/2019, per un valore complessivo di 105 milioni di euro, si è provveduto ad equipaggiare ulteriori nove reggimenti di fanteria, che si aggiungevano ai 7 (sui 24 previsti) già equipaggiati con 96 sistemi controcarro Missili SPIKE 2. La seconda fase, il cui costo complessivo stimato ammonta a 143 milioni di euro, è stata approvata con il decreto interministeriale SMD n. 09/2022 allo scopo di garantire l'equipaggiamento di circa dieci reg-

gimenti tramite l'acquisizione di 124 lanciatori SPIKE, 165 missili SPIKE Long Range, 10 sistemi di simulazione indoor e 11 sistemi outdoor.

Evidenzia che il citato decreto, tuttavia, recava soltanto il finanziamento della prima tranche per complessivi 51 milioni di euro e che, quindi, il programma oggi in esame risulta, volto ad assicurare il completamento della seconda fase, autorizzando il residuo finanziamento di 92 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore d'investimento del Ministero della difesa ed è finalizzato all'acquisizione di circa 890 missili SPIKE Long Range 2, che permetteranno di completare la dotazione missilistica del sistema d'arma.

Ricorda, altresì, che i missili anticarro SPIKE sono prodotti dalla Rafael Advanced Defense Systems Ltd, industria che sviluppa sistemi d'arma e tecnologia militare. Il sistema d'arma consente la neutralizzazione di veicoli corazzati, compresi i moderni carri da combattimento, inclusi quelli protetti da corazzature reattive e da sistemi antimissile di ultima generazione ed è impiegabile in qualunque condizione meteorologica, sia di giorno che di notte, in ambiente urbano e/o contaminato NBC e non risente dell'azione dei contaminanti/decontaminanti NBC o di disturbo elettromagnetico.

Segnala che, per quanto riguarda i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa opera un rinvio al decreto SMD n. 09/2022, precisando che restano immutate le caratteristiche del programma. Al riguardo, precisa che nella citata scheda si prevede che il sistema d'arma nel suo complesso è prodotto dalla società israeliana Rafael ma non è da escludersi il coinvolgimento di realtà industriali italiane nell'assemblaggio dei missili SPIKE, localizzate principalmente nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Liguria. Inoltre, poiché le acquisizioni oggetto del presente schema costituiscono prosecuzione all'attività acquisitiva già in corso, esse dovranno garantire continuità alle linee di assemblaggio delle aziende nazionali già interessate.

Da ultimo, segnala che il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 annovera il programma in esame nell'ambito dei programmi già operanti (tomo II, pagina 58) e che la Commissione Bilancio, nella seduta dell'8 maggio scorso, si è già espressa favorevolmente sui profili di carattere finanziario.

Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Vittoria BALDINO (M5S), anche a nome del suo gruppo, preannuncia un voto contrario in ragione del fatto che i missili anticarro *SPIKE*, oggetto dell'acquisizione

prevista dallo schema di decreto in esame, sono prodotti dalla società *Rafael Advanced Defense Systems Ltd*, sviluppatrice di sistemi d'armamento israeliani. Ritiene, infatti, che nel perdurare del conflitto a Gaza e dell'eccidio di civili palestinesi perpetrato dal Governo israeliano, l'Italia non dovrebbe procedere all'acquisto e alla vendita di armi prodotte dall'industria israeliana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato « SPIKE », relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi sviluppi addestrativi e logistici. Atto n. 153.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento SMD 32/2023, denominato « SPIKE », relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di Sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici;

premessi che:

l'acquisizione, per l'Esercito italiano, dei sistemi controcarro SPIKE è stata avviata con il decreto interministeriale SMD 36/2019 e, successivamente, con il decreto interministeriale SMD 09/2022 allo scopo di sostituire i vetusti sistemi controcarro a media gittata MILAN, per i quali non è più garantita la produzione di missili;

più in particolare, la seconda fase, il cui costo complessivo stimato ammonta a 143 milioni di euro, approvata con il decreto interministeriale SMD 09/2022, è volta a garantire l'equipaggiamento di circa dieci reggimenti tramite l'acquisizione di 124 lan-

ciatori SPIKE, 165 missili SPIKE LR (*Long Range*), 10 sistemi di simulazione *indoor* e 11 sistemi *outdoor*;

il decreto SMD 09/2022 ha finanziato la prima *tranche* della seconda fase, per complessivi 51 milioni di euro, mentre il programma SMD 32/2023 provvede ad assicurare il completamento della seconda fase, autorizzando il residuo finanziamento di 92 milioni di euro ed è finalizzato all'acquisizione di circa 890 missili SPIKE LR2, che permetteranno di completare la dotazione missilistica del sistema d'arma;

preso atto che:

rispetto al decreto SMD 09/2022 rimangono immutate le caratteristiche tecniche e i ritorni industriali del programma che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 è annoverato nell'ambito dei programmi già operanti e che la Commissione Bilancio, nella seduta dell'8 maggio, si è già espressa favorevolmente sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo</i>)	153

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	141
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	145
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione trasmessa dal Governo</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottose-

gretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Atto n. 152.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 maggio 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che lo scorso 23 maggio il Presidente della Camera ha trasmesso l'intesa sancita, sullo schema di decreto legislativo in esame, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 n. 281 del 1997.

Fa presente, pertanto, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riguardo alle richieste del relatore formulate nella seduta dell'8 maggio 2024, deposita agli atti della Commissione una nota elaborata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 1*).

Richiamandone i principali contenuti, segnala che gli adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione previsti dall'articolo 2, con particolare riferimento alle attività concernenti la trasmissione telematica mensile dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure pendenti e le riscossioni effettuate nel mese precedente, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che tali ultime attività sono già effettuate, con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e delle relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 22 ottobre 1999.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dalla rimodulazione dei piani di dilazione di cui all'articolo 12, sottolinea che l'allungamento del perimetro

temporale del piano di dilazione, per le domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario delle entrate stesse, che si compensa integralmente al termine del più ampio periodo di vigenza del piano di dilazione.

Evidenzia, quindi, che l'assunzione, contenuta nella relazione tecnica, che ipotizza il riconoscimento delle rateazioni a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno è stata formulata al fine di stimare le minori entrate derivanti dall'articolo 12 in un'ottica prudenziale, massimizzando i maggiori oneri astrattamente ascrivibili alla medesima disposizione nei primi anni successivi alla sua entrata in vigore.

Segnala, inoltre, che il riconoscimento, previsto dall'articolo 12, della facoltà per il contribuente di richiedere ulteriori rateazioni, fino a un massimo di centoventi rate mensili, qualora sia in grado di documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, non è suscettibile, di per sé, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che le modalità di applicazione dei parametri di accesso a tale forma di rateizzazione straordinaria saranno definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto dei medesimi indicatori già previsti a legislazione vigente dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013.

Rileva che la stima degli effetti dell'articolo 12 indicata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° gennaio 2025 al fine di ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, segnala che non si rende necessaria una regolazione contabile del relativo impatto finanziario sugli enti territoriali, in considerazione del fatto che le rateizzazioni previste dalle medesime disposizioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori en-

trate di pari importo negli esercizi successivi, fermo restando che, nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo, trova applicazione il principio contabile n. 4/2 di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, secondo il quale, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione e neutralizzando, in tal modo, l'effetto negativo della mancata riscossione.

Evidenzia, infine, che le disposizioni di natura procedimentale di cui all'articolo 14, in materia di riscossioni nei confronti di coobbligati solidali, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il nuovo articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non richiede la notifica ai medesimi coobbligati degli atti finalizzati ad informarli della rateazione concessa al debitore principale.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede un ulteriore approfondimento sull'articolo 12, con particolare riferimento alla asserita mancanza di necessità della previsione di una regolazione contabile con gli enti territoriali, non ritenendo condivisibile il chiarimento fornito al riguardo dal Governo. In proposito, nel sottolineare come i bilanci degli enti locali seguano il principio dell'annualità, osserva che la minore entrata che si genera in un anno non potrebbe essere compensata con maggiori entrate negli anni successivi, ma necessiterebbe comunque di adeguata copertura. Rileva, inoltre, come anche l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità crei una non auspicabile compressione della spesa dei suddetti enti.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) formula un'osservazione di carattere generale in merito al tasso di adesione ai piani di dilazione ipotizzato dalla relazione tecnica per stimare gli effetti finanziari del provvedimento. In proposito, ritiene che l'assunzione di un tasso di adesione limitato, correlato al pagamento degli interessi sui piani di rateazione da parte del contri-

buyente, non tenga conto di quanto evidenziato da diversi soggetti istituzionali e, in particolare, dalla Corte dei conti, che ha quantificato nella misura di circa 10 miliardi annui l'ammontare dell'evasione fiscale da mancata riscossione. Osserva come il provvedimento in esame ipotizzi che il mancato versamento delle imposte sia imputabile a difficoltà economiche del contribuente, senza tener conto che la possibilità di maggiori rateazioni si tradurrà, verosimilmente, in un incentivo all'evasione. Invita a considerare, peraltro, che il ricorso alla dilazione può ritenersi ampiamente conveniente se si considerano i tassi di interesse applicati ai prestiti bancari, per i quali è, in ogni caso, richiesta la prestazione di adeguate garanzie. Sottolinea, in conclusione, come il provvedimento offra una possibilità amplissima di ricorso a rateazioni, a fronte della quale sono stati sottovalutati i possibili effetti in termini di minore gettito.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel convenire con quanto evidenziato dai colleghi che lo hanno preceduto, lamenta la mancanza di considerazioni e stime quantitative nei chiarimenti forniti dal Governo. Sottolinea, in particolare, come dalla mancata regolazione contabile del minor gettito per gli enti locali possano derivare difficoltà di finanziamento delle funzioni proprie dei medesimi enti.

Ida CARMINA (M5S) chiede un ulteriore chiarimento in merito all'impatto finanziario sugli enti locali della mancata regolazione contabile delle minori entrate derivanti dall'ampliamento delle dilazioni previsto dal provvedimento. A tal proposito, evidenzia come l'incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità crei grandi difficoltà ai comuni, i quali disporranno di minori risorse da poter spendere.

Il sottosegretario Federico FRENI sottolinea, preliminarmente, come il provvedimento in esame si basi su un approccio politico di favore verso il contribuente, che non viene considerato come un evasore fino a prova contraria.

Con riferimento ai paventati effetti distorsivi per i bilanci degli enti locali derivanti dall'ampliamento delle possibilità di rateazione previste dall'articolo 12, rileva che gli importi che saranno oggetto di rateazione corrispondono a entrate che, in assenza della previsione della medesima possibilità di rateazione, non sarebbero state incassate dalle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dagli enti locali. A tal proposito evidenzia, pertanto, come né il Governo, né la Conferenza unificata si aspettino un decremento dei flussi di cassa per gli enti locali in conseguenza del ricorso al richiamato istituto.

Andrea MASCARETTI (FdI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (Atto n. 152);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione previsti dall'articolo 2, con particolare riferimento alle attività concernenti la trasmissione telematica mensile dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure pendenti e le riscossioni effettuate nel mese precedente, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che tali ultime attività sono già effettuate, con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e delle relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 22 ottobre 1999;

con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalla rimodulazione dei piani di dilazione di cui all'articolo 12, l'allungamento del perimetro temporale del

piano di dilazione, per le domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario delle entrate stesse, che si compensa integralmente al termine del più ampio periodo di vigenza del piano di dilazione;

l'assunzione, contenuta nella relazione tecnica, che ipotizza il riconoscimento delle rateazioni a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno è stata formulata al fine di stimare le minori entrate derivanti dall'articolo 12 in un'ottica prudenziale, massimizzando i maggiori oneri astrattamente ascrivibili alla medesima disposizione nei primi anni successivi alla sua entrata in vigore;

il riconoscimento, previsto dall'articolo 12, della facoltà per il contribuente di richiedere ulteriori rateazioni, fino a un massimo di centoventi rate mensili, qualora sia in grado di documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, non è suscettibile, di per sé, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che le modalità di applicazione dei parametri di accesso a tale forma di rateizzazione straordinaria saranno definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto dei medesimi indicatori già previsti a legislazione vigente dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013;

la stima degli effetti dell'articolo 12 indicata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° gennaio 2025 per ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza;

con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, non si rende necessaria una regolazione contabile del relativo impatto finanziario sugli enti territoriali, in considerazione del fatto che le rateizzazioni previste dalle medesime di-

sposizioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi, fermo restando che, nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo, trova applicazione il principio contabile n. 4/2 di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, secondo il quale per i crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione e neutralizzando, in tal modo, l'effetto negativo della mancata riscossione;

le disposizioni di natura procedimentale di cui all'articolo 14, in materia di riscossioni nei confronti di coobbligati solidali, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non richiede la notifica ai medesimi coobbligati degli atti finalizzati ad informarli della rateazione concessa al debitore principale;

segnalata l'opportunità di procedere a una revisione formale del testo dell'articolo 16, indicando correttamente il comma 2.1 come comma 2 e denominando le tre lettere in cui il predetto comma si articola come lettere *a*), *b*) e *c*), rilevata l'opportunità di assicurare un maggiore allineamento tra gli importi complessivi delle coperture finanziarie indicate dall'articolo 16, comma 2, e l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, precisando che si ricorre, a fini di copertura, a quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 12,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 16, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *b*) con la seguente:

b) quanto a 17,34 milioni di euro per l'anno 2034, 16,77 milioni di euro per

l'anno 2035, 16,97 milioni di euro per l'anno 2036 e 39,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 12. ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Atto n. 155.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla

messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Nel rilevare che il provvedimento, all'articolo 4, reca una clausola di invarianza finanziaria ed è corredato di una relazione tecnica, con riferimento ai suoi profili finanziari osserva in primo luogo che le attività di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, dovrebbero riguardare anche la lettera g), oltre che la lettera h) citata dalla relazione tecnica. Al riguardo, rileva che il fatto che tali attività siano già svolte dal Ministero competente non può di per sé costituire garanzia di effettività della clausola d'invarianza finanziaria, dipendendo questa ovviamente dall'entità dell'ampliamento dell'attività e del conseguente aggravio posto a carico della Pubblica amministrazione. Ciò considerato, ritiene comunque plausibile l'effettuazione di tali nuovi controlli, che non sembrano di particolare rilievo e in parte eseguibili contestualmente a quelli già previsti, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia tuttavia che andrebbero comunque fornite informazioni di maggiore dettaglio circa l'entità delle risorse disponibili.

Segnala, infine, di non avere ulteriori osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

C. 1703 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, fa presente preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

Nel rilevare che il testo del disegno di legge si compone di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica, evidenzia che, secondo l'Accordo, l'iscrizione del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta nel Registro unico nazionale del Terzo settore comporta l'applicazione all'ente di diritto pubblico melitense delle disposizioni del Codice del Terzo settore italiano, ad eccezione di talune disposizioni di carattere ordinamentale. Rileva altresì che l'articolo 2 dell'Accordo stabilisce che la sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, osserva che la relazione tecnica si limita ad affermare che dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate.

In proposito, evidenzia che gli enti del Terzo settore, per le attività da essi svolte e per le donazioni da essi ricevute, godono di specifiche agevolazioni anche relative al regime fiscale – previste, in particolare, dalle disposizioni fiscali di cui gli articoli da 79 a 86 del Codice del Terzo settore, cui sono stati ascritti effetti onerosi. Segnala altresì che la relazione tecnica non esplicita le ragioni della neutralità finanziaria del-

l'iscrizione del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta al Registro unico nazionale del Terzo settore, limitandosi a ribadire l'assenza di nuovi o maggiori oneri, mentre l'analisi tecnico normativa riferita al disegno di legge in esame afferma esplicitamente che «l'iscrizione al RUNTS costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore italiano», ritiene necessario acquisire dal Governo elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione di neutralità dell'Accordo stesso.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, evidenzia che l'iscrizione del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta nel Registro unico nazionale del Terzo settore non è suscettibile di determinare minori entrate, in quanto nella quantificazione degli effetti finanziari connessi alla disciplina del regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, recata dal decreto legislativo n. 117 del 2017, era già stata considerata l'intera platea degli enti potenzialmente beneficiari del suddetto regime fiscale.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1703, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'iscrizione del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta nel Registro unico nazionale del Terzo settore non è suscettibile di determinare minori entrate, in quanto nella quantificazione degli effetti finanziari connessi alla disciplina del regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, recata dal de-

creto legislativo n. 117 del 2017, era già stata considerata l'intera platea degli enti potenzialmente beneficiari del suddetto regime fiscale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

C. 1803 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, si compone di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nel richiamare i contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che il provvedimento non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario.

Propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

C. 1305, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato della Repubblica, reca l'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, e che il testo è composto da cinque articoli. Ricorda altresì che la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati non ha apportato modifiche nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, all'articolo 1, dispone che la Repubblica sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria. L'articolo 2 e l'articolo 3 consentono di svolgere apposite iniziative, rispettivamente, nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale e nelle istituzioni scolastiche. L'articolo 4 prevede, infine, che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale possa dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale. Evidenzia che il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, ed è sprovisto di relazione tecnica.

In proposito, per quanto riguarda la previsione che la Repubblica sostenga ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, rileva come andrebbe acquisita conferma che la stessa abbia carattere dichiarativo e programmatico e che dunque dalla stessa non derivi l'obbligo di svolgere adempimenti non previsti a legislazione vigente, dai quali possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni non ha osservazioni da formulare, considerato che: la giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e quindi non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pub-

blici né sull'orario scolastico; le attività e le iniziative delle amministrazioni pubbliche, e in particolare delle istituzioni scolastiche e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, inclusa, rammenta, nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione hanno carattere facoltativo, non obbligatorio, e sono assistite da una clausola di invarianza, e pertanto gli enti interessati potranno darvi corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio; a precedenti iniziative legislative di analogo contenuto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede se sia possibile avere dati in merito alle date del calendario rimaste ancora libere da provvedimenti finalizzati all'istituzione di giornate nazionali.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, ai sensi della quale la Repubblica sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, presenta valenza programmatica e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1305, approvata dal Senato, recante istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, ai sensi della quale la Repubblica sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione ve-

terinaria e della medicina preventiva veterinaria, presenta valenza programmatica e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

C. 304-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti che, rispetto al fascicolo n. 3 esaminato dalla Commissione nella seduta dello scorso 21 maggio, contiene, oltre all'emendamento 1.500, che recepisce la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione nella medesima seduta del 21 maggio scorso, l'ulteriore proposta emendativa Conte 1.1008.

Al riguardo, segnala che tale ultima proposta emendativa presenta un contenuto pressoché coincidente con quello degli emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, sui quali, nella citata seduta, la Commissione, dopo aver preso atto dei chiarimenti in tal senso forniti dal rappresentante del Governo, ha espresso parere contrario, in

quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura. In particolare, in quella sede il rappresentante del Governo ha fatto presente come tali proposte, da un lato, determinassero un significativo ampliamento non solo del novero dei soggetti vigilati, ma anche delle funzioni di vigilanza che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato sarebbe chiamata ad esercitare e, dall'altro, prevedessero l'abrogazione della legge n. 215 del 2004 nella sua interezza, caducando pertanto anche l'articolo 9, che dispone autorizzazioni di spesa finalizzate all'ampliamento dei ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché ad altre misure complementari di rafforzamento amministrativo, in relazione ai compiti attribuiti alle predette Autorità dalla legge medesima.

Rileva che la nuova proposta emendativa Conte 1.1008, al pari dei suddetti emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, reca un quadro organico di disposizioni volte ad attribuire, rispettivamente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione funzioni di indagine, verifica, accertamento e controllo in tema di conflitto di interessi nei confronti, da un lato, dei titolari delle cariche di governo statale e regionale e, dall'altro, dei titolari delle cariche di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, quantificando l'onere complessivo connesso all'incremento delle dotazioni organiche delle due Autorità in 800.000 euro annui a decorrere dal 2024.

Soggiunge che l'emendamento Conte 1.1008 si differenzia, invece, dai citati emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, per la presenza degli ulteriori commi 15 e 91, volti, da un lato, a prevedere il divieto, per i titolari delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 della medesima proposta emendativa, di esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi per i due anni successivi alla cessazione del mandato e, dall'altro, a intro-

durre specifiche ipotesi di incompatibilità in materia di conflitto di interessi per i membri dei due rami del Parlamento, la cui verifica, ai sensi di quanto previsto dal comma 36, sembrerebbe doversi ricondurre alle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Tutto ciò premesso, alla luce del parere espresso nella seduta dello scorso 21 maggio in merito agli emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, di contenuto sostanzialmente identico a quello della proposta emendativa ora in esame, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Conte 1.1008.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di non comprendere il motivo per cui il presidente nella sua relazione abbia richiamato questioni attinenti al merito dell'emendamento Conte 1.008, non afferenti alla competenza della Commissione Bilancio.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, chiarisce che l'esposizione dei contenuti dell'emendamento Conte 1.1008 era finalizzata esclusivamente a chiarire, sul piano contenutistico, gli elementi di differenza tra il predetto emendamento e gli emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002 su cui la Commissione ha già espresso parere contrario nella richiamata seduta dello scorso 21 maggio.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 maggio 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che in data 22 maggio il Governo, facendo seguito a quanto concordato, da ultimo, nella seduta dello scorso 21 maggio, ha trasmesso alla presidenza della Commissione gli elementi di risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla relatrice, nonché agli ulteriori quesiti sottoposti da alcuni gruppi parlamentari di opposizione (*vedi allegato 2*). Rammenta, altresì, che la documentazione contenente gli elementi di risposta forniti dal Governo è stata trasmessa, nella medesima data, a tutti i componenti della Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel rinviare alla documentazione depositata per la puntuale visione degli elementi di risposta alle richieste di chiarimenti e ai quesiti posti, preannuncia la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che impegni quest'ultimo ad assicurare che: gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, provvedono all'aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, siano corredati, all'atto della relativa trasmissione alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, di una relazione tecnica redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009; con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, ai sensi delle quali, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e restano salvi i livelli essenziali delle prestazioni e i relativi costi e fabbisogni standard individuati ai sensi della predetta procedura alla data di entrata in vigore dei menzionati decreti legislativi, gli schemi dei decreti del Presi-

dente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 795 e 796, della medesima legge n. 197 del 2022 siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare delle loro implicazioni finanziarie; gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, primo periodo, che dispongono, sulla base dei criteri stabiliti dalle intese di cui all'articolo 2, il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio, da parte delle regioni, delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle funzioni attribuite alle regioni medesime dalle predette intese, siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare tanto delle implicazioni finanziarie del predetto trasferimento, quanto del rispetto dei criteri previsti dalle medesime intese per l'individuazione dei beni e delle risorse oggetto di trasferimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il presente provvedimento reca la cornice ordinamentale e finanziaria per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni partico-

lari di autonomia, sulla base di intese tra lo Stato e le regioni interessate, approvate ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché per la modifica e la revoca delle medesime intese;

il percorso di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, non può prescindere dal completamento della realizzazione del federalismo fiscale nel suo complesso, che costituisce oggetto di specifici traguardi da conseguire, entro il 30 giugno 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, trattandosi di due discipline che si collocano all'interno di un unico disegno sistematico attuativo delle disposizioni costituzionali;

con riferimento all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente sul territorio nazionale, è consentita, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, e dell'articolo 4, comma 1, subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché dei relativi costi e fabbisogni *standard*;

il combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, e dell'articolo 4, comma 1, si deve interpretare nel senso che tanto l'attribuzione delle nuove funzioni quanto il loro effettivo trasferimento, in materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente sul territorio nazionale, dovranno avere luogo successivamente alla determinazione, nelle medesime materie o ambiti di materie, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni;

tale interpretazione è ulteriormente corroborata dalle disposizioni dell'articolo 3, comma 11, che, prevedendo l'obbligo per la regione e gli enti locali interessati di osservare i livelli essenziali delle prestazioni qualora questi siano modificati o adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, presuppongono che i medesimi livelli essenziali siano già stati determinati in prima battuta antecedentemente alla legge di approvazione dell'intesa e, quindi, all'attribuzione delle nuove funzioni;

con riferimento al trasferimento di funzioni che, pur non coinvolgendo diritti civili e sociali, risultano incluse, in base alla ricognizione effettuata dalla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, in materie o ambiti di materie per i quali occorre individuare i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di coordinamento tra le diverse tipologie di funzioni, nonché il connesso impatto economico, saranno valutati in sede di definizione delle intese di cui all'articolo 2;

la determinazione dei fabbisogni *standard* nelle materie o negli ambiti di materie per i quali occorre individuare i livelli essenziali delle prestazioni favorirà la prevenzione o il superamento di eventuali diseconomie di scala che dovessero prodursi a seguito dell'attribuzione a livello territoriale di funzioni attualmente svolte a livello statale;

con riferimento all'aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, ai sensi della quale i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, si deve intendere, sulla base di una interpretazione sistematica, nel senso che il presupposto per la sua applicazione ricorre nei soli casi nei quali le risorse disponibili non risultino sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dal predetto aggiornamento;

con riferimento alle attività connesse all'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il finanziamento delle spese di funzionamento della Cabina di regia per la determinazione dei LEP di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 197 del 2022 è assicurato attraverso uno stanziamento pari a 500.000 euro, in termini di competenza e di cassa, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sul capitolo 444 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, garantendo in questo modo la copertura finanziaria delle predette spese per l'intero periodo temporale necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui al citato articolo 3;

qualora i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3 non risultassero meramente recettizi dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente individuati secondo la procedura prevista dall'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge n. 197 del 2022 e fossero già entrate in vigore le leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 2 del provvedimento, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 11, ai sensi della quale la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione;

nell'ipotesi in cui, invece, i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, non meramente recettizi dei livelli essenziali delle prestazioni nel frattempo eventualmente individuati secondo la procedura prevista dall'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge n. 197 del 2022, entrassero in vigore dopo la conclusione delle intese di cui all'articolo 2 del provvedimento, ma prima dell'entrata in vigore delle relative leggi di approvazione, troverebbero applicazione i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di gerarchia delle fonti e di successione delle norme nel tempo, con la conseguenza che, a seconda dei nuovi contenuti dei livelli essenziali delle prestazioni, potrebbe sorgere l'esigenza di un aggiornamento delle intese, con modalità che potranno essere disciplinate dalle medesime intese;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, ai sensi delle quali, qualora dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materie o ambiti di materie di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, le Camere esamineranno i predetti provvedimenti legislativi che recano lo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie precedentemente o contestualmente all'adozione dei decreti legislativi o dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individueranno i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, analogamente a quanto accade, in via ordinaria, per i provvedimenti legislativi che stanziavano le risorse finanziarie occorrenti ai fini della copertura finanziaria dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

con riferimento al finanziamento delle funzioni, oggetto di trasferimento, relative a materie o ambiti di materie non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la procedura di approvazione delle intese recata dall'articolo 2 assicura il perseguimento di obiettivi di coordinamento della finanza pubblica e di equità, in quanto i commi 1 e 2 del medesimo articolo, da un lato, prevedono che ai fini dell'avvio del negoziato la parte statale tenga conto del quadro finanziario della Regione e, dall'altro, consentono di limitare l'oggetto del medesimo negoziato ad alcune materie o ambiti di materie, al fine di tutelare l'unità giuridica ed economica, nonché di garantire l'indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, mentre i successivi commi disciplinano un procedimento che prevede il coinvolgimento di soggetti istituzionali ulteriori rispetto alla regione richiedente;

con riferimento alle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite dalle intese di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le predette funzioni dovranno essere finanziate attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, fermi restando i meccanismi di finanziamento previsti in via generale per le Regioni a statuto ordinario dalla legge n. 42 del 2009 e dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che si fondano su tributi regionali propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio degli enti interessati e risorse derivanti da interventi perequativi in favore dei territori con minore capacità fiscale, in attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione;

l'eventuale attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali alle regioni che sottoscrivono le intese di cui all'articolo 2 non è suscettibile di incidere negativamente sulla programmazione e sullo svolgimento delle attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, alla luce anche dell'esperienza maturata con riguardo alle autonomie speciali, per le quali il sistema delle compartecipazioni risulta essere la principale fonte di finanziamento delle funzioni svolte;

la procedura di monitoraggio prevista dall'articolo 8 è volta ad assicurare una ricognizione annuale dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa definiti in relazione al trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e l'andamento del gettito dei tributi oggetto di compartecipazione ai fini del finanziamento delle medesime funzioni, al fine di verificare la persistenza della corrispondenza tra fabbisogni di spesa e gettito dei tributi compartecipati, anche tenendo conto delle variazioni del ciclo economico, e di procedere, nel caso in cui la suddetta verifica evidenziasse uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni o all'andamento del gettito dei medesimi tributi, alle necessarie variazioni delle ali-

quote di compartecipazione definite nelle intese;

in base a una lettura sistematica di quanto disposto dall'articolo 5 e dall'articolo 8, commi 1 e 2, l'attività di monitoraggio prevista da tale ultimo articolo riguarderà tanto le funzioni riferibili a materie o ambiti di materie per i quali si renda necessaria la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni quanto le funzioni per le quali non sia necessaria la predetta determinazione;

rispetto alle materie o agli ambiti di materie per i quali si renda necessaria la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni di spesa saranno definiti attraverso il criterio dei fabbisogni *standard*, mentre per le altre materie il fabbisogno finanziario delle funzioni trasferite sarà definito attraverso un procedimento che demanda alle intese le modalità e le procedure di quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione concreta delle risorse in questione;

la richiamata procedura di monitoraggio di cui al comma 2 dell'articolo 8 sarà assicurata anche nell'ipotesi in cui intervenga l'aggiornamento dei fabbisogni *standard* operato, con cadenza almeno triennale, ai sensi dell'articolo 3, comma 8;

la procedura di monitoraggio di cui al predetto articolo 8, comma 2, prevede che, a seguito della proposta della Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, la deliberazione sulle variazioni delle aliquote di compartecipazione previste nelle intese sia rimessa al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, assicurando in tal modo una sede unitaria di valutazione, utile ad assicurare l'efficacia del coordinamento della finanza pubblica;

il comma 1 del medesimo articolo 8 prevede, peraltro, che la predetta Commis-

sione paritetica proceda alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dalle funzioni trasferite in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e garantendo, comunque, l'equilibrio di bilancio, sulla base di principi posti a tutela della finanza pubblica nel suo complesso;

le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, ai sensi delle quali alle regioni che non abbiano stipulato intese ai sensi dell'articolo 2 è garantita l'invarianza finanziaria, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni dell'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione, non prefigurano il riconoscimento di specifiche risorse aggiuntive da destinare alle medesime regioni, limitandosi a richiamare, quale norma di chiusura di carattere generale, quanto previsto dal nostro ordinamento costituzionale a tutela della coesione economica e sociale del Paese in un quadro di autonomia territoriale che deve comunque assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni;

la disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, che riveste un particolare rilievo ai fini dell'adozione di disposizioni volte a garantire il coordinamento della finanza pubblica, anche nel quadro dei provvedimenti che hanno recentemente modificato la disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, consente di richiedere anche alle regioni che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica;

il tema del concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi all'attuazione, nell'ordinamento interno, della nuova *governance* economica dell'Unione europea si pone, con caratteristiche analoghe, anche con riferimento alle regioni che non intendano stipulare intese ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento, nonché alle regioni ad autonomia speciale, considerando i caratteri di accentuato decentramento amministrativo e fiscale che contraddistinguono l'ordinamento nazionale;

le questioni attinenti al coordinamento della finanza degli enti territoriali, anche alla luce del percorso di attuazione dell'autonomia differenziata, saranno pertanto affrontate, in un'ottica unitaria e organica, nell'ambito del processo di riforma della legge n. 243 del 2012 e della legge n. 196 del 2009, che sarà avviato nei prossimi mesi al fine di declinare l'applicazione delle nuove regole della *governance* economica europea allo Stato e a tutte le pubbliche amministrazioni;

le disposizioni dell'articolo 10 in materia di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale non prefigurano lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare alle predette finalità, in quanto si limitano a richiamare, come norma di chiusura di carattere generale, quanto previsto dall'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto, della Costituzione;

con riguardo alla garanzia della perequazione in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, l'articolo 10, comma 2, fa esplicitamente salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che reca la disciplina del fondo perequativo regionale, nonché richiama l'esigenza di assicurare la conformità ai principi e criteri direttivi fissati al riguardo dalla legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale;

con riferimento alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4, comma 1, ai fini dell'esame degli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo e rispetto ai quali sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie oggetto di attribuzione, nonché del relativo finanziamento, dovrà precedere tanto la conclusione della procedura volta all'approvazione dell'intesa, quanto il successivo trasferimento delle fun-

zioni e delle relative risorse ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

preso atto della disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che lo impegni ad assicurare che:

gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, provvedono all'aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, siano corredati, all'atto della relativa trasmissione alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, di una relazione tecnica redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, ai sensi delle quali, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e restano salvi i livelli essenziali delle prestazioni e i relativi costi e fabbisogni *standard* individuati ai sensi della predetta procedura alla data di entrata in vigore dei menzionati decreti legislativi, gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 795 e 796, della medesima legge n. 197 del 2022 siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare delle loro implicazioni finanziarie;

gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, primo periodo, che dispongono, sulla base dei criteri stabiliti dalle

intese di cui all'articolo 2, il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio, da parte delle regioni, delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle funzioni attribuite alle Regioni medesime dalle predette intese, siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare tanto delle implicazioni finanziarie del predetto trasferimento, quanto del rispetto dei criteri previsti dalle medesime intese per l'individuazione dei beni e delle risorse oggetto di trasferimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, considerato l'immi-

nente avvio delle votazioni in Assemblea, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà convocata sulla base delle determinazioni che verranno assunte al riguardo nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della presente seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Oggetto: A.G. 152 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo finanze

OSSERVAZIONI SERVIZIO BILANCIO	ELEMENTI DI RISPOSTA MEF
<p>ARTICOLI 1 E 2 - Pianificazione annuale dell'attività di riscossione e adempimenti dell'Agente della riscossione. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono che le attività di riscossione svolte dall' Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) sono pianificate annualmente sulla base della convenzione stipulata con il MEF (articolo 1). Sono inoltre stabiliti gli adempimenti che l'Agente della riscossione deve assicurare per la salvaguardia dei crediti affidatigli prevedendo che lo stesso debba effettuare il tempestivo tentativo di notifica delle cartelle, il rispetto del piano annuale e garantire la trasmissione telematica mensile all'ente creditore dei flussi informativi afferenti alle procedure di recupero azionate (articolo 2). Con riferimento agli adempimenti a carico dell'AdER previsti dall'articolo 2, si evidenzia che talune attività, quale ad esempio la trasmissione telematica mensile dei flussi informativi, poiché appaiono innovare rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa di rango</p>	<p>ADE: La trasmissione dei flussi informativi di cui all'art. 2 dell'AG 152 avviene già a normativa vigente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999 ("Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e</p>

<p>primario, potrebbero determinare oneri ulteriori rispetto alle risorse disponibili. Sul tale aspetto andrebbero pertanto forniti elementi di informazione volti ad assicurare la possibilità da parte dell'Agente della riscossione di svolgere le predette attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p><i>con le modalità stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente</i>") e del relativo decreto attuativo (cfr. art. 2 del D.M. 22 ottobre 1999), con cadenza mensile. La disposizione in parola, pertanto, non determina nuovi oneri a carico di Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica.</p> <p>RGS: In relazione all'articolo 2 si chiedono elementi informativi in merito alla possibilità da parte dell'Agente della riscossione di svolgere le attività ivi previste nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, posto che la RT esplicita che gli oneri di cui trattasi trovano copertura nelle risorse finanziarie stanziata, a legislazione vigente, per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, si rinvia all'Agenzia delle entrate-riscossione per ulteriori chiarimenti.</p>
<p>ARTICOLO 12 - Disposizioni in materia di dilazione. In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame: 1) novellano l'articolo 19 del DPR 602 del 1973, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione che prevedono l'allungamento del piano di dilazione per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 per debiti fino a 120.000 euro dai contribuenti che dichiarino di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; Si prevede che, in tal caso, l'Agenzia delle entrate-riscossione conceda la dilazione (rispetto alle 72 rate della normativa vigente) fino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;</p>	<p>DF: Riguardo alle osservazioni sui criteri di quantificazione dell'art. 12 (rimodulazione del piano di rateazione degli importi dovuti fino a 120mila euro) si rileva quanto segue: il Servizio Bilancio chiede chiarimenti circa l'ipotesi secondo cui le rateazioni siano concesse a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno; al riguardo, ferme restando le valutazioni di ADER, si ritiene che l'ipotesi di stima adottata nella relazione tecnica risulti essere prudentiale, determinando effetti negativi più elevati almeno nei primi anni di applicazione del nuovo piano di rateazione, rispetto all'ipotesi prospettata dal Servizio Bilancio.</p>

<p>108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.</p> <p>2) prevedono la concessione su richiesta del contribuente, che documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di ulteriori rateazioni fino ad un massimo 120 rate mensili, nella misura indicata dalla norma in funzione dell'anno di presentazione della richiesta per i debiti fino a 120.000 euro, nonché per tutte le richieste presentate a decorrere dal 2025 per i debiti superiori a 120.000 euro;</p> <p>3) introducono interventi di coordinamento normativo sul testo dell'articolo 19 per effetto dei quali la dilazione massima concedibile passa dalle 72 rate previste dalla normativa vigente al più elevato numero di rate previsto a decorrere dal 2025 per le seguenti fattispecie: la proroga della dilazione concessa in caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore (comma 1-bis dell'articolo 19) e per la richiesta di un nuovo piano di pagamento dilazionato del debito allo scadere della sospensione della riscossione (comma 3-bis dell'articolo 19);</p> <p>4) prevedono la possibilità di elevare, sulla base degli esiti del monitoraggio degli effetti derivanti dal presente provvedimento effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il numero massimo di rate previsto (108 rate mensili a decorrere dal 2029) fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.</p> <p>Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dall'allungamento del piano di dilazione per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 di cui al primo punto, la relazione tecnica stima, da un lato, minori entrate derivanti dall'allungamento del piano di dilazione introdotto per le domande presentate a decorrere dal 2025 e, dall'altro, un effetto positivo connesso alla maggiore somma incassata per interessi.</p> <p>Con riferimento alle minori entrate, la RT considera alla base della stima un ammontare di incassi di circa 566 milioni annui concessi a 72 rate e ipotizza che solo il 50 per cento dei contribuenti potrebbe richiedere un</p>	<p>ADE: Si evidenzia che l'allungamento del piano di dilazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé, non comporta, quale</p>
---	--

<p>numero di rate superiori a 72 (durata attualmente vigente). La RT precisa, inoltre che l'impatto sul gettito, stimato fino all'anno 2037, si neutralizza dal nono anno successivo alla stabilizzazione al numero massimo di 108 rate, quando tutti gli incassi dell'anno saranno riferiti a rateazioni concesse in 108 rate.</p> <p>Con riferimento alla rimodulazione dei piani di dilazione si evidenzia che la RT sembra ipotizzare, senza esplicitarlo espressamente, che le rateazioni siano tutte concesse nel mese di gennaio, dal momento che le minori entrate stimate nel primo anno del piano di dilazione sono registrate per intero nel medesimo esercizio finanziario, mentre non sono calcolate minori entrate nel primo anno successivo al termine del medesimo piano di dilazione.</p> <p>Ad esempio considerando il piano di dilazione di 84 rate concesso nel 2025, la RT calcola minori entrate pari a 12/84 del debito per ognuno dei sette anni del medesimo piano di dilazione. Tale ipotesi se, da un lato, risulta prudenziale per il primo anno del periodo di ammortamento considerato (sovrastima delle minori entrate ad esempio nel 2025), dall'altro, potrebbe portare ad una sottostima delle minori entrate nell'anno successivo al termine del medesimo periodo (nell'esempio nel 2031). Tuttavia, a loro volta, le minori entrate non calcolate per quest'ultimo anno potrebbero essere compensate, almeno in parte, dalla sovrastima delle minori entrate derivanti dalle nuove rateizzazioni concesse nell'anno medesimo.</p> <p>Al riguardo, pur ipotizzando l'integrale compensatività, per ciascuno degli esercizi considerati, fra la sovrastima del primo anno del nuovo piano di rateazione e la sottostima relativa all'anno successivo all'ultimo anno del piano di rateazione in chiusura – sulla quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo – si determinerebbe comunque una sottostima delle minori entrate al termine del periodo di impatto della norma ovvero nel 2037, quantificabile in misura pari alla metà dell'onere indicato dalla relazione tecnica per l'anno precedente, ossia pari a circa 94,35 milioni di euro (ipotizzando una distribuzione lineare della rateazione concessa nell'anno e una conseguente decorrenza media delle rate dall'inizio del secondo semestre del medesimo anno). In</p>	<p>effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario, che si compensa al termine del maggiore tempo di vigenza del piano di dilazione. Al riguardo, si precisa che l'ammontare degli incassi, pari a 566 milioni, preso a riferimento per il calcolo, rappresenta la stima di un anno intero di incassi per nuove rateazioni concesse a 72 rate nel corso dello stesso anno.</p> <p>Ciò premesso, l'assunzione che tali incassi siano riferibili a rateazioni concesse il primo gennaio (come in effetti assume il modello aritmetico per il calcolo degli incassi sugli anni successivi) è stata considerata per stimare, in un'ottica di maggior prudenza, le minori entrate, concentrandola in un minor numero di anni dall'entrata in vigore della disposizione, atteso che, come sopra indicato, l'effetto finanziario si compensa integralmente al termine del maggior tempo di vigenza della rateazione. Volendo ipotizzare una decorrenza media delle rate dall'inizio del secondo semestre e assumendo una distribuzione lineare delle rateazioni concesse nell'anno, si avrebbe l'effetto di ridurre l'impatto finanziario negativo nei primi anni successivi all'entrata in vigore della disposizione (2025), allungando ulteriormente (fino all'anno 2037) la "momentanea" perdita di entrate ascrivibile al solo effetto finanziario.</p> <p>Si ritiene tale ipotesi meno prudenziale di quella presente nella Relazione tecnica.</p>
---	---

merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda invece la stima delle maggiori entrate derivanti dagli interessi pagati sui piani di dilazione, la RT quantifica gli importi precisando che l'effetto positivo è stato prudenzialmente abbattuto del 50 per cento considerando la percentuale di coloro che potrebbero non adempiere integralmente al piano di rateazione perdendo il beneficio del pagamento rateale (c.d. decadenza). In proposito, si evidenzia innanzitutto che, poiché la RT non ha fornito la misura dei tassi di interesse alla base della stima, non è stato possibile procedere alla verifica della quantificazione delle maggiori entrate.

Inoltre, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, si evidenzia che la RT non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. Su tale aspetto andrebbero pertanto forniti chiarimenti, anche in merito all'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile.

In proposito, si ricorda che in occasione della introduzione della definizione agevolata ("Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi 231-252 della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) era stata prevista una specifica norma riguardante l'impatto finanziario sugli enti territoriali. In particolare, il comma 252 della legge di bilancio 2023 ha consentito agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dei commi da 231-251 della citata legge di bilancio. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo stimavano un minore gettito a carico degli "altri enti" per l'anno 2023 pari a 135,3 milioni di euro. Per quanto concerne la concessione su richiesta del contribuente, che documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di ulteriori

ADE:

Al riguardo, non si ravvisano profili di competenza e si rinvia alla RGS (si vedano le osservazioni di RGS riportate di seguito).

<p>rateazioni fino ad un massimo 120 rate mensili di cui al secondo punto, secondo la relazione tecnica tali disposizioni sono analoghe a quelle previste dalla legislazione vigente con riferimento alla rateazione cosiddetta "straordinaria", essendo previsioni che comportano la verifica della situazione di difficoltà del contribuente attraverso l'esame della documentazione a corredo della domanda di rateizzazione.</p> <p>In proposito, si osserva che la disciplina relativa alla rateazione straordinaria prevista dalla legislazione vigente, fermi restando gli obblighi di documentazione, appare in realtà ben più restrittiva rispetto a quella introdotta dal provvedimento in esame, posto che la richiesta del contribuente deve fondarsi non già su una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, come ora previsto, ma su una comprovata e grave situazione di difficoltà "legata alla congiuntura economica" e pertanto su ragioni estranee alla responsabilità del richiedente. Il requisito previsto dalla disposizione ora introdotta, sembra invece piuttosto assimilabile a quello previsto a legislazione vigente per il ricorso alla rateazione ordinaria - ossia a quella che prevede con un numero di rate fino a 72, cioè sensibilmente inferiore a quello ora introdotto - che si fonda appunto sulla temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In proposito, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, posto che la norma ora introdotta potrebbe determinare un maggior ricorso alla rateazione in 120 rate rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>ADE: Pur confermando il venire meno del principio di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica nella quale può trovarsi il debitore per ragioni estranee alla propria responsabilità, si rappresenta che tale condizione, necessaria per poter accedere alla c.d. rateizzazione straordinaria (da 73 rate fino ad un massimo di 120 rate), viene attualmente valutata attraverso i parametri e gli indicatori di cui al DM del 6 novembre 2013. In particolare, è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi semplificati, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) desumibile dal certificato I.S.E.E.; - per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali, l'indice di liquidità nonché il valore della produzione. <p>Anche la nuova disposizione demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei parametri per valutare la condizione di temporanea difficoltà - condizione necessaria per la concessione di una rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'art. 12, comma 1, lett. a), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia - avendo riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; - all'indice di liquidità e al valore della produzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali.
--	---

Ciò premesso, atteso che le modalità di applicazione dei parametri di accesso alla rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'art. 12, comma 1, lett. a), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia, verranno definite dal sopra citato decreto ministeriale, non si ritiene che la disposizione in commento possa determinare, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ADE:

L'art. 12, comma 3, dell'A.G. 152 prevede che *“alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Pertanto, le disposizioni del DPR n. 602/1973 si applicano soltanto alle richieste di rateazione presentate fino alla predetta data del 31/12/2024, mentre a tutte le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 – ivi comprese quelle dirette ad ottenere la proroga, ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dello stesso art. 19 del DPR n. 602/1973, di piani di dilazione concessi in precedenza – si applica la nuova disciplina.

Ciò posto, si conferma che la stima degli effetti dell'art. 12 dell'A.G. 152 effettuata nella RT tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 01/01/2025 per ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza.

RGS:

Con riferimento all'**articolo 12**, che reca disposizioni in materia di dilazione dei carichi, prevedendo il prolungamento, rispetto alla legislazione vigente, del piano di pagamento rateale degli importi iscritti a ruolo per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia pure con differenti modalità e prescrizioni in base all'importo del debito

Per quanto riguarda gli interventi di coordinamento normativo sul testo dell'articolo 19 di cui al terzo punto non appare chiaro se le ulteriori dilazioni ivi previste possano riferirsi anche a domande di rateazione presentate prima del 2025, anche perché la RT riferendosi alle “nuove” rateazioni, sembrerebbe implicitamente escludere tali fattispecie dalla quantificazione degli oneri. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo nonché, ove tale esclusione fosse confermata, una sua valutazione in merito all'opportunità, al fine di evitare dubbi interpretativi, di precisare, all'articolo 12, che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non solo alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, ma anche alle richieste connesse a queste ultime presentate successivamente alla predetta data ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo 19.

Riguardo alla possibilità di elevare il numero massimo di rate previsto per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031 di cui al quarto e ultimo punto non si hanno osservazioni da formulare giacché, come risulta dalla RT, sotto il profilo finanziario, detta previsione non comporta effetti, posto che essa prefigura un intervento meramente eventuale, da realizzarsi a mezzo di un apposito e ulteriore intervento normativo, che dovrà pertanto trovare in tale ultimo ambito la sua necessaria copertura finanziaria.

	<p>e alla situazione economica del contribuente, e all' articolo 15, che reca disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, la Commissione evidenzia che la relazione tecnica, a fronte della sussistenza di effetti finanziari derivanti dalla modifica dei flussi di entrate correlate dell'arco temporale della riscossione per l'Eratario, gli enti previdenziali e gli altri enti, non fornisce elementi in merito alle modalità della regolazione contabile di tale impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, anche ai fini dell'eventuale ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. Si richiede, al riguardo, di valutare l'opportunità di introdurre un' apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che tale regolazione contabile non appare necessaria. Ciò, in quanto per gli enti territoriali non si reputa necessario un ristoro del minor gettito in conseguenza della riduzione dell'importo delle rate da corrispondere in ciascun anno legato alla maggior durata del piano di rateazione concesso di cui all'articolo 12, nonché delle minori entrate di cui all'articolo 15 (compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo), in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le rateizzazioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi; • nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo coattivo di cui trattasi, si applica quanto previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011, nel principio contabile n. 4/2, per cui per i crediti di dubbio e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbio esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento al fondo crediti di dubbio esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Tale accantonamento, pertanto, neutralizza l'effetto negativo della mancata riscossione nel singolo esercizio.
<p>ARTICOLO 13 e 14 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento e coobbligati solidali</p>	

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono l'applicazione della disciplina dell'accertamento esecutivo a categorie di atti impositivi che attualmente sono riscosse dall'Agenzia delle entrate a mezzo di iscrizione a ruolo (articolo 13) e introducono disposizioni procedurali in materia di riscossioni nei confronti di coobbligati solidali (articolo 14). Alle disposizioni non sono ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica afferma, fra l'altro, che la nuova procedura di cui all'articolo 13, superando per altre categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, la necessità di emissione del ruolo e della cartella di pagamento, potrà determinare una contrazione delle tempistiche di avvio delle procedure di recupero coattivo, con effetti finanziari positivi, prudenzialmente non quantificati, mentre con riferimento all'articolo 14 afferma che esso introduce disposizioni di natura procedimentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare in merito all'articolo 13, mentre in relazione all'articolo 14 appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dal maggior numero di notificazioni che l'attuazione della norma sembrerebbe richiedere.

ADE:

In proposito, si osserva che gli unici nuovi atti contemplati dall'art. 14 dell'A.G. 152 sono quelli con i quali AdER, nelle fattispecie di responsabilità sussidiaria, dovrà dare "immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione", nel caso in cui debitore principale ottenga la dilazione del pagamento (cfr. nuovo art. 25-bis del DPR n. 602/1973, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. a), dell'A.G. 152).

Quanto, invece, alla previsione - nelle successive lett. b) e c), dello stesso art. 14, comma 1, dell'A.G. 152 - che, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), allo stesso debba essere preventivamente notificata la cartella di pagamento, essa è finalizzata al mero recepimento, nello specifico contesto delle disposizioni del Titolo II, Capo I, del DPR n. 602/1973 (relative alla riscossione coattiva), del principio generale recato dal comma 3 del nuovo art. 7-sexies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. n.

	<p>219/2024 e ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale d.lgs., “<i>gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati</i>”.</p> <p>Tanto premesso, il nuovo art. 25-bis del DPR n. 602/1973 non prevede che gli atti finalizzati ad informare i coobbligati in via sussidiaria della rateazione concessa al debitore principale debbano essere notificati. Da tale disposizione non scaturiscono, perciò, nuovi oneri di notifica a carico di AdER e, quindi, della finanza pubblica.</p> <p>RGS:</p> <p>Si rinvia alle osservazioni di Agenzia dell’entrate-riscossione, in particolare, per quanto concerne la valutazione di eventuali oneri derivanti dal maggior numero di notificazioni che l’attuazione della norma sembrerebbe richiedere.</p>
<p>ARTICOLO 15 - Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo.</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, con riferimento alla procedura di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo di cui all’articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973, introducono una soglia minima di rimborso, a partire dalla quale (500 euro) sarà consentito il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta. Le norme inoltre sopprimono il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica spettante all’agente della riscossione (comma 1) e abrogano l’articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, concernente il compenso spettante al concessionario del servizio della riscossione per ogni rimborso erogato (comma 3). Infine, le norme estendono l’ambito di applicazione dell’articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973, qui novellato, anche ai</p>	<p>RGS: v. commento art. 12</p>

<p>rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle entrate (comma 4) e alle somme affidate all’agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall’Agenzia delle entrate (comma 2).</p> <p>Con riferimento al comma 1 (introduzione dell’importo soglia di 500 euro per la compensazione) la RT afferma che la disposizione determina un impatto finanziario negativo pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dal 2025; mentre riguardo all’estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 28-ter anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle entrate e alle somme affidate all’agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall’Agenzia delle entrate (commi 4 e 2), la RT ritiene che essi determinino impatti positivi in termini di gettito (prudenzialmente non stimati), nonché sull’efficienza del sistema di riscossione, poiché, in assenza dell’accettazione della proposta di compensazione, potrà darsi corso ad azioni esecutive capienti, capaci di ristorare sia le spese sostenute sia il credito azionato.</p> <p>In merito ai profili di quantificazione del predetto onere non si formulano osservazioni, dal momento che l’impatto in termini di minore gettito è stato calcolato dalla RT considerando i dati amministrativi riferiti agli anni 2022-2023.</p> <p>Tuttavia, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l’Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, si evidenzia che la RT non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell’impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. Su tale aspetto andrebbero pertanto forniti chiarimenti, anche in merito all’opportunità dell’introduzione di un’apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile, come già rilevato in merito all’esame dell’articolo 12.</p>	<p>ADE: Al riguardo, non si ravvisano profili di competenza e si rinvia alla RGS.</p>
<p>ARTICOLO 16 - Disposizioni finanziarie. In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme dispongono l’incremento di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2037 del fondo per l’attuazione della delega fiscale di cui</p>	<p>RGS: Quanto ai chiarimenti richiesti dalla Commissione in relazione all’articolo 16, che reca la clausola di copertura degli oneri, si conferma</p>

<p>all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 e provvedono alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15 nonché di quelli ascrivibili all'incremento del citato fondo. Ciò posto non si hanno osservazioni da formulare in merito all'incremento del fondo di cui trattasi, giacché l'onere risulta limitato all'ammontare dell'incremento disposto, mentre in ordine agli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15 si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'esame dei predetti articoli.</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 16, erroneamente indicato nel testo trasmesso come comma 2.1, provvede agli oneri complessivamente derivanti dagli articoli 12 e 15 nonché dal comma 1 del medesimo articolo 16.</p> <p>All'insieme dei suddetti oneri si provvede, nella misura indicata dal medesimo comma 2, tramite le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023; - mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12; - mediante utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 12. <p>In proposito, sotto il profilo formale, si rileva preliminarmente l'esigenza di una revisione testuale della disposizione in esame, che riporta, per un refuso, due lettere a).</p> <p>Quanto ai mezzi di copertura finanziaria, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, si prende preliminarmente atto della congruità - per ciascuna delle annualità interessate - della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 2. Si osserva, peraltro, che le coperture finanziarie previste con riferimento agli anni dal 2025 al 2036 eccedono gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di saldo netto da finanziare, anche al fine di assicurarne la neutralità in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mentre a decorrere dall'anno 2037 le medesime coperture finanziarie eccedono gli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento tanto in termini di saldo netto da finanziare, in misura pari a 0,94 milioni di euro, quanto in termini di fabbisogno e</p>	<p>che negli anni dal 2025 al 2036 le esigenze di copertura degli oneri del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento netto comportano la formazione di un avanzo sul saldo netto da finanziare. A decorrere dal 2037, invece, il permanere degli effetti positivi (maggiori interessi attivi) derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 12 - in concomitanza con l'esaurimento degli oneri legati all'estensione dei piani - determina la formazione di un avanzo su fabbisogno e indebitamento netto (8,97 milioni annui) più consistente rispetto a quello risultante sul saldo netto da finanziare (0,94 milioni annui), riferibile, in particolare, alla quota di interessi attivi di competenza degli altri enti.</p>
--	---

indebitamento netto, in misura pari a 8,97 milioni di euro. Si segnala, pertanto, l'opportunità di allineare gli importi complessivi delle coperture finanziarie indicate con l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento, precisando in tale contesto che si ricorre, a fini di copertura, a quota parte delle maggiori entrate o delle minori spese derivanti dall'articolo 12. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria si ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendono nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, si ricorda che, successivamente, alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale.

Si segnalano, in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025;

- l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 202515;

- l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 41 del 2024, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, che ne ha incrementato la dotazione di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033;

- l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, in corso di esame parlamentare (Atto del Governo n. 144), che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Si rileva, altresì, che, al di fuori dell'attuazione della delega fiscale, l'articolo 13, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha previsto la riduzione del predetto fondo in misura pari a 220,1 milioni di euro per

l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Allo stesso modo, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 30, comma 16, ha previsto una ulteriore riduzione del citato Fondo in misura pari a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Infine, l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2024 recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, prevede una ulteriore riduzione del Fondo in misura pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Nel prendere atto che la destinazione delle risorse del Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria è congrua rispetto alle finalità previste dalle relative norme istitutive e che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate il Fondo presenta le necessarie disponibilità in ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto alla seconda e alla terza modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate e alle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12. Al riguardo, nel rilevare che la copertura finanziaria di cui al comma 2, lettera b) (*rectius* lettera c)) si riferisce solo al saldo netto da finanziare, non determinando invece effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, non vi sono osservazioni da formulare.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL GOVERNO

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

Risposte in merito ai quesiti posti dal Dossier del Servizio bilancio e dei gruppi parlamentari del PD-IDP e dell'AVS	
OSSERVAZIONI SBS	
Articoli 1 e 4	
Finalità e trasferimento delle funzioni	
<p>Al riguardo si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il presente provvedimento definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.</p> <p>In questo quadro, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, le norme sostanzialmente disciplinano tre diverse tipologie di funzioni suscettibili di trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, per le quali il trasferimento delle funzioni richiede la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, ma non lo stanziamento di risorse aggiuntive di bilancio, in quanto il trasferimento è realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (articoli 1, comma 2, primo periodo e 4, comma 1, primo periodo); - le funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, per le quali il trasferimento richiede non solo la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, ma anche lo stanziamento di risorse di bilancio aggiuntive, in quanto il trasferimento non è realizzabile nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 4, comma 1, secondo periodo); - le funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli indicati in precedenza (e che non richiedono pertanto la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale), per le quali il trasferimento può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse 	<p>Al riguardo, preliminarmente, circa il rilievo sulla necessità che le funzioni oggetto di trasferimento siano sostenute da una valutazione preliminare dell'impatto finanziario, si ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni, da parte della regione richiedente, atto che, in aderenza al dettato costituzionale, è di esclusiva iniziativa regionale. Pertanto, solo successivamente alla deliberazione di tale atto si possono valutare gli impatti finanziari.</p>
RISPOSTE GOVERNO	

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (articolo 4, comma 2).

Ciò posto, si evidenzia, come meglio si vedrà in seguito, che il provvedimento prevede alcuni vincoli procedurali che, nel caso del trasferimento di funzioni relative a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tendono a subordinare il trasferimento medesimo alla previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e al preventivo stanziamento delle eventuali ulteriori risorse finanziarie necessarie (articolo 4, comma 1, primo periodo e secondo periodo). Inoltre, sebbene nessun vincolo specifico sia previsto nel caso di trasferimento di funzioni diverse da quelle dianzi citate, **va per altro sottolineata la presenza disposizioni di carattere generale, applicabili a prescindere dalle funzioni trasferite, che impongono comunque quanto meno una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento**, ove si consideri, da un lato, che il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 prevede prima dell'avvio del negoziato "la valutazione da parte dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle risorse finanziarie necessarie" e che il successivo quarto periodo stabilisce che "Ai fini dell'avvio del negoziato il Presidente del consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione". Inoltre, sebbene tali disposizioni non sembrerebbero riguardare le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano già avviato il confronto congiunto con il Governo, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 11, comma 1, di cui si dirà in seguito, a tali Regioni risulterebbe comunque applicabile la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 9, comma 1, secondo cui dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, nel dossier emerge che per gli articoli 1 e 2 i vincoli procedurali immanenti alle norme ivi richiamate non appaiono chiari nella loro portata applicativa laddove:

- 1) non è previsto il pieno coinvolgimento delle Camere, tema sotteso anche agli ulteriori rilievi espressi, circa il procedimento di determinazione dei LEP di cui all'articolo 3.

Il Parlamento è pienamente coinvolto nella procedura di approvazione delle intese, disciplinata dall'articolo 2. Circa i rilievi su ulteriori forme di coinvolgimento del Parlamento, si rinvia ai rilievi sotto riportati riferiti in particolare ai DPCM di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 e ai DPCM di determinazione dei LEP sulla base della procedura delineata dalla legge di bilancio 2023.

- 2) non appare ben chiara la propedeuticità di alcuni dei predetti vincoli rispetto all'avvio o alla conclusione delle intese.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

Si tratta comunque di vincoli che appaiono, in alcuni casi, come meglio si vedrà in seguito, meritevoli di approfondimento, anche dal punto di vista interpretativo, sia perché non corroborati dalla previsione di un pieno coinvolgimento delle Camere in una materia, qual è quella del trasferimento delle funzioni di cui trattasi, che comporta la devoluzione di una quota di gettito erariale significativa e, contestualmente, la perdita di controllo da parte dell'Amministrazione centrale di voci rilevanti del bilancio", sia perché non appare ben chiara la propedeuticità di alcuni dei predetti vincoli rispetto all'avvio o alla conclusione delle intese.

Infatti, mentre l'articolo 1, comma 2, prevede che "l'attribuzione" di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali è consentita subordinatamente alla entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.

Con riferimento al quesito *sub 2*, occorre chiarire che, secondo quanto ricostruito nel Dossier in commento, sembrerebbe esserci una incoerenza interpretativa dalla lettura combinata tra l'articolo 1, comma 2, che prevede che "l'attribuzione" di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, l'articolo 4, comma 1, che prevede invece che "il trasferimento" delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.

Al riguardo, non appare ravvisarsi tale incoerenza.

Dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, emerge chiaramente, ferma restando la preventiva individuazione dell'ammontare di risorse disponibili, la propedeuticità della determinazione dei LEP, sulla base delle risorse a disposizione, rispetto sia all'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia al successivo trasferimento delle funzioni e relative risorse ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

L'articolo 1, comma 2, in particolare subordina l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale alla previa determinazione, dei LEP.

L'articolo 4 ribadisce che "1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio”.

Ulteriormente, corrobora l'impostazione secondo la quale la determinazione dei LEP, per i quali occorrono i provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, è da considerarsi propeuteica al trasferimento delle funzioni quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 4, comma 1, che testualmente recita “Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Peraltro, al fine di fugare ulteriormente tale dubbio interpretativo, viene in soccorso in termini prospettici anche quanto recato dall'ultimo comma dell'articolo 3, che stabilisce “11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali LEP nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione”. In particolare, la norma presuppone anche in questo caso che i Lep siano stati determinati antecedentemente alla legge di approvazione dell'intesa, e se questi vengano modificati o ne siano determinati ulteriori la Regione e gli enti locali sono tenuti all'osservanza.

Sul punto, occorre sottolineare la necessità della determinazione dei fabbisogni standard correlati ai Lep, al fine di evitare indeterminazione nel processo di ripartizione delle risorse sul territorio. In assenza di tale

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

	<p>determinazione, non è possibile fare riferimento a modalità oggettive di misurazione della sufficienza delle risorse necessarie a garantire la realizzazione dei LEP.</p> <p>Occorre anche tener conto della circostanza che il disegno di legge in commento distingue le materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale dal resto di quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione (articolo 4).</p> <p>Per le funzioni LEP, il trasferimento delle risorse è condizionato alla determinazione dei LEP e alla quantificazione dei relativi costi e fabbisogni standard, secondo la procedura avviata sia dalla legge di bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) che dall'articolo 3 del presente disegno di legge, comunque previa approvazione del provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie in caso di insufficienza di queste ultime. Per le funzioni non LEP, le risorse necessarie dovranno essere quantificate nei limiti di quelle previste a legislazione vigente (come previsto dal comma 2, dell'articolo 4).</p>
<p>Articoli 2 e 5</p> <p>Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione e principi relativi all'attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento</p> <p>Al riguardo si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono le procedure di approvazione delle intese fra Stato e Regione finalizzate all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (articolo 2) e recano i principi relativi all'attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento (articolo 5).</p> <p>Con riferimento al procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione si evidenzia che l'articolo 2 in esame prevede due fasi: una prima fase di negoziazione tra Governo e Regione interessata che si conclude con l'adozione di uno schema di intesa preliminare e una seconda fase di approvazione da parte della Regione dello schema di intesa definitivo, che viene poi trasmesso alle Camere con il relativo disegno di legge ai fini della successiva deliberazione. Entrambe le fasi prevedono comunque un coinvolgimento delle Camere, che avviene, nella prima fase, attraverso</p>	

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

l'adozione di atti di indirizzo e, nella seconda fase, mediante l'esame del disegno di legge presentato dal Governo.

L'articolo 5, prevede invece che le intese stabiliscano i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso partecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

La determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative è demandata ad un DPCM, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima.

Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, viene indicata quale unica fonte di finanziamento il conferimento delle partecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale nel rispetto dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica e di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Ciò posto, si rileva che i procedimenti delineati dagli articoli in esame, nonostante i molteplici richiami alla legge di contabilità e finanza pubblica, presentano profili meritevoli di approfondimento, anche dal punto di vista interpretativo, sia in ordine al controllo parlamentare sulle risorse oggetto di effettivo trasferimento sia riguardo alle modalità di finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

Riguardo al controllo parlamentare, si rileva innanzitutto che, nonostante la presenza di una relazione tecnica allegata all'intesa, né l'intesa né la legge con cui se ne dispone l'approvazione definiscono l'ammontare delle risorse da trasferire, posto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, le intese non determinano le risorse da trasferire, ma si limitano a definire i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, mentre i beni e le risorse oggetto di trasferimento sono determinati successivamente con un DPCM, non sottoposto al parere parlamentare, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima. **A questo riguardo andrebbe pertanto valutata la necessità di sottoporre gli schemi dei predetti DPCM al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, in modo da consentire alle Camere di verificare prima dell'emanazione dei medesimi DPCM, da un lato, l'effettivo rispetto dei criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire indicati nell'intesa, dall'altro, il permanere degli equilibri di bilancio.**

Per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni trasferite, poiché l'effettivo trasferimento delle risorse avviene successivamente alla conclusione dell'intesa e all'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e l'articolo 4, comma 1, di cui si è detto in precedenza, prevede che "il trasferimento delle funzioni con le relative risorse umane strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato - secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese - soltanto dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard", sembrerebbe che tale disposizione faccia riferimento non già alla fase che precede l'avvio o la conclusione delle intese, ma a quella successiva all'entrata in vigore della legge con cui le intese sono approvate. Infatti, solo in questa fase, all'esito dell'attività della Commissione paritetica Stato-Regione, le risorse da trasferire saranno individuate ed effettivamente trasferite. **Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi e di ricondurre il vincolo della determinazione dei LEP**

Al riguardo si osserva che l'articolo 4, comma 1, demanda alle intese "le modalità e le procedure di quantificazione" delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In relazione alla predisposizione e conclusione delle medesime intese, il Parlamento è coinvolto in varie fasi e le stesse intese sono deliberate mediante l'approvazione di un disegno di legge. Sotto questo aspetto, pertanto, i DPCM costituiscono soltanto lo strumento tecnico ed esecutivo - volto alla determinazione concreta delle risorse in questione - di una valutazione politica compiuta a monte, cioè nelle intese, e in tale sede già sottoposta a una forma di sindacato parlamentare.

Come già rilevato, non vi sono dubbi interpretativi circa il fatto che, in materie LEP, la propedeuticità della determinazione dei LEP si riferisca sia all'attribuzione delle funzioni sia al successivo trasferimento delle funzioni e relative risorse, sulla base di quanto previsto, oltre che dal disegno di legge, dalla legge di bilancio 2023. È evidente che la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, da determinare sulla base delle risorse disponibili, deve precedere la conclusione delle intese e il trasferimento delle funzioni relative alle materie o ambiti di materia interessate.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>e del relativo finanziamento con apposito provvedimento legislativo in caso di incapienza delle risorse disponibili ad una fase che precede l'avvio o la conclusione delle intese, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente che non si possa procedere all'avvio del negoziato o alla sua conclusione (nel caso di negoziati già avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento), nelle materie di cui all'articolo 3, se non previa determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard e comunque previa approvazione del provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie in caso di insufficienza di queste ultime.</p>	
<p>Infine, con specifico riferimento invece alle modalità di finanziamento delle funzioni trasferite, andrebbe chiarita la portata applicativa della relativa disciplina, dal momento che la stessa, pur stabilendo che l'intesa individua quale fonte di finanziamento per le funzioni attribuite le compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, richiama il rispetto, non solo dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, concernente la copertura finanziaria, ma anche dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione che individua tutte le diverse fonti che consentono agli enti territoriali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, ossia non solo le compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, ma anche i tributi propri e le risorse derivanti dal fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale.</p>	<p>Al riguardo, si ribadisce che la volontà espressa nel testo del ddl in esame ai fini dell'individuazione delle risorse da trasferite alle Regioni sia quella di privilegiare la compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale. Rimangono ferme le fonti di finanziamento degli enti territoriali, ivi compresi i meccanismi perequativi, previste dall'articolo 119, Cost.</p> <p>Si precisa in particolare che il riferimento alla compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale deriva dalla circostanza che, laddove non sia contestualmente attuato l'intero processo di federalismo regionale di cui alla legge n. 42/2009, occorre garantire alle Regioni solo la copertura per le funzioni aggiuntive che vengono trasferite per effetto dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo l'impianto della legge 42/2009 e del decreto legislativo 68/2011 (federalismo fiscale regionale).</p> <p>L'attuazione del complesso meccanismo di finanziamento ordinario delle RSO, fondato su tributi regionali propri, compartecipazioni su tributi erariali e fondo perequativo, è basato a sua volta su fabbisogni standard e capacità fiscali nelle materie LEP. Al riguardo, si ritiene che i due canali del finanziamento regionale (quello delle funzioni esercitate da tutte le Regioni e quello delle funzioni aggiuntive delle sole Regioni ad autonomia differenziata) dovrebbero procedere secondo l'impianto della legge 42/2009 e del decreto legislativo 68/2011 (federalismo</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>Articolo 3 Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione</p> <p>Al riguardo si rileva preliminarmente che l'articolo 3 in esame delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), disciplinando il procedimento che conduce all'adozione dei relativi decreti legislativi con l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari competenti anche in relazione ai profili finanziari. Vengono inoltre definiti le materie o ambiti di materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le quali sono determinati i LEP e si prevede che i decreti legislativi definiscano le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP, precisandosi che per ciascuna delle Regioni che abbiano sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio sia svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. Viene altresì disciplinata una procedura per l'aggiornamento dei LEP, prevedendosi che questi ultimi possano essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Anche in tal caso è previsto un coinvolgimento delle Camere, giacché sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio è acquisito sia il parere della Conferenza unificata sia quello delle Commissioni parlamentari competenti per</p>	<p>fiscale regionale), fondato su tributi regionali propri, partecipazioni su tributi erariali e fondo perequativo, basato a sua volta su fabbisogni standard e capacità fiscali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.</p>
---	--

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

materia e per i profili finanziari. Si prevede inoltre che anche i costi e fabbisogni standard siano determinati e aggiornati, in questo caso con cadenza almeno triennale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si dispone infine che se successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali LEP nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Si ricorda che l'articolo 3 in esame è stato profondamente modificato rispetto al suo testo originario nel corso dell'esame al Senato. Infatti il testo originario dell'articolo 3 si limitava a stabilire che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard erano determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che definiscono una procedura per la determinazione dei LEP a tutt'oggi ancora non conclusa. Tale procedura veniva comunque integrata prevedendosi un coinvolgimento delle Camere giacché, dopo l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ciascuno schema di decreto doveva essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri doveva quindi valutare il contenuto dell'intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere e decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, doveva adottare il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Nel nuovo testo dell'articolo 3, quale risultante dalle modifiche introdotte dal Senato, per altro, la procedura per la determinazione dei LEP prevista dalla legge di bilancio 2023, che non prevede alcun coinvolgimento delle

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

Camere, non viene superata per effetto della delega conferita al Governo nella medesima materia, ma continua ad essere operante, sia perché si prevede che la delega debba essere esercitata sulla base delle norme contenute all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che vengono considerate principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega conferita al Governo, sia soprattutto perché si dispone che, nelle more dell'entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, continuano ad applicarsi le predette norme facendosi pertanto salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard nel frattempo effettuata in applicazione delle norme stesse.

Tutto ciò considerato, la mancanza di un coinvolgimento delle Camere nella procedura di determinazione dei LEP tramite DPCM nelle more dell'esercizio della delega e la coesistenza comunque di due distinte procedure per procedere a tale determinazione appaiono meritevoli di approfondimento, anche dal punto di vista interpretativo, in ordine ai seguenti aspetti:

– nell'ipotesi in cui le risorse disponibili a legislazione vigente non fossero sufficienti all'attuazione dei LEP, le Camere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, **sarebbero chiamate ad approntare, prima dell'adozione dei DPCM, con apposito provvedimento legislativo, le risorse necessarie, senza tuttavia aver esaminato e valutato preventivamente i contenuti dei DPCM e gli effetti finanziari da essi derivanti;**

– pur non essendo previsto alcun coinvolgimento delle Camere preliminarmente all'adozione dei DPCM con i quali i LEP vengono inizialmente individuati, viene invece previsto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 3, tale coinvolgimento in ordine ai DPCM con cui vengono aggiornati i LEP; inoltre, pur prevedendosi che tale aggiornamento abbia luogo in coerenza e nei limiti delle risorse disponibili, al tempo stesso, **si dispone che i relativi DPCM sono adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, senza che venga precisato che tale ipotesi ricorre solo**

Punto 1: Al riguardo, si rileva che la procedura vigente, individuata nella citata legge di bilancio per il 2023 per la determinazione dei LEP, non prevede l'espressione di un parere parlamentare sui suddetti DPCM. Si osserva inoltre che l'attuale formulazione dell'articolo 3 del ddl si inquadra in una più ampia scelta operata dall'altro ramo del Parlamento, che, attraverso un emendamento di iniziativa parlamentare integralmente sostitutivo della disposizione originaria del ddl, ha previsto una delega legislativa per la determinazione dei LEP. Nell'esercizio di tale delega il Parlamento è ampiamente coinvolto, anche attraverso la previsione di un parere "rinforzato".

Per quanto riguarda la presunta asimmetria di trattamento tra i DPCM "iniziali" e i DPCM di aggiornamento dei LEP, questi ultimi si inseriscono in una procedura diversa che presuppone l'esercizio della delega legislativa rispetto alla determinazione dei LEP da aggiornare. In tal senso la disposizione dell'articolo 3, comma 7, dispone una delegificazione, rispetto alla quale appare necessario (così come già previsto) un apposito passaggio parlamentare.

Punto 2: Al riguardo, oltre a richiamare quanto già segnalato circa la cronologia e la sequenza procedurale della determinazione dei LEP e della individuazione delle risorse da trasferire alle Regioni per assicurare la loro uniforme erogazione sul territorio nazionale, si evidenzia che il rilievo sembra confondere i DPCM relativi alla determinazione dei LEP con i DPCM relativi all'individuazione delle risorse da trasferire alle Regioni correlativamente al trasferimento delle funzioni. La norma in oggetto riguarda infatti i DPCM volti alla ricognizione dei LEP e non quelli che definiscono l'entità delle risorse da trasferire corrispondentemente alle Regioni.

Punto 3: Al riguardo si ritiene che tale dubbio possa essere facilmente superato in via interpretativa, intendendosi appunto che tale presupposto condizionante ricorre unicamente nell'ipotesi menzionata di incapienza

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dall'aggiornamento;</p> <p>– nel caso in cui i decreti legislativi attuativi della delega non risultassero meramente recettivi dei LEP nel frattempo individuati con la procedura prevista dalla legge di bilancio 2023 e questi ultimi avessero consentito la conclusione di intese, si potrebbe determinare una problematica sovrapposizione tra le due procedure, posto che, essendo i LEP disciplinati dai DPCM non corrispondenti a quelli previsti dai decreti legislativi (fonte di rango superiore e successiva nel tempo) si dovrebbe verosimilmente procedere all'aggiornamento dei contenuti delle intese a breve distanza di tempo dalla loro conclusione; il che si verificherebbe sia nell'ipotesi in cui i decreti legislativi entrassero in vigore dopo la conclusione dell'intesa e prima della approvazione legislativa di quest'ultima, sia nel caso in cui essi entrassero in vigore dopo l'approvazione stessa. A questo riguardo, per altro, mentre la prima ipotesi non sembra trovare un'apposita disciplina nel testo del provvedimento, la seconda invece potrebbe essere disciplinata dalla norma di cui all'articolo 3, comma 11, in precedenza descritta, che stabilisce che, qualora successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza degli stessi nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione (comma 1). Si tratta per altro di una disposizione di cui non appare chiara l'effettiva portata applicativa, posto che, come accennato in merito all'esame dell'articolo 2, la stessa sembrerebbe richiamare, a fronte di sopravvenute esigenze finanziarie derivanti da modificazioni dei LEP, l'intero quadro delle fonti di finanziamento a disposizione degli enti territoriali, vale a dire le risorse proprie, le partecipazioni e il fondo perequativo, contrariamente a quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 2, che invece limita le modalità di finanziamento delle funzioni trasferite alle sole partecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio della Regione;</p>	<p>delle risorse disponibili per il finanziamento dei LEP nella versione aggiornata.</p> <p>Punto 4: Al riguardo, si ritiene che nell'eventualità ipotizzata succorrerebbero i principi generali dell'ordinamento giuridico in merito alla gerarchia delle fonti e alla successione delle norme nel tempo, mentre nella seconda ipotesi descritta la soluzione è individuata – come lo stesso Dossier suggerisce – nella norma di cui all'articolo 3, comma 11, in base alla quale qualora successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza degli stessi nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione (comma 1).</p>
--	---

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>- nonostante l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, preveda la possibilità che dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri, la delega che conduce alla definizione dei LEP non richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 - che prevede per l'appunto che, qualora dall'esercizio della delega derivino nuovi o maggiori oneri, i relativi decreti legislativi possano essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie - ma si limita a prevedere, tra le disposizioni da considerare quali principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega medesima, quella di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 793, della legge n. 197 del 2022 che afferma che la Cabina di regia determina i LEP nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;</p>	<p>Al riguardo si sottolinea che il richiamo a questa ultima disposizione implica per l'appunto che la Cabina di regia determina i LEP nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, da essa espressamente richiamato. Si ritiene pertanto che, se non altro in via interpretativa, il richiamo alla citata norma della legge di contabilità e finanza pubblica sia implicitamente contenuto nella norma in argomento.</p>
<p>- pur comportando l'esercizio della delega una proroga delle attività previste dai commi da 791 a 797 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, fino a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ossia, al momento, fino al 2026, non viene tuttavia corrispondentemente prolungata fino a tale anno l'autorizzazione per le spese di funzionamento derivanti dalle medesime attività prevista dal comma 797 del citato articolo 1, da considerarsi quale principio e criterio direttivo ai fini dell'esercizio della delega, per un ammontare pari a 500.000 euro annui dal 2023 al 2025; Con riferimento agli aspetti dianzi richiamati, anche al fine di consentire una compiuta verifica in sede parlamentare del rispetto degli equilibri di bilancio, dovrebbe essere quindi valutata:</p> <p>- la necessità di stabilire che, prima dell'adozione dei DPCM di cui al comma 795 del citato articolo 1, i relativi schemi di decreto siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, come stabilito dal testo originario del presente provvedimento;</p> <p>- l'opportunità di definire più puntualmente la disciplina degli effetti della eventuale modifica dei LEP introdotta successivamente alla</p>	<p>Al riguardo si rileva che lo stesso Dossier riconosce che il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il triennio 2024-2026, con riferimento alle spese di funzionamento della Cabina di regia per la determinazione dei LEP, prevede uno stanziamento in termini di competenza e cassa di 500.000 euro, non solo per ciascuno degli anni 2024 e 2025, ma anche per l'anno 2026, pur in mancanza di un'apposita autorizzazione legislativa di spesa riferita a tale anno. Si ritiene pertanto che sul piano sostanziale sia garantita adeguata copertura finanziaria alle spese di funzionamento connesse alle attività di cui ai citati commi dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023.</p>
<p>Si rinvia a quanto precisato sopra ai punti 1-4</p>	<p>Si rinvia a quanto precisato sopra ai punti 1-4</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>conclusione dell'intesa o successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima;</p>	
<p>- l'opportunità di precisare al comma 7 dell'articolo 3, nell'ambito della procedura che prevede l'aggiornamento periodico dei LEP in coerenza e nei limiti delle risorse disponibili, che solo qualora tali risorse non risultino sufficienti, i relativi DPCM sono adottati contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie;</p>	<p>Tale precisazione sembrerebbe superflua, in quanto sembra chiaro che, solo laddove le risorse non risultino sufficienti, i relativi DPCM sono adottati contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.</p>
<p>- l'opportunità, in relazione all'esercizio della delega, di richiamare espressamente la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e di prolungare fino al 2026 l'autorizzazione di 500.000 euro per le spese di funzionamento derivanti dalle attività previste dai commi da 791 a 797 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.</p>	<p>In relazione all'esercizio della delega, la relazione tecnica esplicita la necessità del rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio - e della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che è volta ad indicare un limite ancora più stringente laddove si prevede esplicitamente che la determinazione dei LEP ad opera della Cabina di regia debba avvenire non solo nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma, "comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente".</p>
<p>Articolo 8 Monitoraggio</p>	
<p>Al riguardo si rileva preliminarmente che le norme prevedono che la Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, annualmente proceda alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (comma 1) e provveda alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora da tale ricognizione emerga uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, su proposta della medesima Commissione, sono apportate le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese, con decreto del Ministro</p>	<p>L'articolo 8, comma 1, demanda alle Commissioni paritetiche la valutazione annuale degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite. Il successivo articolo 8, comma 2, è diretto ad assicurare il bilanciamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati, anche in modo da rendere neutrale l'impatto del riassetto delle competenze sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'eventuale rimodulazione delle aliquote. Tale meccanismo trova applicazione sia rispetto alle materie LEP sia a quelle non LEP fermo restando che, sempre nei limiti delle risorse disponibili, la Commissione paritetica provvede annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati (comma 2, articolo 8). Rispetto alle materie LEP, i fabbisogni di spesa vengono</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili (comma 2).</p> <p>Infine, si prevede che la Corte dei conti riferisca annualmente alle Camere sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione (comma 3).</p> <p>Tutto ciò considerato, andrebbe chiarito se con la nozione di “oneri finanziari” prevista al comma 1 si intenda fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta per l'esercizio delle funzioni trasferite e se con la nozione di “fabbisogni di spesa”, di cui al successivo comma 2, si intenda invece fare riferimento ai fabbisogni standard e ai relativi costi. In tal caso, sembrerebbe doversi tener conto, ai fini della variazione delle aliquote di compartecipazione, degli scostamenti tra costi e fabbisogni standard, da un lato, e gettito da compartecipazione, dall'altro, ma non anche delle variazioni degli oneri finanziari derivanti non già da variazioni dei predetti costi e fabbisogni standard, bensì da altre cause quali ad esempio la maggiore o minore efficienza nella prestazione dei servizi. In tale ipotesi andrebbe altresì chiarito se la verifica della variazione dei fabbisogni standard e dei relativi costi debba essere effettuata sulla base dell'aggiornamento almeno triennale di questi ultimi effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 8.</p> <p>Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito ai controlli che la Corte dei conti effettua annualmente in base alla normativa vigente su cui è chiamata a riferire alle Camere ai sensi del comma 3.</p>	<p>definiti attraverso il criterio dei fabbisogni standard (per i quali è previsto un meccanismo di aggiornamento triennale, sulla base dell'articolo 3, comma 8). Nelle materie non LEP, il fabbisogno finanziario delle funzioni trasferite si definisce attraverso una procedura che demanda alle intese “le modalità e le procedure di quantificazione” delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) e prevede un DPCM, quale strumento tecnico ed esecutivo per la determinazione concreta delle risorse in questione. Si segnala che il meccanismo di cui all'articolo 8, comma 2, è stato introdotto al Senato nella formulazione indicata, in accoglimento di una specifica raccomandazione sul punto della Banca d'Italia nella nota depositata al Senato, nel corso delle audizioni sull'AS 615.</p>
<p>Articolo 9 Clausole finanziarie</p>	

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>Al riguardo si rileva preliminarmente che l'articolo in esame reca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - clausole di invarianza finanziaria riferite all'applicazione del presente provvedimento e di ciascuna intesa (comma 1) nonché al finanziamento dei LEP (comma 2); - disposizioni a garanzia delle singole Regioni che non siano parte delle intese approvate (comma 3); - norme che prevedono la possibilità, anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, di un loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto anche delle regole conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea (comma 4). <p>Per quanto riguarda le clausole di neutralità finanziaria riferite al provvedimento in esame e alle intese, che stabiliscono che dall'attuazione del presente provvedimento e dalle singole intese non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rileva che esse si limitano a ribadire, con altra formulazione, i contenuti di alcune disposizioni del provvedimento che richiamano le risorse disponibili, sia nel caso del trasferimento di funzioni in materie o ambiti di materie riferibili ai LEP (articolo 4, comma 1), sia nell'ipotesi del trasferimento di funzioni in materie non riferibili ai LEP (articolo 4, comma 2). Analogamente la clausola di neutralità finanziaria riferita al finanziamento dei LEP che prevede che il finanziamento di questi ultimi, sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard, sia attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ossia delle regole sulla copertura finanziaria, non fa che ribadire, con altra formulazione, la regola secondo cui, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie (articolo 4, comma 1, secondo periodo). In proposito, la relazione tecnica riferita all'articolo in esame afferma che è astrattamente possibile che si generino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per effetto della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard: "si tratta di un processo che precede le singole iniziative di accesso ad assetti</p>	<p>Si ritiene che la clausola di garanzia in oggetto non prefiguri di per sé lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie da destinare alle finalità indicate, ma si limiti a richiamare, quale norma di chiusura a carattere generale, quanto già il nostro ordinamento costituzionale prevede a tutela degli equilibri di bilancio, della sostenibilità del debito e della coesione economica e sociale del Paese in un contesto di autonomia territoriale.</p>
---	---

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>di autonomia differenziata e le trascende sul piano degli obiettivi, che sono più generali (...).” Riguardo alla propedeuticità della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rispetto alle intese che riguardano il trasferimento delle funzioni aventi ad oggetto materie o ambiti di materie riferibili ai LEP - cui sembrerebbe fare riferimento il brano della relazione tecnica ora citato - si rinvia a quanto osservato in merito alla formulazione dell’articolo 4, comma 1.</p> <p>Per quanto riguarda invece le disposizioni a garanzia delle singole Regioni che non siano parte delle intese approvate, esse prevedono che per tali Regioni siano garantiti l’invarianza finanziaria e il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all’articolo 119, terzo, quinto, e sesto comma, della Costituzione. Inoltre, si precisa che le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l’entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all’attuazione dei LEP di cui all’articolo 3.</p> <p>A questo riguardo andrebbe chiarito con riferimento a quali specifiche risorse debba essere garantita l’invarianza finanziaria che la norma assicura alle altre Regioni all’esito della conclusione delle intese.</p> <p>Per quanto concerne, infine, le norme che prevedono la possibilità, anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, di un loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica, nel sottolineare come la relazione tecnica consideri tali disposizioni di particolare rilievo per la garanzia degli equilibri della finanza pubblica, in coerenza con le vigenti regole di bilancio nazionali e sovranazionali, non si hanno osservazioni da formulare.</p>	
<p>Articolo 11 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>Al riguardo si rileva preliminarmente che l’articolo 11 prevede, tra l’altro, che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge,</p>	<p>Le disposizioni del ddl trovano generale applicazione in relazione agli atti di cui all’articolo 11, comma 1, ferme restando le iniziative già avviate a livello regionale.</p> <p>Circa il dubbio interpretativo posto, si ritiene che esso possa agevolmente essere risolto, non potendosi dubitare che, in base al testo,</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>facendo comunque salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione³³. Si prevede inoltre, che, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applichino anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ciò premesso, appare necessario che il Governo chiarisca quali siano le pertinenti disposizioni della presente legge applicabili ai fini dell'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento. In particolare, andrebbe chiarito soprattutto se l'eventuale propedeuticità della determinazione dei LEP e del relativo finanziamento di cui si è detto in precedenza riguardo all'articolo 4, comma 1, si riferisca in tal caso, trattandosi di negoziazioni già avviate, alla sola conclusione delle intese.</p>	<p>rispetto ai negoziati già avviati, la propedeuticità si riferisca sia alla conclusione della procedura volta all'approvazione dell'intesa sia al successivo trasferimento delle funzioni e relative risorse, secondo quanto previsto, oltre che dal disegno di legge, dalla legge di bilancio 2023. È evidente che la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard deve comunque precedere la conclusione delle intese e il trasferimento delle funzioni.</p>
<p style="text-align: center;">Questioni sollevate dal Gruppo PD-IDP</p> <p>Preliminarmente, occorre considerare che l'Atto Camera 1665 prevede una serie di disposizioni a custodia dei principi di coordinamento della finanza pubblica, al fine di evitare principalmente oneri a carico della finanza pubblica e garantire equità tra i territori.</p> <p>Per quanto riguarda le materie LEP, il comma 1 dell'articolo 4, al secondo periodo, richiama per il trasferimento delle relative funzioni, i principi dell'equilibrio di bilancio e il vincolo stringente degli stanziamenti di bilancio (la lettera d) del comma 793, dell'articolo 1, della legge n. 197 del 2022), in combinato disposto con la necessità di scongiurare la disparità di trattamento tra le Regioni: “<i>Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi</i>”</p>	

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

Per quanto riguarda le materie non LEP, viene in rilievo, in particolare, quanto recato al comma 2, dell'articolo 4, laddove il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5, esplicitamente richiama, per il finanziamento delle funzioni trasferite, l'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 per la eventuale copertura delle spese e degli oneri derivanti dalla dinamica della compartecipazione al gettito in attuazione dell'articolo 81 Costituzione, ciò quale ulteriore garanzia per lo Stato e per le Regioni che non partecipano al processo di differenziazione.

Inoltre, la previsione, sempre al comma 2, dell'articolo 5, dell'articolo 119, comma quarto, della Costituzione, è volta a tener conto della circostanza che il percorso dell'autonomia differenziata non può prescindere dall'attuazione del federalismo fiscale nel suo complesso.

Infatti, si rammenta, che il PNRR considera, quali *milestone* da conseguire a partire dal 2026, l'attuazione del federalismo fiscale regionale (MIC1-119) e del federalismo fiscale provinciale (MIC1-120). Occorre, a tal proposito anche rammentare che la Corte costituzionale ha ribadito in più occasioni la necessità del

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

“completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard funzionali ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione” (sentenza n. 273/2013) e che il legislatore proceda alla definizione dei LEP (sentenza n. 220/ 2021).

Pertanto, i due filoni del finanziamento regionale, cioè quello di tutte le Regioni ordinarie e quello delle funzioni aggiuntive delle Regioni ad autonomia differenziata, si collocano all'interno di un sistema integrato; ciò in aderenza a quanto previsto dalla Costituzione.

Infine, sulla necessità che gli obiettivi di finanza pubblica e di equità debbano essere garantiti sia al momento dell'assegnazione delle funzioni che negli anni successivi, si segnala che, dal punto di vista finanziario, le modalità del monitoraggio recate al comma 2 dell'articolo 8, tengono conto di tale preoccupazione, laddove è previsto che il finanziamento delle funzioni attraverso le partecipazioni, venga rivisto periodicamente di anno in anno. In particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che la Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzii uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di partecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio, tenendo conto delle nuove regole stabilite con la recente *Governance* europea, nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, poi, di anno in anno, alle conseguenti

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

	<p>regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.</p> <p>Si segnala inoltre che l'articolo 8, comma 3, prevede anche il coinvolgimento della Corte dei Conti, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione al fine in particolare di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed il principio dell'equilibrio di bilancio.</p>
<p>a) con riferimento alle funzioni relative a materie non LEP e quindi all'art.4, comma 2:</p> <p>1) come è possibile garantire gli obiettivi, dal momento che la determinazione effettiva delle risorse da trasferire avviene, in tempi diversi e sulla base di criteri che possono essere diversi da regione e regione?</p>	<p>Si rileva che la stessa procedura di approvazione dell'intesa, disciplinata dall'articolo 2, è volta ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati e, più in generale delle finalità contemplate dall'articolo 1 del disegno di legge, da un lato attraverso le specifiche prerogative attribuite alla parte statale (a partire dalla rilevanza del quadro finanziario della Regione ai fini dello stesso avvio del negoziato e della previsione della limitazione dell'ambito del negoziato per tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie) e, a presidio dei medesimi obiettivi, attraverso il coinvolgimento di vari attori ulteriori rispetto alla regione richiedente (Parlamento, altre regioni attraverso la Conferenza Stato-Regioni, MEF e Ministri competenti per materia).</p>
<p>2) come viene effettuato il monitoraggio circa la congruità delle risorse finanziarie attribuite alla singola regione tramite compartecipazione a uno o più tributi erariali e gli "oneri finanziari" di cui parla l'articolo 8, dal momento che il comma 1 non prevede conseguenze sulla determinazione della compartecipazione a seguito della prevista valutazione degli oneri finanziari e il comma 2 sembra riferirsi esclusivamente alle funzioni relative ai LEP, in quanto trova l'aggancio per la eventuale revisione delle compartecipazioni in un criterio di fabbisogno di spesa che è definito,</p>	<p>Preliminarmente, l'articolo 5 reca le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni con autonomia differenziata mediante le compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>Il comma 1, dell'articolo 8 stabilisce che la valutazione degli oneri finanziari riguarda l'esercizio del complesso delle funzioni e l'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme di autonomia,</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

come ovvio, solo con riferimento a quelle funzioni, non essendo le funzioni non LEP standardizzabili?

così testualmente: “1. La Commissione paritetica di cui all’articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall’intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.”

Il successivo comma 2, dell’articolo 8 stabilisce che: “2. La Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all’andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell’articolo 5, comma 2, garantendo comunque l’equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.”

Sulla base della lettura combinata dell’articolo 5 e del successivo articolo 8, il monitoraggio riguarderà le funzioni LEP e non LEP e le risorse non potranno evolvere indipendentemente dalle esigenze di spesa, ma saranno periodicamente riviste per essere allineate ai fabbisogni o alle risorse a disposizione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

	<p>In altri termini, l'articolo 8 riguarda l'allineamento tra risorse e fabbisogni finanziari, con riferimento sia alle funzioni Lep, che alle funzioni non Lep.</p> <p>Rispetto alle materie Lep, i fabbisogni di spesa vengono definiti attraverso il criterio dei fabbisogni standard (per i quali è previsto un meccanismo di aggiornamento triennale, sulla base dell'articolo 3, comma 8). Nelle materie non Lep, il fabbisogno finanziario delle funzioni trasferite si definisce attraverso una procedura che demanda alle intese "le modalità e le procedure di quantificazione" delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) e prevede un DPCM, quale strumento tecnico ed esecutivo per la determinazione concreta delle risorse in questione. Si segnala, peraltro, che il meccanismo di cui all'articolo 8, comma 2, è stato introdotto al Senato nella formulazione indicata, in accoglimento di una specifica raccomandazione sul punto della Banca d'Italia nella nota depositata al Senato, nel corso delle audizioni sull'AS 615.</p>
<p>b) con riferimento alle funzioni Lep, come è possibile garantire gli obiettivi, e in particolare la compatibilità del meccanismo di monitoraggio e rideterminazione delle partecipazioni di cui all'articolo 8, comma 2, con il coordinamento della finanza pubblica e la salvaguardia delle risorse attribuite alle regioni che non accedono alla autonomia differenziata, se il monitoraggio della spesa e la eventuale rideterminazione delle corrispondenti aliquote di partecipazione viene demandata alle decisioni di distinte Commissioni paritetiche tra governo e singola Regione ad autonomia differenziata?</p>	<p>Al riguardo, si ritiene che il comma 2, dell'articolo 8, assegni ruoli ben definiti, attribuendo:</p> <p>1) alla Commissione paritetica, la ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni;</p> <p>2) al Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'adozione delle necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione, garantendo l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili, qualora la ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi.</p> <p>In altri termini, la fase procedurale attribuita alle Commissioni paritetiche è seguita da un momento deliberativo affidato al Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale si realizza appunto quella unitarietà di valutazione auspicata per assicurare l'efficacia</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>c) come è possibile regolare secondo i principi del provvedimento la procedura di trasferimento per le funzioni che non coinvolgono diritti sociali e civili incluse però nell'ambito delle materie o ambiti di materie in cui vanno determinati i LEP secondo l'articolo 3, comma 3? La difficoltà specifica di questo caso riguarda infatti la determinazione delle risorse umane e strumentali, oltre che finanziarie relative a singole funzioni all'interno della medesima materia, laddove è presumibile che ci siano intrecci complessi nell'esercizio delle diverse funzioni, e la loro separazione potrebbe comportare problematiche non indifferenti di rinuncia ad economie di scala con un aumento dei costi complessivi per la collettività. Tali funzioni saranno specificamente identificate nei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 1?</p>	<p>del coordinamento della finanza pubblica. Peraltro, a tale unitarietà di valutazione contribuisce anche la stessa composizione della Commissione paritetica, della quale fanno parte, per la componente statale, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, oltre che un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti.</p> <p>Peraltro, occorre considerare che al comma 1 dell'articolo 8, la Commissione paritetica, nel procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, <u>deve operare in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio inteso ora con riferimento alla nuova Governance europea.</u></p> <p>In altri termini, i richiamati presidi relativamente agli obiettivi programmatici della finanza pubblica e all'equilibrio di bilancio sono a tutela della finanza pubblica complessiva e a salvaguardia delle risorse da attribuire a tutte le regioni.</p>
	<p>La determinazione dei LEP opera, in base alle disposizioni dell'articolo 3 del ddl, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla legge 197 del 2022, la quale affida alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP la previa ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario. La Cabina di regia, con il supporto delle amministrazioni competenti, ha già proceduto a tale ricognizione, la quale costituisce la base per la procedura di individuazione dei LEP, riferiti alle singole funzioni nell'ambito delle materie LEP. Ciò implica che la fase del negoziato ai fini della conclusione delle intese (che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ha ad oggetto una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni) si basa, nell'ambito delle materie</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

	<p>LEP, sulla disponibilità di un quadro di funzioni LEP e non LEP. Il coordinamento tra funzioni trasferite e non trasferite, nonché la disciplina degli intrecci tra le diverse funzioni, spetterà alla medesima intesa; anche sulla base di tali intrecci tra funzioni, l'impatto economico del trasferimento di funzioni potrà essere valutato in termini concreti nell'ambito del negoziato. Si rileva comunque, che la determinazione dei fabbisogni standard potrebbe favorire il superamento di eventuali diseconomie di scala.</p>
<p>2. Con riferimento al trasferimento di funzioni (artt. 1 e 4), relativamente alle funzioni concernenti materie diverse dai LEP (e dunque immediatamente trasferibili), che inevitabilmente comporta la devoluzione di una quota significativa di gettito erariale (e la perdita di controllo da parte dell'amministrazione centrale di voci rilevanti del bilancio), si chiede se non si ritenga opportuno prevedere un pieno coinvolgimento delle Camere, soprattutto in virtù di altre disposizioni di carattere generale che impongono almeno una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento ad opera del Governo (ad. es. art. 2, co. 1).</p>	<p>Con riferimento al punto 2 e 3, lettera a), si ribadisce che l'articolo 4, comma 1, demanda alle intese "le modalità e le procedure di quantificazione" delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In relazione alla predisposizione e conclusione delle medesime intese, il Parlamento è coinvolto in varie fasi e le stesse intese sono deliberate mediante l'approvazione di un disegno di legge. Sotto questo aspetto, pertanto, i DPCM di cui all'articolo 5 costituiscono soltanto lo strumento tecnico ed esecutivo - volto alla determinazione concreta delle risorse in questione - di una valutazione politica compiuta a monte, cioè nelle intese, e in tale sede già sottoposta a una forma di sindacato parlamentare.</p>
<p>3. Con riferimento alle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite (artt. 2 e 5), per cui è indicata quale fonte di finanziamento il conferimento delle partecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, si chiede di sapere:</p> <p>a) posto che né l'intesa, né la legge di approvazione, definiscono l'ammontare delle risorse da trasferire (che sono invece determinati successivamente con un DPCM non sottoposto a parere parlamentare) ma si limitano a definire i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, se non si ritenga opportuno prevedere, al contrario, di sottoporre gli schemi dei predetti DPCM al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, in modo da consentire alle Camere di verificare prima</p>	<p>In ogni caso, il Governo è disponibile ad un'interlocuzione con il Parlamento, da definire all'interno dell'intesa, sia nell'ambito della procedura per il trasferimento di funzioni non LEP di cui all'articolo 4, comma 2, sia in relazione ai DPCM di cui all'articolo 5.</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>dell'emanazione dei medesimi DPCM, da un lato, l'effettivo rispetto dei criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse dall'altro, il permanere degli equilibri di bilancio;</p>	
<p>b) posto che la disposizione per cui il trasferimento delle funzioni può essere effettuato solo dopo la determinazione di LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, se non si ritenga opportuno chiarire espressamente che non si possa procedere all'avvio del negoziato o alla sua conclusione nelle materie di cui all'articolo 3, se non previa determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard e comunque previa approvazione del provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie in caso di insufficienza di queste ultime.</p>	<p>In relazione alla questione posta, si ribadisce che dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e 4, comma 1, emerge chiaramente la propedeuticità della determinazione dei LEP rispetto sia all'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia al successivo trasferimento delle funzioni e relative risorse ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Il tenore della medesima disposizione è sufficientemente chiaro nel precisare che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie.</p> <p>Premesso che, come emerge anche dal rapporto del CLEP trasmesso alla Cabina di Regia, taluni LEP hanno natura puramente ordinamentale o comunque non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, resta comunque prioritario, ai fini della definizione dei LEP che producono nuovi o maggiori oneri, individuare le risorse a disposizione nel quadro degli equilibri di bilancio.</p> <p>Si rinvia, inoltre, alle osservazioni relative agli articoli 1-4 a pag. 3 e 4</p>
<p>4. Relativamente all'articolo 3 che delega il Governo per la determinazione dei LEP si chiede di sapere:</p> <p>a) se non si ritenga, innanzitutto, che la disciplina introdotta con il provvedimento in esame non si sovrapponga con quella previgente;</p>	<p>L'articolo 3 disciplina il regime transitorio (articolo 3, commi 9 e 10), proprio al fine di disciplinare la successione nel tempo delle procedure, rispettivamente basate sulla legge di bilancio 2023 e sull'articolo 3, e al fine di evitare sovrapposizioni.</p> <p><i>Si rinvia, inoltre, alle osservazioni relative agli articoli 2-5</i></p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>b) se non si ritenga opportuno, al fine di consentire una compiuta verifica in sede parlamentare del rispetto degli equilibri di bilancio, stabilire che, prima dell'adozione del DPCM di cui al comma 795 del citato articolo 1, i relativi schemi di decreto siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, come stabilito dal testo originario del presente provvedimento.</p>	<p>Con riferimento alla mancata previsione del parere parlamentare sui DPCM di determinazione dei LEP, si osserva che la procedura vigente, basata sulla legge di bilancio per il 2023, non contempla l'espressione di un parere parlamentare sui suddetti DPCM. Si osserva inoltre che l'attuale formulazione dell'articolo 3 del ddl si inquadra in una più ampia scelta operata dall'altro ramo del Parlamento, che, attraverso un emendamento di iniziativa parlamentare integralmente sostitutivo della disposizione originaria del ddl, ha previsto una delega legislativa per la determinazione dei LEP. Nell'esercizio di tale delega il Parlamento è ampiamente coinvolto, anche attraverso la previsione di un parere "rinforzato".</p> <p>In ogni caso, si fa presente che il Governo è disponibile ad impegnarsi, anche attraverso un apposito ordine del giorno, a coinvolgere il Parlamento rispetto ai DPCM transitoriamente adottati, sulla base della procedura prevista dalla legge di bilancio, in attesa dell'esercizio della delega.</p> <p>Si rinvia, inoltre, alle osservazioni relative agli articoli 2-5 a pag. 2-7</p>
<p>5. Relativamente all'articolo 8 in materia di monitoraggio, si chiede se non si ritenga opportuno chiarire se:</p> <p>a) con la nozione di "oneri finanziari" prevista al comma 1 si intenda fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta per l'esercizio delle funzioni trasferite;</p> <p>b) con la nozione di "fabbisogni di spesa", di cui al successivo comma 2, si intenda invece fare riferimento ai fabbisogni standard e ai relativi costi.</p>	<p><i>Si rinvia alle osservazioni relative all'articolo 8 a pag. 15 e alla risposta al punto 1, lettera a), numero 2.</i></p> <p>Al riguardo, si ribadisce che lo schema procedurale si riferisce sia alle materie Lep sia non Lep, come precedentemente chiarito. Con riferimento alle materie Lep, il riferimento ai fabbisogni di spesa si deve intendere riferito ai fabbisogni standard, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione. Per quanto concerne la richiesta di chiarimento circa la verifica della variazione dei fabbisogni standard e dei relativi costi, si ritiene coerente che la stessa debba essere effettuata sulla base dell'aggiornamento almeno triennale come previsto dal comma 8, dell'articolo 3, fermo</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>6. Con riferimento all'articolo 9, comma 4, non è chiaro come possa essere realizzato il coordinamento fra il meccanismo di finanziamento delle funzioni trasferite secondo i principi del DDL all'esame - sia di quelle concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP sia di quelle non concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP - e la nuova governance economica europea che prevede una programmazione pluriennale della spesa pubblica primaria dell'aggregato della pubblica amministrazione. L'impianto finanziario del DDL comporta infatti una notevole rigidità della spesa: il trasferimento delle singole funzioni è determinato puntualmente, con riferimento al finanziamento integrale di singole funzioni, in un contesto che al tempo stesso intende garantire che non siano intaccate le risorse a disposizione delle altre regioni. In questo quadro, l'eventuale concorso delle regioni che hanno ottenuto competenze differenziate al consolidamento delle finanze pubbliche può comportare o la necessità di ricevere un finanziamento inadeguato rispetto alle funzioni trasferite o la necessità di attivare entrate proprie per garantirlo. La domanda è se questa interpretazione è corretta o in che cosa sia sbagliata.</p>	<p>restando che la Commissione paritetica provvede annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni standard e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati (comma 2, articolo 8) sempre nei limiti delle risorse disponibili.</p>
	<p>Preliminarmente, occorre ricordare che il comma 2, dell'articolo 9, stabilisce che: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio."</p> <p>Il successivo comma 4, dell'articolo 9, stabilisce che "4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea."</p> <p>Il quadro normativo testé richiamato non irrigidisce la procedura di trasferimento delle funzioni, ma prevede richiami all'equilibrio di bilancio e conseguentemente al rispetto della coesione sociale, laddove stabilisce che anche le Regioni che hanno sottoscritto le intese sottostanno al concorso della finanza pubblica, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea, principi volti nel complesso a tener conto di quanto la Costituzione prevede al comma 2, dell'articolo 3.</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

	<p>L'impatto dell'autonomia differenziata sul nuovo quadro di governance europea sarà, in ogni caso, affrontato in maniera sistematica nell'ambito della complessiva riforma della legge n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), finalizzata a declinare per lo Stato e per tutte le Pubbliche Amministrazioni le nuove regole europee.</p> <p>Le regole europee dovranno riguardare anche le Regioni ad autonomia differenziata (così come quelle ad Autonomia Speciale) ai sensi dell'articolo 119, primo comma della Costituzione, che prevede che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane... concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.”</p>
<p>7. Relativamente all'articolo 9 che reca le clausole finanziarie, si chiede di sapere, fermo restando che le clausole di neutralità finanziaria riferite al provvedimento e alle intese si limitano a ribadire, con altra formulazione, i contenuti di alcune disposizioni del provvedimento che richiamano le risorse disponibili, rispetto alle disposizioni a garanzia delle singole Regioni che non siano parte delle intese approvate, se non si ritenga di chiarire con riferimento a quali specifiche risorse debba essere garantita l'invarianza finanziaria che la norma assicura alle altre Regioni all'esito della conclusione delle intese.</p>	<p>Al riguardo, si sottolinea la portata di salvaguardia finanziaria della clausola in oggetto, la quale si limita ad escludere che l'autonomia differenziata sia attuata in modo da pregiudicare l'equilibrio finanziario delle Regioni che non riterranno di richiedere l'attribuzione di funzioni aggiuntive ai sensi dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione. Trattasi pertanto di una norma di principio che non richiede l'indicazione di specifiche risorse per garantire l'invarianza finanziaria in oggetto.</p> <p><i>Si rinvia, inoltre, alle osservazioni relative all'articolo 9 a pag. 16</i></p>
<p>8. Relativamente all'articolo 10 in materia di misure perequative, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, considerato il carattere meramente procedurale e programmatico delle disposizioni, specificare quali e quante risorse il Governo intenda destinare a tali misure.</p>	<p>Al riguardo si ritiene che la clausola di garanzia in oggetto non prefiguri di per sé lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie da destinare alle finalità indicate, ma si limiti a richiamare, come norma di chiusura a carattere generale, quanto già il nostro ordinamento costituzionale prevede a tutela della coesione economica e sociale del Paese in un contesto di autonomia territoriale.</p>
Questioni sollevate dal Gruppo AVS	

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

<p>1. Vorrei conoscere gli effetti del nuovo regime di Autonomia differenziata e su come lo stesso impatta sul nuovo quadro di governance europea e sui relativi nuovi livelli di indebitamento;</p>	<p>Al riguardo, si ribadisce che in linea generale l'esigenza di ridefinire le procedure di coordinamento della finanza pubblica coerentemente con la nuova governance economica UE debba essere affrontata, anche tenendo conto della crescente devoluzione di responsabilità di spesa ai livelli decentrati di governo, in una visione organica e sistemica nell'ambito della complessiva riforma della legge n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009). Come lo stesso UPB ha osservato nel corso dell'indagine conoscitiva sulla nuova governance europea, tale riforma sarà necessaria per assicurare il pieno recepimento della nuova governance economica nell'ordinamento nazionale. Sarebbe d'altro canto inappropriato affrontare per così dire "a stralcio" questo tema nella legge-quadro di attuazione dell'autonomia differenziata, a maggior ragione in quanto, come lo stesso UPB sottolinea, la problematica in questione, ovvero i riflessi della nuova governance economica UE sul modo in cui si costruisce la politica di bilancio del Paese in un contesto di accentuato decentramento amministrativo e fiscale, riguarda anche il federalismo simmetrico, ovvero le competenze di spesa già di responsabilità regionale nell'attuale quadro legislativo.</p>
<p>2. In che rapporto stanno perequazione finanziaria e fabbisogni di spesa per la fornitura dei LEP e come la determinazione di questi ultimi possa incidere sulla prima, considerata la funzione di tutela dell'unità economica della Repubblica che hanno i LEP;</p>	<p>La definizione dei LEP e la garanzia della loro erogazione in tutto il territorio nazionale sono finalizzate all'attuazione concreta dell'articolo 3 della Costituzione e ad assicurare l'unità economica della repubblica.</p> <p>In tema di perequazione, si ricorda che l'articolo 119 della Costituzione, la legge n. 42/2009 e i relativi decreti legislativi attuativi prevedono, con specifico riferimento al finanziamento dei Lep, che la perequazione sia integrale e, cioè, che, se il relativo fabbisogno non è coperto dalla capacità fiscale, la differenza dovrà essere coperta attraverso la perequazione (orizzontale o verticale). In quest'ultimo caso, sarà necessario individuare la relativa copertura finanziaria oppure occorrerà ridefinire i LEP sulla base delle risorse a disposizione).</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

	<p>Nel dettaglio, si richiama quanto previsto nell'articolo 10 del ddl in esame, il quale ribadisce che, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma della Costituzione, e quindi a garanzia della perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale, fa salva l'applicazione della vigente disciplina del fondo perequativo regionale di cui all'art. 15 del d.lgs. 68/2011, nel contempo esplicitamente rinviando alla legge delega per la riforma fiscale e richiedendo la conformità ai principi e criteri direttivi di tale delega. A tale ultimo proposito, il riferimento all'attuazione del medesimo fondo perequativo, nell'ambito della garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, è oggetto di uno specifico principio e criterio direttivo della delega fiscale (articolo 2, comma 1, n. 7, legge 111 del 2023). con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Come noto, inoltre, la Riforma del quadro fiscale subnazionale costituisce oggetto di apposita riforma del PNRR, da realizzare entro il primo trimestre del 2026 (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).</p>
<p>3. La compatibilità della prevista abolizione graduale, da parte della riforma fiscale, dell'IRAP con la sostenibilità della spesa sanitaria anche in vista delle nuove funzioni devolute alle Regioni e dei nuovi scenari che si apriranno con l'esordio dell'autonomia differenziata e dei nuovi LEP;</p>	<p>Al riguardo, in relazione al graduale superamento dell'IRAP si osserva che l'articolo 8 della legge n. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) prevede (lettera a) l'istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, al fine di assicurare alle regioni un gettito equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP. La successiva lettera b) precisa inoltre che il superamento dell'IRAP (e istituzione della sovraimposta) debba comunque garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, per cui si ritiene non sussistano criticità in merito alla copertura della spesa sanitaria.</p> <p>Del resto, anche l'articolo 15 del D.lgs. n. 68/2011 che disciplina le fonti di finanziamento delle spese LEP delle Regioni a statuto</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

	<p>ordinario include tra le predette fonti l'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi e che in occasione di precedenti interventi di modifica della disciplina dell'IRAP che hanno comportato la riduzione del gettito, lo Stato ha sempre assicurato il pieno finanziamento del fabbisogno sanitario.</p> <p>Inoltre, non si rilevano criticità in termini di sostenibilità della spesa sanitaria. Peraltro, in materia sanitaria, trattandosi di LEA, l'articolo 119 della Costituzione ne garantisce la copertura integrale del relativo fabbisogno in tutto il territorio nazionale.</p>
<p>4. Se il sistema di compartecipazione al gettito riferito ai propri territori dei tributi erariali da parte delle regioni previsto dall'autonomia differenziata è capace di affrontare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale che attanagliano il nostro Paese;</p>	<p>In relazione al quesito in esame si rileva che l'eventuale attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali alle regioni che sottoscrivono le intese previste dal ddl sull'autonomia differenziata non può incidere in senso negativo sulla programmazione e sullo svolgimento dell'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione effettuata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dell'Atto di indirizzo politico. Del resto, il sistema delle compartecipazioni già risulta come principale fonte di finanziamento delle funzioni svolte dalle Autonomie speciali nell'ambito delle rispettive prerogative statutarie.</p> <p>Si segnala anzi che nell'ambito dello sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati della fiscalità, previsto anche dalla legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023), l'attribuzione di compartecipazioni al gettito riferito ai propri territori potrebbe favorire la collaborazione tra Regioni e Stato per l'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale.</p>
<p>5. Con l'autonomia differenziata alcuni territori potendo contare su una maggiore dinamica della propria base imponibile rispetto alla spesa da finanziare potrebbero appropriarsi di maggiori risorse, con tutti i rischi che questo comporta in termini di tenuta dei conti pubblici e, soprattutto in assenza di un apposito fondo perequativo, di perequazione rispetto al resto del territorio. Pertanto, non ritiene che la definizione del modello di finanziamento delle nuove funzioni devolute alle regioni debba essere accompagnata da adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo?</p>	<p>Si ritiene al riguardo, in primo luogo, che la disciplina contenuta nel ddl in esame non interferisca con l'attuazione del federalismo fiscale regionale (cd. simmetrico) e con la piena attuazione degli strumenti di perequazione individuati in particolare nell'articolo 15 del d.lgs. n.68 del 2011, oggetto, come sopra richiamato, di un'apposita milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14). Si osserva inoltre come un adeguato presidio per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i</p>

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

diversi livelli di governo sia costituito dalle procedure di monitoraggio introdotte dall'art. 8 del provvedimento in esame nel testo approvato dal Senato e dalla previsione conseguente dello strumento della rideterminazione delle aliquote di compartecipazione ai sensi del comma 2 nella fattispecie dello scostamento "tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni", qualunque sia la causa del suddetto scostamento, e come tra tali cause siano incluse "anche [...] le variazioni del ciclo economico". Il disegno di legge contiene specifici presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo, con la finalità principale di evitare oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, circa la preoccupazione che le regioni interessate possano contare su una maggiore dinamica della propria base imponibile, si richiama (oltre alle più volte richiamate disposizioni relative al rispetto degli equilibri di bilancio):

1. l'articolo 5, comma 2, laddove è previsto che le compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale sono riconosciute, previa individuazione di idonea copertura finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione e, cioè, senza oneri privi di adeguata copertura;

2. l'articolo 8, comma 2, laddove è previsto che la Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzia uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni

C. 1665 Governo, approvato dal Senato

delle aliquote di compartecipazione (in aumento o, ove necessario, in riduzione) definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, poi, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre e comunque nei limiti delle risorse disponibili e delle coperture necessarie.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	202
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	205
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	208
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP</i>)	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
AVVERTENZA	204
ERRATA CORRIGE	204

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Atto n. 152.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 maggio 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, segnala che è pervenuta l'intesa della Conferenza unifi-

cata, di cui l'atto non era inizialmente corredato. La Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimersi sull'Atto. Invita quindi il relatore Congedo a formulare una proposta di parere.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Evidenzia che la proposta di parere è stata predisposta tenendo in considerazione gli spunti di riflessione provenienti dai colleghi, dalle memorie trasmesse, nonché dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione. Si tratta di rilievi e di considerazioni provenienti, dunque, da studi e associazioni professionali e da associazioni di categoria.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), che è a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoComm. Avverte che la proposta di parere

alternativa sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) nel chiedere chiarimenti al collega Congedo, osserva che alle lettere *c)* e *d)* delle osservazioni le innovazioni relative alla pendenza delle azioni giudiziarie e al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, se non ulteriormente dettagliate, possono dare corso ad attività meramente dilatorie dell'esecutato. Si renderebbe, pertanto, necessaria un'ulteriore specificazione.

Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *e)*, rileva poi che – come già previsto dall'osservazione di cui alla lettera *g)* – al requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovrebbe aggiungersi quello dello svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica nella selezione dei soggetti privati cui può essere affidata la riscossione coattiva delle somme discaricate.

Infine, per quanto attiene alla lettera *h)*, solleva il dubbio di compatibilità con la normativa unionale della disposizione proposta, considerato che l'azione che l'Unione europea intraprende nei confronti degli enti locali per il recupero delle risorse proprie tradizionali è indipendente dal rapporto tra l'ente locale e il soggetto attuatore.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) pone l'attenzione su due elementi del parere formulato dal relatore.

Il primo riguarda l'osservazione di cui alla lettera *f)*, laddove si menziona la disciplina del riaffidamento dei carichi. A suo avviso, è opportuno arricchire il contenuto del parere in modo da evitare che, a seguito delle richiamate procedure di riaffidamento, gli interessi sul *quantum* dovuto crescano a dismisura. Evidenzia peraltro che analoga questione è contenuta nell'osservazione di cui alla lettera *k)* della proposta di parere, con riferimento all'opportunità di introdurre il divieto di iscrizioni ipotecarie a carico della prima casa di abitazione di un nucleo familiare, consentendo la più ampia facoltà di rateizzazione del debito senza ulteriori interessi.

Pone poi l'attenzione sull'osservazione di cui alla lettera *i)* della proposta di parere, laddove si richiede di precisare che la situazione di obiettiva difficoltà, valevole per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, deve essere di natura economico-finanziaria. Al riguardo, evidenzia come anche un indiscutibile problema di salute possa di fatto impedire il corretto adempimento dell'obbligo fiscale. Non fa riferimento al caso limite di colui che, per eludere il proprio impegno, presenti un certificato medico; si riferisce piuttosto alle situazioni nelle quali il pagamento delle rate sia impedito da una condizione fisica incontrovertibile e comprovata da elementi oggettivi, come un ricovero ospedaliero ovvero patologie oncologiche.

Già in passato, con riferimento all'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, è stata ravvisata anche dalla Corte dei conti dell'Unione Europea l'impossibilità di adempiere all'obbligazione tributaria per motivi di natura indiscutibile e oggettiva.

Ribadisce dunque la necessità di tenere in considerazione, accanto alle difficoltà economico-finanziarie, anche le problematiche di salute tali da impedire l'adempimento degli ordinari obblighi dei cittadini.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, evidenzia anzitutto l'opportunità di valutare le osservazioni formulate congiuntamente al testo del provvedimento.

Con riferimento a quanto evidenziato dal collega D'Alfonso, reputa che la locuzione « difficoltà economico-finanziaria » sia sufficientemente ampia e consenta di riassumere tutte le possibili cause oggettive di impedimento, dal momento che le gravi questioni di salute sono anch'esse suscettibili di generare difficoltà economico-finanziarie. Con riferimento alla lettera *f)* della proposta di parere, ritiene che l'osservazione sulla tutela della casa di abitazione del contribuente risponda ad un'esigenza ampiamente condivisa.

Per quanto attiene ai rilievi formulati dal collega Stefanazzi, reputa che – ove non inseriti nella proposta di parere – questi possano essere adeguatamente evidenziati nel resoconto sommario della seduta.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) ribadisce, con riferimento alla osservazione di cui alla lettera *d*), il rischio che i contribuenti si avvalgano di istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, anche avanzando istanze palesemente strumentali, con scopi meramente dilatori.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il PD-IDP ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*), che è a disposizione dei colleghi e sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risultano precluse le proposte di parere alternativo presentate dai gruppi PD e M5S, che non saranno pertanto poste in votazione.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 312 del 21 maggio 2024:

a pagina 87, seconda colonna, 25 riga, dopo le parole « Del Barba » aggiungere la parola « , Merola »;

a pagina 88, prima colonna, ultima riga, dopo la parola, « Grimaldi » aggiungere la parola « , Merola »;

a pagina 88, seconda colonna, venticinquesima riga, dopo la parola « Grimaldi » aggiungere la parola « , Merola »;

a pagina 89, seconda colonna, diciottesima riga, dopo la parola « Zaratti » aggiungere la parola « , Merola »;

a pagina 90, seconda colonna, quinta riga, dopo la parola « Borrelli » aggiungere la parola « , Merola »;

a pagina 91, prima colonna, trentaduesima riga, dopo la parola « Zaratti » aggiungere la parola « , Merola »;

a pagina 91, seconda colonna, decima riga, dopo la parola « Zanella » aggiungere la parola « , Merola »;

a pagina 92, seconda colonna, nona riga, dopo la parola, « Grimaldi » aggiungere la parola « , Merola ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione, ai sensi degli articoli 11 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Atto n. 152);

considerato che l'articolo 3 del provvedimento prevede che le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate e che, in ogni caso, l'agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all'ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l'accesso all'Anagrafe Tributaria, l'assenza di beni del debitore aggredibili;

rilevato che l'articolo 4, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio, ovvero ancora di sospensione della riscossione;

considerato che l'articolo 5, nel disciplinare le modalità di riaffidamento dei carichi, prevede che, fino alla prescrizione dei crediti, l'ente creditore possa accedere a tre opzioni: gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara ad

evidenza pubblica ovvero riaffidarli, per due anni, all'Agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia;

rilevato che l'articolo 9 prevede una specifica disciplina della riscossione delle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali unionali, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024; la norma indica altresì i termini applicabili per la verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero, il termine previsto per il discarico, nonché i termini di esclusione temporanea dalla verifica medesima;

tenuto conto che l'articolo 12 modifica le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva;

rammentato che l'articolo 15, comma 1, modifica l'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, al fine di semplificare il pagamento dei debiti tributari mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, disponendo alla lettera b) che, in caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito, le somme da rimborsare restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva; si dispone in tal modo che nell'ipotesi di rifiuto alla compensazione volontaria da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate-riscossione blocchi gli importi delle somme versate su appositi fondi, non pro-

cedendo al rimborso integrale e tempestivo nei confronti del contribuente;

segnalata l'esigenza – con finalità di tutela dei contribuenti più deboli – di integrare lo schema di decreto in esame con misure afferenti alla fase di riscossione coattiva e di infruttuosa aggressione dei beni del debitore, con particolare riferimento alle iscrizioni ipotecarie sull'immobile di proprietà di un nucleo familiare con figli a carico, adibito a prima casa di abitazione, al ricorrere di specifiche condizioni;

evidenziata l'opportunità di fare chiarezza sulle ipotesi in cui si radichi, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto, in modo da individuare in via tassativa i casi in cui il predetto obbligo si configuri, con salvezza dei casi in cui non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni;

preso atto che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) modificare l'articolo 3, al fine di escludere dall'ambito applicativo del discarico automatico i crediti degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

b) prevedere, con riferimento alle eccezioni al discarico automatico di cui all'articolo 3 comma 2, lettera *a)*, che l'Agenzia delle entrate possa trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito la comunicazione di discarico anticipato ove sia rilevata, oltre alla chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, anche la chiusura infruttuosa di procedure esecutive intraprese;

c) disporre, in relazione al differimento del discarico automatico di cui al-

l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, che possano essere escluse dal discarico automatico anche le quote affidate all'agente della riscossione per cui pendono azioni giudiziali e procedure di recupero;

d) prevedere, all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, che siano escluse dal discarico automatico le quote per cui sono in essere e pendenti accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in luogo di prevedere l'esclusione dal discarico per le quote su cui detti accordi sono stati conclusi;

e) prevedere, con riferimento ai soggetti privati cui può essere affidata la riscossione coattiva delle somme discaricate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, che tali soggetti debbano essere individuati tra quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che questi utilizzino il procedimento di ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) precisare, relativamente alla disciplina del riaffidamento dei carichi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, che vi sia una espressa tutela della prima casa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che individua precisi limiti alla possibilità di dare corso all'espropriazione da parte dell'agente della riscossione;

g) introdurre, all'articolo 5, la facoltà dell'ente creditore di riscuotere coattivamente le somme discaricate mediante la cessione o il trasferimento del rischio delle somme discaricate a soggetti privati, anche con le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica, prevedendo che in tal caso le somme possano essere riscosse dal cessionario mediante il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a

condizione che i predetti soggetti si costituiscono già in sede di gara a evidenza pubblica in associazione temporanea di impresa con i soggetti iscritti, da almeno cinque anni, all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero, nel caso in cui la cessione o il trasferimento del rischio venga effettuato con le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, indichino già in sede di gara di evidenza pubblica il soggetto da loro delegato alla riscossione delle somme disincassate, individuato tra quelli iscritti, da almeno cinque anni, all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) disporre – per quanto attiene alla disciplina delle quote non riscosse relative alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, contenuta nell'articolo 9, comma 4 del provvedimento – l'esclusione temporanea dalla verifica di conformità dell'attività di recupero anche per le quote per cui, alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, siano pendenti giudizi e procedure di recupero (lettera *a*) del comma 4), nonché prevedere tale esclusione nel caso in cui siano in essere e pendenti accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in luogo di disporre la predetta esclusione nei casi di conclusione di detti accordi (lettera *b*) del comma 4);

i) con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui sostituisce l'articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973, e alla successiva lettera *b*), nella parte in cui inserisce un comma 1.1 al richiamato articolo 19, precisare che la situazione di obiettiva difficoltà, valevole per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, deve essere di natura economico-finanziaria;

j) sopprimere, all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), la disposizione che stabilisce che, in caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito, le somme compensabili restano temporaneamente a disposizione dell'agente della ri-

scossione, per l'avvio dell'azione esecutiva; ciò in considerazione del fatto che nell'ipotesi di rifiuto alla compensazione volontaria da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate-riscossione non può bloccare gli importi delle somme versate sugli appositi fondi, ma deve procedere nei confronti del contribuente, al rimborso integrale in tempi immediati, con i relativi interessi;

k) introdurre il divieto di iscrizioni ipotecarie a carico della prima casa di abitazione di un nucleo familiare, qualora il contribuente appartenente a un nucleo familiare con figli a carico, dopo la notifica delle cartelle o del preavviso di iscrizione ipotecaria, proponga il pagamento bonario del debito fiscale ovvero qualora, dopo aver impugnato i titoli su cui si fonda la pretesa esecutiva o dopo aver proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, chieda di definire il contenzioso; introdurre in tali casi la più ampia facoltà di rateizzazione del debito, senza ulteriori interessi, ovvero, qualora vi sia un contenzioso pendente, la facoltà di definire la vertenza con il pagamento di una percentuale del credito, senza l'applicazione di interessi o sanzioni, né spese legali; precisare, in ogni caso, che le iniziative contro il patrimonio del contribuente, nonché le azioni di recupero, siano sospese o revocate qualora intervenga o sia già stata pubblicata una sentenza – anche non definitiva – favorevole al nucleo familiare;

l) individuare in via tassativa i casi in cui si configuri l'obbligo di resa del conto in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni;

m) inserire nello schema di decreto una disposizione del seguente tenore: « In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 1, lettera *f*), n. 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, viene valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), punto 6 e dell'articolo 23, comma 2, della legge 9 agosto 2023 n. 111 ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
M5S**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (Atto n. 152),

premesso che:

lo schema di decreto in esame, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 111 del 2023, reca disposizioni non aderenti ai principi e ai criteri direttivi di delega;

l'articolo 18 della legge delega ha tra gli obiettivi l'incremento dell'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e la semplificazione dei processi, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato;

in particolare, quanto alla semplificazione, la legge delega ha previsto l'adozione di misure finalizzate a riconoscere un più agevole accesso alle rateazioni, soprattutto per le fasce più deboli, a semplificare e ad accelerare le procedure relative ai rimborsi e le procedure di compensazione nonché a rafforzare la tutela del contribuente con riferimento all'esercizio del diritto di difesa avverso atti di riscossione illegittimi;

le disposizioni di cui al provvedimento in esame si discostano dai predetti obiettivi e criteri direttivi aggravando la posizione del contribuente sul piano delle tutele, soprattutto per quelli più deboli, alterando il rapporto di leale e reciproca collaborazione;

ritenuto in particolare che:

riguardo alla pianificazione annuale delle attività di riscossione, il rinvio unica-

mente a logiche di raggruppamento dei crediti per codici fiscali, senza alcuna valutazione né del valore né delle caratteristiche del contribuente, introduce un criterio selettivo che rischia di favorire l'accanimento della riscossione su specifiche categorie di contribuenti, senza alcuna garanzia in termini di contrasto ai fenomeni di evasione dal versamento più rilevanti e di tutela dei contribuenti minori. Si è molto lontani dunque dall'idea di riscossione selettiva, fondata sull'analisi del rischio e sulla capacità del contribuente di far fronte al carico fiscale, in grado anche di intercettare le esigenze o le difficoltà del contribuente e individuare soluzioni per agevolare l'adempimento;

le nuove disposizioni in tema di dilazione dei pagamenti sono espressione di tale approccio. Se da un lato estendono le dilazioni automatiche su base dichiarativa, dall'altro si rinvia l'entrata in vigore soltanto dal 2029 mentre per quanto riguarda le dilazioni per importo superiore a 120 mila euro potranno accedere sin da subito alla dilazione fino a 120 rate sulla base di una richiesta documentata che comprovino lo stato di difficoltà economica. In sostanza, la logica di tutelare maggiormente i contribuenti minori e con maggiori difficoltà all'adempimento avrebbe dovuto condurre a migliorare gli strumenti in tal senso, semmai anche riducendo il limite di importo, e al contempo a rafforzare i presidi in merito alle dilazioni di rilevante importo, attribuendo rilievo alle caratteristiche del contribuente, soprattutto con riferimento alle condotte pregresse e alle garanzie patrimoniali offerte per l'accesso alla rateazione, al fine di ridurre il fenomeno di rateazioni per scopi meramente dilatori;

in merito alla disciplina del discarico automatico dei ruoli, non si condivide la scelta di voler affiancare al sistema di riscossione centralizzato un sistema di riscossione alternativo a carattere « privatizzato », soprattutto nella fase di riaffidamento del servizio di riscossione, in alternativa all’Agenzia delle entrate-riscossione. Preoccupa in particolare, oltre alla frammentazione dei procedimenti (in senso opposto al concetto di semplificazione dei processi), il rischio rappresentato dal venir meno di determinate tutele previste in favore del contribuente nell’ambito della riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come il limite all’impignorabilità della casa di abitazione del contribuente. Con l’affidamento a soggetti privati, infatti, in assenza di richiami alla tutela della prima casa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, primo comma, lettera *a*), decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (sul punto, lo schema di decreto in esame nulla prevede), tale tutela non troverebbe applicazione;

si esprime altresì contrarietà in merito alla trasformazione della compensa-

zione volontaria in una forma, subdola, di compensazione coattiva a seguito della espressa previsione normativa, in caso di non accettazione della proposta di compensazione, che costituisce un vincolo di disponibilità in favore dell’Agente della riscossione delle somme dovute a rimborso fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva;

ritenuto inoltre che:

non si interviene, contrariamente ai criteri di delega, in materia di introduzione di un tasso di interesse unitario in materia di riscossione;

non si introducono disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare i processi di erogazione dei rimborsi d’imposta;

non si rafforzano i presidi in materia di diritto di difesa del contribuente attraverso il riconoscimento della legittimità ad impugnare l’estratto di ruolo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Fenu, Lovecchio, Raffa, Gubitosa.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP**

La VI Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (Atto n. 152) in attuazione dei principi di cui all'articolo 18 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023),

premesso che:

nel corso dell'audizione svoltasi il 27 febbraio 2024 presso la 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha evidenziato alcuni dati sul cosiddetto magazzino fiscale in parte riportanti anche nelle relazioni allegate al provvedimento: alla data del 31 dicembre 2023, il valore del carico contabile residuo dei crediti affidati dai diversi enti creditori all'agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000, ammontava a circa 1.206,6 miliardi di euro; di questi circa il 40 per cento, pari a circa 483,2 miliardi di euro, sono relativi a soggetti falliti, nullatenenti o a deceduti e ditte cessate;

il magazzino residuo è composto da circa 269 milioni di singoli crediti, contenuti in circa 163 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo, e sono mediamente di importo contenuto: il 76 per cento dei singoli crediti sono di importo inferiore a 1.000 euro; i contribuenti con debiti residui da riscuotere sono circa 22,4 milioni, di cui 15,9 milioni sono rappresentati da persone fisiche, 3 milioni sono ditte individuali (artigiani, liberi professionisti, ecc.) e presentano mediamente un'alta recidività di iscrizione a ruolo: oltre il 50 per cento dei contribuenti è stato iscritto a ruolo in oltre cinque annualità differenti; 3,5 milioni sono

società e altre persone giuridiche (fondazioni, associazioni e altro);

dei circa 1.207 miliardi di euro di magazzino fiscale l'85 per cento (circa 1.026 miliardi) sono crediti di natura erariale affidati alla riscossione dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'Agenzia del demanio o da altri enti statali (Ministeri, Prefetture, ecc.), l'11 per cento (133 miliardi) sono crediti di natura contributiva o previdenziale affidati dall'INPS e dall'INAIL, il 2 per cento (24 miliardi) sono crediti affidati dai Comuni e il restante 2 per cento (24 miliardi) sono crediti affidati da altre tipologie di enti impositori (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio, Ordini professionali e altro);

ogni anno, circa 5.600 enti vari affidano mediamente 32 milioni di singoli crediti da riscuotere, per un totale di circa 81 miliardi di euro, riferibili a circa 9,8 milioni di contribuenti e sotsesi a circa 15 milioni di cartelle;

dai dati OCSE (Tax Administration 2023 – OECD 2023) emerge che l'Italia è il Paese con il secondo rapporto più alto tra imposte non rimosse (debiti fiscali) e gettito fiscale annuale (oltre il 200 per cento, peggio solo della Grecia) e con il più basso rapporto tra debiti fiscali effettivamente riscuotibili e debiti fiscali totali (il 5 per cento) e commentando questi dati si può affermare che l'azione di riscossione in Italia è la peggiore tra i Paesi economicamente sviluppati;

i numeri sopra riportati dimostrano certamente un problema di fondo che va affrontato nella gestione dell'attività di riscossione, ma la riscossione è il momento

in cui il rapporto fisco-contribuente è più difficilmente riconducibile a un rapporto di collaborazione e interviene nel momento in cui è evidente che non c'è stata la volontà o la possibilità di recuperare con l'adempimento spontaneo;

come evidenziato nel corso delle audizioni relative al provvedimento, l'evasione fiscale si è spostata in tempi più recenti dalla sottrazione di base imponibile all'omissione del versamento e la ragione sta nella sostanziale convenienza che, specialmente i contribuenti più grandi individuano non tanto nel sottrarsi quanto piuttosto nel ritardare versamenti che essi stessi dichiarano come dovuti; secondo la Corte dei conti il fisco viene ormai considerato un finanziatore più economico, rispetto agli istituti finanziari, di una massa di debitori a elevato rischio di inesigibilità;

il provvedimento all'esame sembra ufficializzare che il mancato pagamento delle imposte può essere utilizzato come fonte di finanziamento alternativa e più « conveniente » rispetto al canale bancario e le disposizioni in materia sanzionatoria contrastano in modo troppo blando questo fenomeno che deve, invece, trovare la sua prima risposta proprio nel sistema di riscossione;

le ripetute sanatorie introdotte dall'attuale Governo hanno reso il sistema fiscale meno credibile in termini di deterrenza e ciò ha contribuito ad accumulare un magazzino di crediti fiscali inesigibili di dimensioni spropositate;

un sistema fiscale credibile ed efficiente dovrebbe prevenire il formarsi del magazzino crediti e rendere quanto più possibile difficilmente esperibile lo spostamento in avanti del momento del pagamento, agendo nella fase dell'accertamento piuttosto che nella fase della riscossione; occorre quindi dotare l'Amministrazione finanziaria di strumenti atti a scoraggiare comportamenti dilatori per scelta piuttosto che per necessità;

nello schema proposto non vi è alcuna azione preventiva che escluda la formazione dei debiti fiscali, ma esso si oc-

cupa solo della cancellazione di quelli che l'Agenzia dichiara inesigibili sulla base del tempo trascorso dal momento in cui è sorto il debito stesso, senza tenere in adeguata considerazione tutte le informazioni disponibili sulla situazione economica e finanziaria del contribuente;

sarebbe invece utile potenziare l'azione dell'Agenzia delle entrate, dotandola dei poteri e degli strumenti nonché delle risorse umane necessarie ad attuare una gestione efficiente del debito fiscale, con il supporto di strumenti di analisi dei dati massivi per predire l'efficacia reale di una pianificazione strategica dell'uso dei poteri coercitivi nei confronti di ogni singolo debitore, così da massimizzare il gettito prima che si arrivi ad utilizzare strumenti di riscossione forzata;

lo schema di decreto in oggetto dà attuazione alle previsioni dell'articolo 18 della legge delega varata dall'attuale Governo (legge 9 agosto 2023, n. 111); una legge che a giudizio di molti esperti sarebbe dovuta essere molto più ambiziosa, almeno sul profilo della riforma della riscossione rivisitando per intero il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, ma che invece si è limitata a dettare alcuni principi generali con finalità di semplificazione;

il testo del decreto all'esame appare limitato e non trova adeguato riscontro nel dettato della legge delega;

in particolare, entrando nel dettaglio, l'articolo 1 del provvedimento all'esame si limita ad attribuire alla convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate la pianificazione annuale dell'attività di riscossione con l'unica indicazione che quest'ultima potrà ispirarsi anche a « logiche di raggruppamento di crediti per codice fiscale » ma senza alcuna distinzione interna per dimensione del credito; in questo modo l'agente della riscossione è tenuto a trattare tutti i crediti vantati sostanzialmente nello stesso modo, senza potersi concentrare su quelli di importo più rilevante e comunque

senza poter valutare con una certa discrezionalità le situazioni più rischiose per gli interessi erariali; la citata legge delega fa esplicito riferimento ad una selezione dei crediti in questione « in relazione al valore degli stessi » (articolo 18, comma 1, lettera a.1) e non vi sarebbe pertanto alcun motivo per rinunciare a meccanismi selettivi che prendano in espresa considerazione la diversa rilevanza dimensionale;

L'articolo 3 del provvedimento prevede il discarico automatico delle quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento; è sicuramente necessario evitare l'accumulo di crediti non riscossi per troppo tempo, ma rinunciare alla riscossione dopo cinque anni sembra prematuro, anche se questo avviene solo se non sono in corso procedure esecutive o concorsuali; inoltre, mentre per quanto riguarda i crediti di competenza dell'amministrazione centrale si tratterebbe di una rinuncia all'incasso da parte dell'Erario, per gli altri enti titolari è prevista la possibilità di espletare ulteriori azioni ma con maggiori difficoltà senza gli strumenti a disposizione dell'Agenzia;

sarebbe al contrario utile implementare un discarico « programmato » in base ad analisi costi-benefici prevedibilmente associati alla prosecuzione dell'azione di riscossione e che non estingua i propri effetti ad una data fissa, anche al fine di rendere credibile il sistema della riscossione ed escludere il rischio di azzardo morale da parte dei contribuenti che potrebbero essere indotti a condotte *non compliant*;

L'articolo 12 interviene sul tema della riscossione dilazionata nel tempo a fronte di situazioni di obiettiva difficoltà e si distingue il caso dell'obiettiva difficoltà solo « dichiarata » e limitata nell'importo a 120 mila euro da quella « documentata » esperibile anche per importi superiori a tale limite; il limite di 120 mila euro può apparire, in questo contesto, eccessivamente generoso e foriero di comportamenti opportunistici;

il debitore dilazionato non fornisce in questo contesto alcun manifesto impegno a garanzia della solvibilità del debito erariale. È auspicabile invece che i comportamenti del debitore cui la dilazione è stata accordata siano sottoposti a vincoli di disponibilità del relativo patrimonio quali, ad esempio, il divieto di distribuire dividendi nel periodo in cui opera la dilazione e la limitazione nell'ammontare dei compensi pagabili agli amministratori nel medesimo periodo; inoltre, al pari di un operatore finanziario, l'Agente della Riscossione dovrebbe intraprendere un'attività di monitoraggio del credito dilazionato, sulla base di alcune informazioni periodiche fornite dal contribuente, prevedendo ipotesi di revoca della dilazione non solo nel caso di mancato pagamento alla scadenza ma anche qualora le condizioni offerte in sede di dilazione si modificino in misura significativa o i vincoli apposti in sede di concessione non vengano rispettati ed infine la riscossione dilazionata nel tempo dovrebbe essere concessa con meno generosità nei casi di recidiva;

L'adesione alle rottamazioni stanno minando le entrate del Bilancio dello Stato perché quasi la metà dei contribuenti dopo aver aderito smette di pagare; come riportato nei documenti allegati al provvedimento la percentuale media di decadenza è pari al 51 per cento; più della metà di coloro che hanno optato per la rate quindi non le ha pagate e il Governo è prontamente intervenuto con una norma *ad hoc* per la rimessione in termini;

le conseguenze di questa politica delle continue sanatorie che sta portando avanti l'attuale Governo sono gravissime; si favorisce una cultura dell'evasione da riscossione che comporta la riduzione del gettito perché l'aspettativa di nuovi condoni provoca una infedeltà fiscale, incoraggiando la prosecuzione di comportamenti evasivi; al contempo vi è una perdita di fiducia da parte dei contribuenti onesti e si producono distorsioni della concorrenza tra imprese;

ancora una volta il Governo, con questo provvedimento, prende una misura

che rafforza la differenza tra il trattamento fiscale di lavoratori dipendenti e pensionati e favorisce gli autonomi, partite Iva e imprenditori;

le minori entrate per il bilancio dello Stato rischiano di concretizzarsi negli anni futuri in tagli alla sanità e al *welfare* che il Governo sta già attuando e che aumentano le disuguaglianze tra chi può permettersi cure e chi non ha sufficienti capacità economiche;

il Governo manca di una strategia complessiva nella gestione delle imposte non pagate e sta procedendo con una visione di breve periodo per fare cassa,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Elisa Bortolazzi, presidente del Forum nazionale disabilità, diversità e fragilità, di rappresentanti della Federazione Italiana per il Superamento dell' <i>Handicap</i> – FISH Ets, di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati – AIGA, di Massimo Prosperococco, <i>disability manager</i> dell'Università degli Studi dell'Aquila, in videoconferenza, di Andrea Bachis, presidente del <i>fan club</i> «Tori seduti», in videoconferenza e di rappresentanti dell'Associazione generale italiana dello spettacolo – AGIS, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1536 Baldelli, recante Introduzione dell'articolo 23- <i>bis</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2024.

Audizione informale di Elisa Bortolazzi, presidente del Forum nazionale disabilità, diversità e fragilità, di rappresentanti della Federazione Italiana per il Superamento dell'*Handicap* – FISH Ets, di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati – AIGA, di Massimo Prosperococco, *disability manager* dell'Università degli Studi dell'Aquila, in videoconferenza, di Andrea Bachis, presidente del *fan club* «Tori seduti», in videoconferenza e di rappresentanti dell'Associazione generale italiana dello spettacolo – AGIS, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1536 Baldelli, recante Introdu-

zione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	215
5-02429 Simiani: Elementi e intendimenti in ordine alle procedure espropriative relative alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria	215
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	218
5-02431 Ilaria Fontana: Iniziative di competenza per il finanziamento e la realizzazione del ponte della Becca e del ponte di Colorno	216
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	220
5-02432 Mattia: Chiarimenti in ordine ai tempi per il ripristino delle zone interessate dagli eventi franosi occorsi a Pomarico (MT) nel mese di gennaio 2019	216
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	221
5-02430 Mazzetti: Chiarimenti in relazione alla definizione di una disciplina relativa all'equo compenso dei professionisti nei contratti pubblici	216
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	222
RISOLUZIONI:	
7-00220 Mazzetti: Iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02429 Simiani: Elementi e intendimenti in ordine alle procedure espropriative relative alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, sottolinea l'importanza del tema oggetto dell'interrogazione, evidenziando la necessità di prestare particolare attenzione, sia

sotto il profilo procedurale che per quanto attiene agli aspetti di trasparenza e legalità, data la possibilità che si vengano a determinare delle situazioni potenzialmente rischiose. Specificando come i terreni in oggetto abbiano un valore intrinseco, che ha subito una modifica nella prospettiva della realizzazione del Ponte, ribadisce che tanto l'opportuna conoscenza degli stessi quanto la trasparenza delle procedure siano un elemento imprescindibile – oltre che propedeutico – alle attività di progettazione e di realizzazione dell'opera. Conclude impegnandosi ad un dialogo costante con gli enti locali e le strutture regionali, ritenendo che l'iter richieda un percorso il più trasparente possibile, anche tenuto conto di quanto si sta verificando nei territori interessati.

5-02431 Ilaria Fontana: Iniziative di competenza per il finanziamento e la realizzazione del ponte della Becca e del ponte di Colorno.

Valentina BARZOTTI (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Valentina BARZOTTI (M5S), in qualità di cofirmataria, replicando, esprime parziale soddisfazione, accogliendo con favore la conferma che entrambe le opere, con riguardo alla loro nuova costruzione, siano inserite nel nuovo contratto di programma di ANAS. Evidenzia come tale conferma sia un passo fondamentale, in quanto tali infrastrutture sono state richieste a gran voce dai territori interessati. Evidenzia, tuttavia, un significativo ritardo per quanto concerne il ponte della Becca poiché, nonostante in fase di riprogettazione fossero state comunicate tempistiche rapide, allo stato attuale l'affidamento dei lavori ancora non risulta effettuato. Auspica dunque un massimo impegno per entrambe le opere, ritenute cruciali per lo sviluppo regionale lombardo e, nello specifico, per la provincia di Parma.

5-02432 Mattia: Chiarimenti in ordine ai tempi per il ripristino delle zone interessate dagli eventi franosi occorsi a Pomarico (MT) nel mese di gennaio 2019.

Aldo MATTIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, puntualizzando come alcuni dei fondi messi a disposizione per gli interventi di rifacimento della rete idrico-fognaria siano stati in realtà destinati dal sindaco di Pomarico, con una variante, ad altri fini.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aldo MATTIA (FDI), replicando, esprime soddisfazione, considerando gli interventi posti in essere dal Ministero per le questioni di competenza, e assicura che la propria attività, attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo, proseguirà in sede regionale e con riguardo agli aspetti concernenti la protezione civile. Ribadisce l'importanza di un'azione celere e incisiva sul territorio in quanto – nonostante siano stati reperiti degli stanziamenti – i cittadini di Pomarico colpiti dagli eventi franosi ancora non risultano indennizzati, impegnandosi in prima persona e con il partito di appartenenza a seguire da vicino l'evoluzione della vicenda.

5-02430 Mazzetti: Chiarimenti in relazione alla definizione di una disciplina relativa all'equo compenso dei professionisti nei contratti pubblici.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, esprime piena soddisfazione per la posizione del Ministero. Evidenzia come il tema oggetto dell'interrogazione riguardi da vicino i servizi di ingegneria e architettura, settore fondamentale per l'economia del Paese, dopo le incomprensioni che avevano

destato preoccupazione tra gli addetti ai lavori, ricordando come già nella precedente interrogazione a sua prima firma avesse invitato alla costituzione di una cabina di regia e ad una maggiore interlocuzione con le categorie economiche e professionali. Ripercorre poi l'evoluzione giurisprudenziale in merito, auspicando che si giunga in tempi rapidi ad un chiarimento relativo al tema dell'equo compenso e al rapporto tra la legge n. 49 del 2023 in materia e il nuovo codice dei contratti pubblici, in quanto è necessario dare le opportune garanzie ai professionisti impegnati nella progettazione, troppo spesso privati della giusta considerazione nonostante il carico di responsabilità che si trovano a dover fronteggiare. Conclude suggerendo un maggior dialogo tra l'ANAC, il Ministero e la cabina di regia, in modo da evitare fraintendimenti che possano destabilizzare il settore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

RISOLUZIONI

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00220 Mazzetti: Iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 21 maggio 2024.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma,

ricorda il contesto normativo nel quale è maturata l'adozione del codice dei contratti pubblici e sottolinea in merito lo sforzo considerevole da parte del Governo, nonché la fiducia riposta nei confronti delle stazioni appaltanti, delle imprese e dei professionisti. Osserva come l'obiettivo della risoluzione, coerentemente con quanto previsto dalla legge delega, sia quello di apportare dei fisiologici correttivi al provvedimento, in quanto dall'applicazione della normativa sono emerse delle difformità da sanare, e rileva che le modifiche segnalate nella risoluzione sono state condivise con le categorie economiche e professionali del settore. Segnala, pertanto, l'opportunità che la segnalazione degli aspetti e delle questioni che dovrebbero confluire in futuri provvedimenti correttivi provenga dal Parlamento. Nel ricordare l'importante lavoro svolto dal Consiglio di Stato nella predisposizione del Codice dei contratti pubblici, dopo aver fatto presente la tempistica prevista per l'adozione dei decreti correttivi, ritiene che tali provvedimenti siano funzionali a una migliore applicazione e al conseguimento degli obiettivi fondamentali previsti dallo stesso codice, tra i quali il principio della fiducia e del risultato, nonché l'apertura del mercato e la qualità dell'opera. Conclude auspicando che la discussione della risoluzione possa concludersi celermente e manifesta la propria disponibilità a ricevere contributi in merito da parte dei colleghi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-02429 Simiani: Elementi e intendimenti in ordine alle procedure espropriative relative alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Con riferimento alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, tutte le informazioni relative all'*iter* della procedura di esproprio sono pubblicate e tenute aggiornate, in modo trasparente, sul sito *web* della società Stretto di Messina SpA.

Preliminarmente, mi preme precisare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il 5 marzo 2024 il decreto ministeriale n. 54 relativo alla disciplina concernente le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale e di deposito degli atti inerenti i procedimenti di esproprio per pubblica utilità. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 26 marzo, dopo la registrazione dei competenti organi contabili. Inoltre, stante la rilevanza degli effetti scaturenti dal predetto decreto, il Ministero ha avuto cura di dare notizia dell'avvenuta pubblicazione anche nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile scorso fornendo, altresì, il *link* per la pronta consultazione del decreto adottato sul sito istituzionale del Ministero.

In tal modo, tutti i soggetti interessati sono stati posti nelle condizioni di accedere alle informazioni relative ai procedimenti di cui trattasi.

Il 2 aprile 2024 è stata annunciata la pubblicazione sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria dell'Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, che sarà sancita con l'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina da parte del CIPESS.

In linea con l'*iter* autorizzativo previsto dal quadro normativo, la pubblicazione dell'Avviso – corredato del Piano particellare e dell'elenco delle ditte proprietarie – è stato un atto conseguente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina dell'aggiornamento del progetto definitivo dell'opera, alla consegna degli elaborati progettuali ai Ministeri e alle Autorità competenti e all'avvio della Conferenza di Servizi. Pertanto, in tale fase si non si sta procedendo con le procedure di esproprio, ma con la fase di comunicazione al pubblico, nel corso della quale i soggetti interessati sono informati sulla documentazione progettuale anche al fine di produrre osservazioni, che la società con l'ausilio del progettista valuterà e, successivamente trasmetterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito della Conferenza di Servizi.

In tale contesto la società Stretto di Messina ha aperto sportelli informativi sia a Messina che a Villa San Giovanni, in spazi dedicati messi a disposizione dai rispettivi comuni, per fornire il supporto necessario per l'analisi della documentazione.

Lo scorso 8 maggio, la società Stretto di Messina ha comunicato l'attivazione del predetto cassetto virtuale al fine di facilitare tutte le comunicazioni fra le parti, con la finalità di dematerializzare lo scambio delle comunicazioni tra le parti e di facilitare l'accesso agli atti dei destinatari delle procedure espropriative relative alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

L'utilizzo da parte dell'utente di questo strumento è su base volontaria: infatti, a partire dal prossimo 10 giugno, i destinatari delle procedure espropriative potranno

manifestare la volontà di richiederne l'attivazione e l'utilizzo attraverso un *form* che sarà reso disponibile sul sito della società Stretto di Messina. Sempre a partire dal 10 giugno sarà attivo, a supporto di coloro che vorranno avvalersi del cassetto virtuale, un servizio di *help desk* informatico contatta-

bile secondo gli orari e i recapiti pubblicati sullo stesso sito *web*. Il cassetto virtuale potrà comunque essere utilizzato per l'avvio della fase attuativa degli espropri che sarà possibile, come da normativa vigente, solo dopo l'approvazione del progetto definitivo da Parte del CIPESS.

ALLEGATO 2

5-02431 Ilaria Fontana: Iniziative di competenza per il finanziamento e la realizzazione del ponte della Becca e del ponte di Colorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresentato quanto segue.

Gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dei ponti sul fiume Po rivestono prioritaria rilevanza per il sistema viabilistico a servizio della mobilità locale e di collegamento con i corridoi di interesse nazionale.

Come riportato dal deputato interrogante, al fine di provvedere ad un significativo piano di potenziamento di tali infrastrutture, con apposito decreto interministeriale nel 2020 è stato definito un programma per l'esecuzione di 76 interventi con uno stanziamento di 250 milioni di euro. Con il decreto Milleproroghe 2023 sono stati ridefiniti i termini per l'aggiudicazione dei lavori, sulla base delle esigenze espresse dalle amministrazioni aggiudicatrici, tra i quali il ponte della Becca e il ponte di Colorno localizzati rispettivamente in provincia di Pavia e di Parma.

Per quanto attiene al nuovo ponte della Becca, la provincia di Pavia ha trasmesso nel marzo 2023 il piano di fattibilità tecnico economica al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che il successivo 27 settembre ha fornito parere favorevole con indicazione di adeguare il progetto al nuovo codice dei contratti pubblici. Attualmente è in corso l'adeguamento della progettazione.

Per quanto attiene al Ponte di Colorno, cosiddetto «Nuovo ponte di Casalmag-

giore», il 12 ottobre 2023 la provincia di Parma ha sottoscritto il contratto per la progettazione tecnica ed economica. Nel dettaglio, si precisa che i progettisti individuati sono ENSER di Faenza ed AYESA di Siviglia e che sono attualmente in corso le indagini geognostiche in alveo ed in golena. Il prefetto di Parma, per il tramite del Ministero dell'interno, ha comunicato che proprio nella giornata odierna si terrà un incontro con ANAS Lombardia per definire il collegamento del nuovo ponte alla viabilità lombarda esistente e che sono già stati presi contatti con le Soprintendenze.

Per entrambi gli interventi, terminata la fase di progettazione, si procederà, senza soluzione di continuità, alle attività di affidamento dei lavori.

Tali interventi risultano, altresì, inclusi nel contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025 e con l'efficacia del suddetto Contratto di Programma l'ANAS assumerà la funzione di soggetto attuatore e stazione appaltante. In tale fase, potranno essere valutate le soluzioni più adeguate per accelerarne l'iter realizzativo.

Confermo che sono attualmente in corso le valutazioni finalizzate a garantire la copertura finanziaria di queste due importanti infrastrutture e garantisco l'impegno del Ministero ad assicurare certezza nei tempi di esecuzione dei lavori.

ALLEGATO 3

5-02432 Mattia: Chiarimenti in ordine ai tempi per il ripristino delle zone interessate dagli eventi franosi occorsi a Pomarico (MT) nel mese di gennaio 2019.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rispondo con gli elementi pervenuti dal Ministero dell'interno, dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalla regione Basilicata.

Successivamente all'evento franoso verificatosi il 29 gennaio 2019 e che ha interessato il territorio comunale di Pomarico, il Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2019, ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi, stanziando risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per l'attuazione dei primi interventi urgenti. Successivamente, il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi e nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, le risorse già stanziate sono state integrate ed è stata redatta una rimodulazione del piano degli interventi. Lo stato di emergenza è cessato in data 14 febbraio 2021 e la regione Basilicata è stata individuata quale Amministrazione competente per il coordinamento degli interventi approvati e non ancora ultimati.

In merito alla concessione dei contributi, la regione Basilicata ha comunicato al Dipartimento della protezione civile il fabbisogno necessario per i danni subiti da soggetti privati e da attività produttive quantificato in 2.917.860,21 euro. Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1009 del 21 giugno 2023 sono stati assegnati al comune di Pomarico il 75 per cento di tali risorse per la concessione dei contributi ai soggetti privati e ai titolari delle attività produttive che hanno subito danni dall'evento. La quota residua sarà erogata nel corso del corrente anno.

In riferimento ai lavori finanziati nel 2021, il Ministero dell'ambiente e della si-

curezza energetica ha comunicato che risultano in esecuzione i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Gisso e in fase di progettazione i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica del Vallone Serrone.

Per quanto attiene alle recenti deliberazioni per il completamento dei lavori, nell'ambito delle risorse finanziate dal PNRR, la regione Basilicata ha comunicato di aver sottoscritto con il comune di Pomarico, il 6 giugno 2023, un accordo di concessione per il finanziamento dei lavori di « Completamento dell'intervento di riduzione del rischio idrogeologico del versante di frana a valle di Corso Vittorio Emanuele » e nello scorso mese di marzo è stato stipulato il contratto con l'impresa appaltatrice.

Il Prefetto di Matera, sentito per il tramite del Ministero dell'interno, ha, inoltre, evidenziato che ha avuto varie interlocuzioni con il sindaco di Pomarico al fine di valutare possibili iniziative per individuare una soluzione definitiva alle problematiche derivanti dalle rotture delle condutture dell'acquedotto. In considerazione del prioritario interesse alla pubblica e privata incolumità, il medesimo Prefetto ha interessato regione Basilicata e Acquedotto Lucano Spa al fine di giungere alla definizione di un puntuale cronoprogramma degli interventi da eseguire.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti auspica che si giunga quanto prima alla realizzazione dei suddetti interventi al fine di superare definitivamente lo stato di emergenza che interessa questo territorio ormai da cinque anni.

ALLEGATO 4

5-02430 Mazzetti: Chiarimenti in relazione alla definizione di una disciplina relativa all'equo compenso dei professionisti nei contratti pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al *question time* discusso in questa Commissione lo scorso 27 marzo dal medesimo deputato interrogante.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e della legge 49 del 2023 si è fin da subito posta all'attenzione del Governo l'esigenza di chiarire, a beneficio delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore, i corretti ambiti applicativi della normativa sull'equo compenso nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché i criteri utilizzabili dalle amministrazioni aggiudicatrici per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e di architettura.

Al riguardo giova ribadire con una breve sintesi il quadro normativo di riferimento e delle principali criticità interpretative emerse. La citata legge 49 detta disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, per il quale si intende la corresponsione di una « retribuzione » proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dalle normative di settore.

Di converso, l'articolo 8, comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, nel prevedere che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, prevede che la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso. Sono quindi stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al li-

vello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori.

Dall'esposizione del quadro normativo sopra esaminato emerge, dunque, come le disposizioni citate debbano necessariamente trovare un coordinamento applicativo.

Sul tema, dal 1° luglio 2023, si registrano, rispetto al comunicato del presidente ANAC del 19 aprile 2024 – che limita l'ambito applicativo della legge sull'equo compenso –, due recenti sentenze di grande interesse della giurisprudenza amministrativa di merito.

Da un lato, la sentenza del TAR Venezia n. 632 del 3 aprile 2024, che, ritenendo la disciplina sull'equo compenso compatibile con le disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici, ha valutato la disciplina di gara quale eterointegrata proprio dalla citata legge n. 49, e, nel merito, considerato ribassabili solo le ulteriori componenti di costo dell'offerta, ossia le spese e gli oneri accessori. Tale pronuncia ha trovato conferma nella successiva sentenza n. 8580 dello scorso 30 aprile del TAR Lazio, che ha escluso come l'applicazione della disciplina dell'equo compenso al settore dei contratti pubblici possa determinare interferenze negative sul principio di tutela della concorrenza tramite evidenza pubblica.

I recenti elementi interpretativi emersi *ex novo* in sede di prima applicazione della normativa di settore richiedono ulteriori approfondimenti per valutarne l'attuazione anche alla luce del quadro giurisprudenziale eurounitario di riferimento, confermato dalla recente sentenza della Corte di giustizia dello scorso 25 gennaio, e in ge-

nerale per promuoverne un coordinamento con le linee di indirizzo dettate da ANAC.

A tal fine, il Ministero ritiene necessario che su questo problema interpretativo di primario interesse per la corretta applicazione delle disposizioni sui lavori pubblici, per la promozione della qualità dell'attività progettuale e il riconoscimento dell'attività professionale di settore, sia avviato al più presto un confronto con gli enti territoriali e le associazioni di categoria finalizzato a ridurre al minimo le divergenze interpretative ed attuative in materia. Fermo restando il ruolo dell'Osservatorio sull'equo compenso, tale confronto dovrà consentire

di approfondire tutti gli aspetti tecnici della materia, da quelli tecnico-progettuali a quelli finanziari-contabili, coinvolgendo quindi anche le istituzioni preposte alla tutela dei molteplici interessi di settore.

In questa prospettiva, è intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporre alla Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio istituita ai sensi dell'articolo 221, comma 1 del codice dei contratti pubblici, l'intenzione di dare avvio al predetto confronto, con l'obiettivo di adottare in forma concertata e ponderata gli opportuni coordinamenti interpretativi tra i due interventi normativi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1486 Caramanna, recante Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'istallazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, di rappresentanti della Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIEPET) 224
- Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1486 Caramanna, recante Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'istallazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, di rappresentanti della Confederazione nazionale della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato imprese 224

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 855 Gusmeroli, recante Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti, di rappresentanti di Confartigianato imprese e della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) 225

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 225

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale del presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, Roberto Rustichelli, sulle criticità del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica 225

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2024.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1486 Caramanna, recante Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'istallazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, di rappresentanti della

Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIEPET).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.25.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1486 Caramanna, recante Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico

esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, di rappresentanti della Confederazione nazionale della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato imprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 11.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 855 Gusmeroli, recante Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti, di rappresentanti di Confartigianato imprese e della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Atto n. 150.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 9 maggio 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 21 maggio è stato concluso, assieme ai colleghi della 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, il ciclo di audizioni informali.

Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo scadrà il prossimo 2 giugno.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, avverte che il parere è in fase di ultimazione e annuncia l'intenzione di farne pervenire una bozza ai componenti della Commissione, per le vie brevi, entro la giornata di domani.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2024.

Audizione informale del presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, Roberto Rustichelli, sulle criticità del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	226
Audizione di rappresentanti dell'INAIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Michele Raitano, professore ordinario di politica economica presso l'Università « Sapienza » di Roma, e di Antonio Leonardo Fraioli, professore associato in diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotti, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	227
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Tiziana NISINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'INAIL.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabrizio D'ASCENZO, *presidente dell'INAIL*, Paolo GUIDELLI, *coordinatore generale della consulenza per l'innovazione tecnologica*, e Francesco Saverio COLASUONNO, *dirigente della direzione centrale organizzazione digitale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il deputato Walter RIZZETTO (FDI).

Paolo GUIDELLI, *coordinatore generale della consulenza per l'innovazione tecnologica*, e Fabrizio D'ASCENZO, *presidente dell'INAIL*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2024.

Audizione informale di Michele Raitano, professore ordinario di politica economica presso l'Università « Sapienza » di Roma, e di Antonio Leonardo Fraioli,

professore associato in diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	228
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	234
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	229
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	235
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	238
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	233
ERRATA CORRIGE	233

SEDE REFERENTE

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella riunione del 22 maggio scorso l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha convenuto unanimemente di rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea, prevista per lunedì 27 maggio, al prossimo calendario di giugno, essendo ancora in corso l'istruttoria avviata informalmente con il Governo, al fine superare le criticità inerenti agli aspetti finanziari del provvedimento, evidenziati dalla lettera inviata gli il 30 novembre 2023 dal presidente della Commissione Bilancio.

A conclusione di tale istruttoria, il relatore, deputato Furfaro, ha predisposto le proposte emendative 1.50 e 4.50 (*vedi allegato 1*), che sono state trasmesse nella giornata di ieri a tutti i deputati della Commissione. Avverte che alla scadenza del

termine, fissato alle ore 18 di ieri, non sono stati presentati subemendamenti.

Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione delle sue proposte emendative.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, esprime soddisfazione per l'esito positivo di un lavoro collegiale che ha coinvolto il relatore, i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, la presidenza e i colleghi della Commissione. Rivolge, quindi, a costoro i propri ringraziamenti.

Precisa come non ci fossero divergenze sul tema bensì problematiche concernenti l'individuazione della platea e la stima dei costi. In considerazione di tali difficoltà, è stata individuata una soluzione fondata su di una sperimentazione per gli anni 2025 e 2026, che si rivolge alle persone senza dimora che vivono nelle città metropolitane. A suo avviso, la sperimentazione così delineata consentirà di coprire sostanzialmente la platea, dal momento che le persone senza dimora vivono soprattutto nelle città metropolitane.

Osserva come si tratti di una proposta di legge di civiltà, che nobilita l'attività parlamentare e la politica. Raccomanda, pertanto, l'approvazione dei suoi emendamenti 1.50 e 4.50.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.50 e 4.50 del relatore, che rappresentano il risultato di un ampio approfondimento, portato avanti in modo condiviso con il relatore. Fa presente che, come ricordato dal relatore, il punto nodale è stato quello della copertura finanziaria del provvedimento, resa problematica soprattutto dalla difficoltà di individuare la platea di riferimento.

Esprime, quindi, il proprio plauso alla Commissione e, in particolare, al relatore, per aver portato avanti la proposta di legge in oggetto.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli emendamenti 1.50 e 4.50 del relatore (*vedi allegato 1*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge C. 433 Furfaro, risultante dalle ulteriori proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella e C. 1509 Quartini.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Pella, ha presentato alcune proposte emendative e che alle ore 19 del 15 maggio 2024 è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 1.50, 1.51, 2.50, 11.050 e 11.50 del relatore. Al riguardo, avverte che sono stati presentati sette subemendamenti (*vedi allegato 2*). Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Benigni 11.05 è stato ritirato dai presentatori.

Invita, quindi, il relatore, deputato Pella, e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, auspica che, come avvenuto per la precedente proposta di legge oggi in discussione, si possa raggiungere un'ampia condivisione anche sulla proposta di cui è relatore, poiché essa riguarda un argomento fondamentale. Ringrazia, inoltre, il sottosegretario Gemmato per il sostegno.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.50 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonetti 1.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zannella 1.2 e invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Quartini 1.3 e Di Lauro 1.4. Esprime, quindi, parere contrario sul subemendamento Quartini 0.1.51.1, racco-

mandando l'approvazione del proprio emendamento 1.51.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.50 e 1.51 del relatore e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva l'emendamento 1.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.50 del relatore, l'emendamento Bonetti 1.1 risulta precluso e non sarà, pertanto, posto in votazione.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Zanella 1.2, Quartini 1.3 e Di Lauro 1.4 nonché il subemendamento Quartini 0.1.51.1.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 1.2, sottoscritto dal deputato Ciani (*vedi allegato 3*). Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Quartini 1.3 e Di Lauro 1.4.

La Commissione, quindi, respinge il subemendamento Quartini 0.1.51.1. Approva, poi, l'emendamento 1.51 del relatore (*vedi allegato 3*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, inclusi i subemendamenti relativi al proprio emendamento 2.50, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.50 del relatore e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) ritira il proprio emendamento 2.8.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 2.1.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Marianna Ricciardi 2.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 2.3, sottoscritto dal deputato Ciani.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Quartini 0.2.50.1, Sportiello 0.2.50.3, Marianna Ricciardi 0.2.50.2, Bonetti 0.2.50.5, Di Lauro 0.2.50.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 2.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.50 del relatore, gli emendamenti Zanella 2.4 e Bonetti 2.5 risultano preclusi e non saranno, pertanto, posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sportiello 2.6 e Malavasi 2.7.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Quartini 3.1, Malavasi 3.2 e 3.4 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Lauro 3.5 e Zanella 3.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sportiello 3.7, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Quartini 3.8, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Quartini 3.9 e 3.10, esprime parere favorevole sull'emendamento Sasso 3.11 e sull'emen-

damento Lucaselli 3.12, a condizione che quest'ultimo venga riformulato in maniera identica all'emendamento Sasso 3.11. Infine, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Lucaselli 3.13, esprime parere favorevole sull'emendamento Marianna Ricciardi 3.14, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Zanella 3.15, esprime parere favorevole sull'emendamento Sportiello 3.16 e invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Quartini 3.02 e Bonetti 3.03.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Zanella 3.6 e 3.15.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento Lucaselli 3.12, di cui è cofirmatario, e ritira l'emendamento Lucaselli 3.13, di cui è egualmente cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 3.1, Malavasi 3.2 e 3.4. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Lauro 3.5 e Zanella 3.6, sottoscritto dal deputato Ciani (*vedi allegato 3*).

Andrea QUARTINI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Sportiello 3.7, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Sportiello 3.7 (*Nuova formulazione*) e Quartini 3.8 (*vedi allegato 3*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Quartini 3.9 e 3.10.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) sottoscrive l'emendamento Sasso 3.11.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Sasso 3.11 e Lucaselli 3.12 (*Nuova formulazione*) e l'emendamento Marianna Ricciardi 3.14 (*vedi allegato 3*).

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zanella 3.15, approva l'emendamento Sportiello 3.16 (*vedi allegato 3*) e respinge l'articolo aggiuntivo Quartini 3.02.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Bonetti 3.03: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Invita dunque il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Zanella 4.3, 4.9 e 4.11.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) ritira l'emendamento Lucaselli 4.4, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 4.3, Quartini 4.5, Marianna Ricciardi 4.7, Malavasi 4.8, Zanella 4.9, Sportiello 4.10 e Zanella 4.11.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Bonetti 4.01: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Invita dunque il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.50, soppressivo dell'articolo 5, e di conseguenza invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Malavasi 5.1 e Farraone 5.2.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 5.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.50 del relatore, gli emendamenti Malavasi 5.1 e Faraone 5.2 risultano preclusi e non saranno, pertanto, posti in votazione.

Invita dunque il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 6 a 10.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 6.50, 9.4 e 10.50, ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Loizzo 9.1, Ciocchetti 9.2 e Faraone 9.3, nonché sugli identici emendamenti Loizzo 10.1, Ciocchetti 10.2 e Faraone 10.3. Infine, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Quartini 10.5 e degli articoli aggiuntivi Quartini 10.01 e 10.02.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.50, 9.4 e 10.50 del relatore, e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 6.50 del relatore (*vedi allegato 3*), gli identici emendamenti Loizzo 9.1, Ciocchetti 9.2, Faraone 9.3 e 9.4 del relatore (*vedi allegato 3*), nonché gli identici emendamenti Loizzo 10.1, Ciocchetti 10.2, Faraone 10.3 e 10.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione identici emendamenti Loizzo 10.1, Ciocchetti 10.2, Faraone 10.3 e 10.50 del relatore, l'emendamento Quartini 10.5 risulta precluso e non sarà, pertanto, posto in votazione.

Comunica, quindi, che il deputato Quartini aveva avvertito la presidenza che sa-

rebbe giunto in ritardo ai lavori della Commissione perché impegnato, in qualità di medico, a soccorrere una persona che si trovava in strada in grave difficoltà, manifestando, a nome dell'intera Commissione, apprezzamento per la sua disponibilità al riguardo.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sugli articoli aggiuntivi 10.01 e 10.02, di cui è primo firmatario, fa presente preliminarmente che la persona in difficoltà versava in stato comatoso da overdose da eroina e si trovava sul ciglio della strada, senza alcun aiuto. Esprime perplessità per l'indifferenza di cui è stato testimone, con l'eccezione di un solo passante che ha offerto aiuto.

Con riferimento alle proposte emendative in discussione, che mirano a concretizzare percorsi di prevenzione e lotta all'obesità, esprime la propria insoddisfazione per la contrarietà espressa dal relatore e dal Governo. Ribadisce che con tali proposte emendative si vorrebbe incoraggiare una maggiore consapevolezza, ad esempio con sistemi di etichettaggio, soprattutto con riferimento alle merendine distribuite nelle scuole. Annuncia che riproporrà in Assemblea tali emendamenti, confidando in un proficuo dialogo con il relatore e dichiarandosi disponibile a una riformulazione in termini meno perentori e vincolanti, pur di dare un segnale per disincentivare la consumazione di zuccheri semplici in età scolare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Quartini 10.01 e 10.02.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 11.50 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Lucaselli 11.1.

Invita altresì i presentatori al ritiro del subemendamento Quartini 0.11.050.1, rac-

comandando l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 11.050. Infine, invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Sportiello 11.01, Quartini 11.02, Furfaro 11.03 e Zanella 11.04.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.50 e sull'articolo aggiuntivo 11.050 del relatore e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Lucaselli 11.1 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento 11.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Andrea QUARTINI (M5S) si rammarica che la proposta di legge, a seguito della votazione degli emendamenti, la renda sostanzialmente « a invarianza finanziaria » e, pertanto, priva delle risorse necessarie allo svolgimento di interventi efficaci. Pertanto, annuncia il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo 11.050 del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Quartini 0.11.050.1. Approva, quindi, l'articolo aggiuntivo 11.050 del relatore (*vedi allegato 3*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.050 del relatore, l'articolo aggiuntivo Sportiello 11.01 risulta precluso e non sarà, pertanto, posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Quartini 11.02, Furfaro 11.03, Zanella 11.04.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, essendo concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo della proposta di legge 741 Pella, risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

C. 1298 Quartini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 maggio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta i relatori, deputati Ciancitto e Quartini, hanno relazionato alla Commissione sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 312 del 21 maggio 2024, a pagina 116, prima colonna, diciottesima riga, le parole: « (*vedi allegato 2*) » sono soppresse e alla venticinquesima riga, sono aggiunte, in fine, le parole: « (*vedi allegato 2*) ».

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

Art. 1.

(Sperimentazione e monitoraggio)

1. Al fine di assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria a tutte le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle predette persone l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le città metropolitane, sulla base della popolazione residente, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora.

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) al titolo della proposta di legge, sopprimere le parole: Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre.

1.50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: febbraio con la seguente: giugno.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) ai costi effettivamente sostenuti.

4.50. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.**C. 741 Pella e C. 1509 Quartini.****PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei disturbi dell'alimentazione.

1.50. Il Relatore.

All'emendamento 1.51 del Relatore, sostituire le parole: e recidivante con le seguenti: , recidivante e di interesse sociale.

0.1.51.1. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 2, sostituire le parole: malattia cronica di interesse sociale con le seguenti: malattia cronica, progressiva e recidivante.

1.51. Il Relatore.

ART. 2.

All'emendamento 2.50 del Relatore, sostituire le parole da: i soggetti fino a: sanitario nazionale con le seguenti: l'obesità è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate. Per l'accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell'invalidità civile e della disabilità. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute individua i criteri ogget-

tivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.

0.2.50.1. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

All'emendamento 2.50 del Relatore, sostituire le parole da: i soggetti fino a: sanitario nazionale con le seguenti: l'obesità è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.

0.2.50.3. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

All'emendamento 2.50 del Relatore, sostituire le parole da: i soggetti fino a: sanitario

nazionale con le seguenti: l'obesità è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicità accertate.

0.2.50.2. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

All'emendamento 2.50 del Relatore, dopo le parole: da obesità aggiungere le seguenti: e da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).

0.2.50.5. Bonetti, Ruffino.

All'emendamento 2.50 del Relatore, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.

0.2.50.4. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

2.50. Il Relatore.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.50. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.

6.50. Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.50. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: e di educazione con le seguenti: , sensibilizzazione e di educazione.

11.50. Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 11.050 del Relatore, sostituire le parole da: umane fino a: finanza pubblica con le seguenti: di cui al comma 2.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0.11.050.1. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11.050. Il Relatore.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella e C. 1509 Quartini.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei disturbi dell'alimentazione.

1.50. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: la tutela della salute aggiungere le seguenti: mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari.

1.2. Zanella, Ciani.

Al comma 2, sostituire le parole: malattia cronica di interesse sociale con le seguenti: malattia cronica, progressiva e recidivante.

1.51. Il Relatore.

ART. 2

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

2.50. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: prevenzione aggiungere le seguenti: del sovrappeso e.

3.5. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'obesità aggiungere le seguenti: , in particolare infantile,.

3.6. Zanella, Ciani.

Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità fino almeno ai sei mesi di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido, e favorendo la formazione dei professionisti sanitari nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3.7. *(Nuova formulazione)* Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di ali-

menti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali.

3.8. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) a promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera c), iniziative didattiche extra-curricolari per lo svolgimento di attività sportive, ed iniziative volte a rendere consapevoli le studentesse e gli studenti sull'importanza di un corretto stile di vita.

* **3.11.** Sasso, Panizzut

* **3.12.** (Nuova formulazione) Lucaselli, Ciocchetti.

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e del sovrappeso.

3.14. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: sul tema con le seguenti: in materia di obesità e di sovrappeso.

3.16. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.50. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.

6.50. Il Relatore.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9.1.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

* **9.2.** Ciocchetti, Morgante, Ciancitto.

* **9.3.** Faraone.

* **9.4.** Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10.1.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

* **10.2.** Ciocchetti, Morgante, Ciancitto.

* **10.3.** Faraone.

* **10.50.** Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: e di educazione con le seguenti: , sensibilizzazione e di educazione.

11.50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11.050. Il Relatore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	240
<i>ALLEGATO (Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, riguardanti le consultazioni che si terranno in data 8 e 9 giugno, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)</i>	242

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	241
Audizione del dottor Nicola Piacente, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	241

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Procede a dare conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 8 e 9 giugno, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che in allegato al resoconto sommario della seduta odierna verranno pubblicati i nominativi dei candidati di cui è stata data lettura (*vedi allegato*).

Interviene per formulare osservazioni il senatore Antonio IANNONE (FdI).

La seduta sospesa alle 12.05, è ripresa alle 12.15.

AUDIZIONI

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Audizione del dottor Nicola Piacente, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Nicola Piacente, accompagnato dal dottor Federico Manotti, sostituto Procuratore della DDAA di Genova, e dal dottor Luca Monteverde, sostituto Procuratore della Repub-

blica presso la Procura della Repubblica di Genova.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il Procuratore Piacente per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, riguardanti le consultazioni che si terranno in data 8 e 9 giugno, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia risultano in violazione del codice di autoregolamentazione le candidature di:

1. D'Agostino Angelo Antonio, candidato al Parlamento europeo per la lista « Forza Italia Noi Moderati PPE » – Circoscrizione Italia meridionale. Nei confronti del predetto candidato risulta emesso in data 25 marzo 2016 il decreto del GUP presso il Tribunale di Roma che dispone il giudizio per il reato di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), e la prossima udienza dibattimentale innanzi alla II sezione penale del Tribunale di Roma è fissata al 26 giugno 2024. La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione;

2. Falcone Marco, candidato al Parlamento europeo per la lista « Forza Italia Noi Moderati PPE » – Circoscrizione Italia insulare. Nei confronti del predetto candidato, in data 11 luglio 2023, è stato disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 81, 110, 117, 319-*quater* del codice penale (induzione indebita a dare e promettere utilità). È in corso il giudizio di primo grado, davanti al Tribunale di Palermo, con prossima udienza fissata al 26 settembre 2024. Per il medesimo candidato, in data 22 dicembre 2020, è stato inoltre disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 56, 81, 110, 317 del codice penale (tentata concussione). È in corso il giudizio di primo grado, davanti al Tribunale di Catania, con prossima udienza fissata al 28 maggio 2024. La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione;

3. Gambino Alberico, candidato al Parlamento europeo per la lista « Fratelli d'I-

talia » – Circoscrizione Italia meridionale. Con ordinanza del 1° ottobre 2019 il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la decadenza del predetto candidato dalla carica di sindaco del comune di Pagani, ex articolo 143, comma 11, T.U.E.L., essendo divenuta definitiva la sentenza con la quale era stata dichiarata la temporanea incandidabilità di Gambino, quale amministratore che ha dato causa allo scioglimento del consiglio comunale di Pagani, disposto con D.P.R. del 26 luglio 2011, ex articolo 143 comma 1, T.U.E.L. La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 2, lettera c) del codice di autoregolamentazione;

4. Greco Filomena, candidata al Parlamento europeo per la lista « Stati Uniti di Europa » – Circoscrizione Italia meridionale. Nei confronti della predetta candidata, in data 9 gennaio 2024, è stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 110, 353-*bis* del codice penale (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) ed è in corso il giudizio di primo grado, davanti al Tribunale di Castrovillari, con prossima udienza fissata al 21 giugno 2024. La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione;

5. Grillo Luigi, candidato al Parlamento europeo per la lista « Forza Italia Noi Moderati PPE » – Circoscrizione Italia nord-occidentale. Dal certificato del casellario giudiziale risulta emessa dal GIP del Tribunale di Milano sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 27 novembre 2014, irrevocabile il 19 dicembre 2014, con condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, e con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni 5, per i reati di cui agli articoli: 416, commi 1,

2 e 3, del codice penale, (associazione per delinquere); 110, 353, 353-*bis* del codice penale, (turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente); 110, 319, 321, 353-*bis* del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente); 110, 81, comma 2, 353, commi 1 e 2, 353-*bis* del codice penale (turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente); 110, 319, 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); 110, 81, comma 2, 326, commi 1 e 3, del codice penale (utilizzo di segreti d'ufficio). La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e l'articolo 1, comma 2, lettera *e*) del codice di autoregolamentazione;

6. Mazzeo Antonio, candidato al Parlamento europeo per la lista « Partito Democratico » – Circoscrizione Italia centrale. Nei confronti del predetto candidato,

in data 5 settembre 2022, risulta emesso dal GUP presso il Tribunale di Roma il decreto che dispone il giudizio per il reato di cui agli articoli 216, 219, 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta) e la prossima udienza dibattimentale innanzi alla II sezione penale del Tribunale di Roma è fissata al 4 luglio 2024. La candidatura viola pertanto l'articolo 1 comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione;

7. Milazzo Giuseppe, candidato al Parlamento europeo per la lista « Fratelli d'Italia » – Circoscrizione Italia insulare. Nei confronti del predetto candidato, in data 22 dicembre 2020, è stato disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 56, 81, 110, 317 del codice penale (tentata concussione) ed è in corso il giudizio di primo grado, davanti al Tribunale di Palermo, con prossima udienza fissata al 26 settembre 2024. La candidatura viola pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	244
Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.	
Audizione di Antonino De Lorenzo, professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore del Dipartimento di biomedicina e prevenzione presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » e presidente del Collegio dei docenti nazionale SSD MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	244

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Gloria SACCANI JOTTI, indi della vicepresidente Simona Flavia MALPEZZI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione di Antonino De Lorenzo, professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore del Dipartimento di biomedicina e prevenzione presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Ver-

gata » e presidente del Collegio dei docenti nazionale SSD MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate.

(Svolgimento e conclusione).

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che il prof. De Lorenzo è accompagnato da David Della Morte Canosci, professore ordinario di nutrizione clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, da Lorenzo Romano, dirigente del Servizio nutrizione clinica e disturbi dell'alimentazione del Policlinico universitario Tor Vergata e da Iole Fantozzi, già I dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute della regione Calabria, ora sub-commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della regione Calabria.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Antonino DE LORENZO, *professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore del Dipartimento di biomedicina e prevenzione presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » e presidente del Collegio dei docenti nazionale SSD MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Maria Anna MADIA (PD-IDP), in videoconferenza, la deputata Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI), e, a più riprese, la senatrice Giulia COSENZA (FDI) e Simona Flavia MALPEZZI, *presidente*.

Antonino DE LORENZO, *professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore del Dipartimento di biomedicina e prevenzione presso l'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» e presidente del Collegio dei docenti nazionale SSD MED/49*

– *Scienze tecniche dietetiche applicate*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Simona Flavia MALPEZZI, *presidente*, nel ringraziare l'auditore per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	246
Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Cerrone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	246
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	246

AUDIZIONI

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Cerrone.
(*Svolgimento e conclusione*).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe CERRONE, *Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del merito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Martina SEMENZATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 28 maggio 2024. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 12.35.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Informa, quindi, che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno e facendo seguito a quanto convenuto in modo unanime in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 17 maggio scorso, la Commissione si avvarrà della collaborazione esterna, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, della professoressa Anna Maria Giannini, ordi-

nario di psicologia generale presso l'Università degli Studi di Milano.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA.

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	248
Audizione dei rappresentanti delle associazioni « Associazione 10 Aprile – Familiari Vittime Moby Prince Onlus » e « Associazione 140 – Familiari vittime Moby Prince » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	249
Esame della proposta di una proposta di modifica al regolamento interno	249
Comunicazioni del presidente	249

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 28 maggio 2024. – Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda inoltre che, qualora gli auditi dovessero ritenere che taluni argomenti sui quali intendono riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più

opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni « Associazione 10 Aprile – Familiari Vittime Moby Prince Onlus » e « Associazione 140 – Familiari vittime Moby Prince ».

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione dei rappresentanti delle associazioni « Associazione 10 Aprile – Familiari Vittime Moby Prince Onlus » e « Associazione 140 – Familiari vittime Moby Prince ».

Luchino CHESSA, *presidente della associazione « Associazione 10 Aprile – Familiari Vittime Moby Prince Onlus »* e Nicola ROSETTI, *presidente della associazione « Asso-*

ciazione 140 – Familiari vittime Moby Prince», svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Giorgio FEDE (M5S), Alessandro AMORESE (FdI), Francesca GHIRRA (AVS), Chiara TENERINI (FI), Simona BONAFÈ (PD-IDP), ai quali rispondono Luchino CHESSA, *presidente della associazione « Associazione 10 Aprile – Familiari Vittime Moby Prince Onlus »* e Nicola ROSETTI, *presidente della associazione « Associazione 140 – Familiari vittime Moby Prince »*.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18 alle 18.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 28 maggio 2024. – Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 18.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame della proposta di una proposta di modifica al regolamento interno.

Pietro PITTALIS, *presidente*, propone di portare il numero di consulenti a 25, come

deliberato nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Propone, quindi, di sostituire, all'articolo 20, del Regolamento interno, le parole: « nel limite massimo di 15 unità » con le seguenti: « nel limite massimo di 25 unità ».

La Commissione approva la proposta di modifica,

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che la Commissione si avvarrà ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, dei seguenti collaboratori esterni: dottor Gabriele Bardazza, perito forense; dottor Sergio Casarella, magistrato; ammiraglio Antonino De Simone; dottor Stefano Filucchi, ex commissario di Polizia di Stato, DIA; avvocato Giovanni Frullano; dottor Franco Marsico, assistente amministrativo prefettura di Roma; avvocato Mario Menicucci, professore associato di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Salerno; avvocato Enrico Molisani; dottor Filippo Paoli, giornalista; avvocato Giovanni Pascone; avvocato Alberto Pullini; dottor Francesco Sanna, istruttore direttivo addetto alla comunicazione istituzionale comune di Quarrata (PT); dottor Fabio Ignazio Scavone, magistrato; generale Angelo Senese, della Guardia di finanza; Primiano Troiano, 1°Luogotenente ausiliario corpo delle capitaneria di Porto-Guardia costiera; avvocatessa Margherita Zurrù.

I collaboratori, che entreranno nell'esercizio delle loro funzioni una volta concluso il prescritto iter procedurale, svolgeranno la loro attività con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito (salvo rimborsi spese), e resteranno in carica fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo.

La seduta termina alle 18.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

RISOLUZIONI:

7-00210 Porta: Sul progetto « Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post Covid-19 » (<i>Discussione e rinvio</i>)	113
--	-----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. Emendamenti C. 304-A Conte	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Nuovo testo C. 433 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	115
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	118

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Romolo Donzelli, professore di diritto processuale civile presso l'Università di Macerata (in videoconferenza)	120
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore	

nel procedimento di ingiunzione », di Fabio De Dominicis, dottore di ricerca presso l'Università di Firenze (in videoconferenza)	120
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (in videoconferenza)	121
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di rappresentanti dell'Associazione europea consumatori indipendenti (in videoconferenza)	121
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Giovanni De Cristofaro, professore di diritto civile e diritto privato europeo presso l'Università degli Studi di Ferrara (in videoconferenza) ...	121
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Franco De Stefano, presidente della III sezione civile della Corte di Cassazione (in videoconferenza)	121
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1301 Pittalis, recante « Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione », di Francesco De Santis, professore di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Salerno	121

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

Sulla pubblicità dei lavori

Audizione di Gianclaudio Torlizzi, fondatore della società *T-Commodity* (*Svolgimento e conclusione*)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta in Moldova (8-10 maggio 2024)

ALLEGATO 1 (*Comunicazioni del presidente*)

Sugli esiti della missione svolta in Georgia (21-23 maggio 2024)

ALLEGATO 2 (*Comunicazioni del presidente*)

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato « SPIKE », relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi sviluppi addestrativi e logistici. Atto n. 153 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo</i>)	153

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	141
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvato dal Senato (<i>Parere alla XII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Parere su emendamenti</i>)	145
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione trasmessa dal Governo</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	202
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	205
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	208
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP</i>)	210

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
AVVERTENZA	204
ERRATA CORRIGE	204

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Elisa Bortolazzi, presidente del Forum nazionale disabilità, diversità e fragilità, di rappresentanti della Federazione Italiana per il Superamento dell' <i>Handicap</i> – FISH Ets, di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati – AIGA, di Massimo Prosperococco, <i>disability manager</i> dell'Università degli Studi dell'Aquila, in videoconferenza, di Andrea Bachis, presidente del <i>fan club</i> «Tori seduti», in videoconferenza e di rappresentanti dell'Associazione generale italiana dello spettacolo – AGIS, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1536 Baldelli, recante Introduzione dell'articolo 23- <i>bis</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	215
5-02429 Simiani: Elementi e intendimenti in ordine alle procedure espropriative relative alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria	215
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	218
5-02431 Ilaria Fontana: Iniziative di competenza per il finanziamento e la realizzazione del ponte della Becca e del ponte di Colorno	216
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	220
5-02432 Mattia: Chiarimenti in ordine ai tempi per il ripristino delle zone interessate dagli eventi franosi occorsi a Pomarico (MT) nel mese di gennaio 2019	216
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	221
5-02430 Mazzetti: Chiarimenti in relazione alla definizione di una disciplina relativa all'equo compenso dei professionisti nei contratti pubblici	216
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	222

RISOLUZIONI:

7-00220 Mazzetti: Iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1486 Caramanna, recante Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, di rappresentanti della Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIEPET)	224
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1486 Caramanna, recante Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di	

spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, di rappresentanti della Confederazione nazionale della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato imprese	224
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 855 Gusmeroli, recante Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti, di rappresentanti di Confartigianato imprese e della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)	225
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	225
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, Roberto Rustichelli, sulle criticità del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica	225
 XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	226
Audizione di rappresentanti dell'INAIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Michele Raitano, professore ordinario di politica economica presso l'Università « Sapienza » di Roma, e di Antonio Leonardo Fraioli, professore associato in diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	227
 XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	228
ALLEGATO 1 (Emendamenti del Relatore)	234
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	229
ALLEGATO 2 (Proposte emendative del Relatore e relativi subemendamenti)	235
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)	238
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	233
ERRATA CORRIGE	233

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 240

ALLEGATO (Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, riguardanti le consultazioni che si terranno in data 8 e 9 giugno, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) 242

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 241

Audizione del dottor Nicola Piacente, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova (*Svolgimento e conclusione*) 241

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 244

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione di Antonino De Lorenzo, professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore del Dipartimento di biomedicina e prevenzione presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » e presidente del Collegio dei docenti nazionale SSD MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate (*Svolgimento e conclusione*) 244

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 246

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Cerrone (*Svolgimento e conclusione*) 246

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 246

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA.

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 248

Audizione dei rappresentanti delle associazioni « Associazione 10 Aprile – Familiari Vittime Moby Prince Onlus » e « Associazione 140 – Familiari vittime Moby Prince » (*Svolgimento e conclusione*) 248

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 249

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 249

Esame della proposta di una proposta di modifica al regolamento interno 249

Comunicazioni del presidente 249

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0092800